



Provincia di Forlì-Cesena

Servizio Flora e Fauna

**RACCOLTA
DELLE PRINCIPALI NORME
INERENTI
L'ESERCIZIO DELLA PESCA
NELLE ACQUE INTERNE
DELL'EMILIA-ROMAGNA**

**Provincia di Forlì-Cesena
Servizio Flora e Fauna**

A cura di:
Anacardi Franco
Duranti Marina

Avvertenza: I testi contenuti nella presente pubblicazione non presentano carattere autentico perché sono stati riprodotti da versioni di videoscrittura non ufficiali. Inoltre, una parte di tale normativa è stata rielaborata per permettere la stesura di “testi unificati” rispetto alle numerose modifiche intervenute su di essa. Per ogni esigenza di approfondimento tecnico-legale si rimanda alle versioni ufficiali dei provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Nota: L'adeguamento delle sanzioni pecuniarie in Euro è ai sensi del D.Lgs 213/98, per le sanzioni pecuniarie regionali è ai sensi della L.R. 38 del 13/11/2001.

Indice

Regio Decreto 22 novembre 1914, n. 1486 pag. 7 Regolamento per la pesca fluviale e lacuale (Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1914 n. 30)	
Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 pag. 8 Approvazione del Testo Unico delle leggi sulla pesca (Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 1932 n. 18)	
D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 art. 87 pag. 24 Regolamento per l'esecuzione della L. 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale 25 luglio 1969 n. 188)	
Legge Regionale 10 luglio 1978, n. 23 pag. 26 Licenze per l'esercizio della pesca nelle acque interne	
Legge Regionale 22 febbraio 1993, n. 11 pag. 30 Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia – Romagna	
Regolamento Regionale 16 agosto 1993, n. 29 pag. 56 Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia - Romagna (Testo coordinato con le modifiche apportate da: - Regolamento Regionale 5 aprile 1995, n. 17 - Regolamento Regionale 3 aprile 1998, n. 9)	
Deliberazione Giunta Regionale n. 3544 del 27/07/1993 pag. 67 Definizione degli orari di esercizio di pesca nelle acque interne, delle misure minime dei pesci, dei limiti giornalieri e stagionali del pescato e di altre disposizioni di cui alla L.R. 22/02/1993, n. 11 (art. 16 - comma 7)	
Deliberazione Giunta Regionale n. 1574 del 03/07/1996 pag. 71 Provvedimenti tesi a limitare e contenere la presenza del Siluro d'Europa (<i>Silurus glanis</i>) nelle acque interne regionali. Modifica della Deliberazione della Giunta regionale n. 3544 del 27/07/1993	
Deliberazione Giunta Regionale n. 5463 del 09/11/1993 pag. 75 L.R. n. 11/93, art. 13 - "Definizione delle specie ittiche appartenenti alla fauna locale di cui è consentito il ripopolamento, l'immissione per la pesca a pagamento e l'allevamento"	

Deliberazione Giunta Regionale n. 2294 del 20/06/1995	pag. 79
Deliberazione Giunta regionale n. 5463 del 09/11/1993: L.R. 11/93 - art. 3 - "	
Definizione delle specie ittiche appartenenti alla fauna locale di cui è consentito il ripopolamento, l'immissione per la pesca a pagamento e l'allevamento" - Integrazione	
Deliberazione Giunta Regionale n. 5597 del 16/11/1993	pag. 82
L.R. 11/93, art. 8 - "Definizione dei bacini idrografici per la gestione ittica di competenza regionale"	
Deliberazione Giunta Regionale n. 336 del 15/02/1994	pag. 85
L.R. n. 11/93, art.16. Tesserino per la pesca controllata - Direttive e norme di attuazione (Testo coordinato con le modifiche apportate da: - Deliberazione Giunta regionale n. 344 del 27/07/1996)	
Deliberazione Giunta Regionale n. 1551 del 26/04/1994	pag. 90
L.R. n. 11 del 22 febbraio 1993, art. 23 "Approvazione piano allestimento campi di gara permanenti e indicazione corsi d'acqua campi di gara temporanei" (Testo coordinato con le modifiche apportate da: - Deliberazione Giunta regionale n. 1831 del 23/05/1995; - Deliberazione Giunta regionale n. 1249 del 24/05/1996; - Deliberazione Giunta regionale n. 1199 del 13/07/1999; - Deliberazione Giunta regionale n. 983 del 13/06/2000	
Deliberazione Giunta Regionale n. 1554 del 26/04/1994	pag. 102
L.R. n. 11/93, art. 8 - "Delimitazione zone omogenee per la gestione ittica" (Testo coordinato con le modifiche apportate da: Deliberazione Giunta regionale n. 1250 del 24/05/1996; Deliberazione Giunta regionale n. 358 del 23/03/1999	
Deliberazione Giunta Regionale n. 1773 del 10/05/1994	pag. 122
Art. 23 - L.R. n. 11/93, - "Direttive inerenti l'organizzazione dell'attività agonistica"	
Deliberazione Giunta provinciale n. 13558 del 17/03/1994	pag
&"ç L.R. n. 11/93, - art. 24 comma 4° - Pesca a pagamento - Adempimenti a carico della Provincia	

Regio Decreto 22 novembre 1914 n.1486.
Regolamento per la pesca fluviale e lacuale.
(Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1914 n.30)

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

[omissis]

8. E' vietato di adoperare o collocare nelle acque reti od altri ordigni da pesca ad una distanza minore di 40 metri dalle scale di monta per i pesci, dai graticci e simili delle macchine idrauliche, dagli sbocchi dei canali, dalle cascate, dalle arcate dei ponti e dai molini natanti, a monte di questi.

Il Presidente della giunta provinciale ha facoltà di ridurre la distanza stabilita nel comma precedente, in considerazione delle speciali contingenze dei luoghi.

[omissis]

28. Chi trasgredisca l'art.8 per ciò che riguarda il prosciugamento dei corsi e bacini d'acqua e le deviazioni, l'ingombro con opere stabili, lo smuovere il fondo delle acque, i danni alle località di frega, e le distanze dalle scale di monta e da altre indicate località, è punito con pena pecuniaria da Lire 40.000 (pari a 20 EUR) a Lire 200.000 (pari a 103 EUR).

[omissis]

Il Codice della pesca e delle acque interne.
Regio Decreto 8 Ottobre 1931 n. 1604.
Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca
(Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 1932 n.18)

TITOLO 1 - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente legge regola la pesca nelle acque del demanio pubblico e del mare territoriale¹ ed in quelle di proprietà privata nei casi espressamente stabiliti. Per quanto riguarda la polizia delle acque e della navigazione, il trattamento da usarsi verso gli stranieri, e le concessioni di pertinenze del demanio pubblico e del mare territoriale, restano inalterate le disposizioni contenute nel codice della marina mercantile² ed in altre leggi.

2. I regolamenti³ per la esecuzione della presente legge, e le successive loro modificazioni, saranno approvati con decreto reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste⁴, di concerto con quello per le comunicazioni⁵ per quanto concerne la pesca marittima, e con gli altri Ministeri interessati, sentito il parere della commissione consultiva dei lavori pubblici qualora i regolamenti interessino il regime idraulico.

3. I regolamenti⁶ determineranno:

1. I limiti entro i quali avranno vigore le norme riguardanti la pesca, marittima e quelle riguardanti la pesca fluviale e lacuale nei luoghi ove le acque dolci sono in comunicazione con quelle salse;

¹ Dopo la promulgazione della L. 14/7/1965, n.963, recante norme per la disciplina della pesca marittima, le norme di questo "testo unico" e del relativo regolamento vigono solo per la pesca non marittima.

² Ora codice della navigazione.

³ I regolamenti previsti dal presente articolo non sono stati ancora emanati; pertanto restano in vigore, per la pesca fluviale e lacuale, quelli approvati con R.D. 22/11/1914 n.1486 e con R.D. 29/10/1922 n. 1647.

⁴ L'art.1 D.L.G.C.P.S. 31/3/1947 n.396 ha devoluto al Ministero della marina mercantile "le attribuzioni spettanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di pesca, esclusa quella nelle acque interne, ancorché pertinenti al demanio marittimo ed esclusi le ricerche e gli studi idrobiologici la vigilanza negli istituti idrobiologici e talassografici."

⁵ Ora Ministero della marina mercantile.

⁶ I regolamenti previsti dal presente articolo non sono stati ancora emanati; pertanto restano in vigore, per la pesca fluviale e lacuale, quelli approvati con R.D. 22/11/1914 n.1486 e con R.D. 29/10/1922 n. 1647.

2. Le norme sui luoghi, sui tempi, sui modi, sugli strumenti di pesca, sul commercio dei prodotti di essa, e sul regime delle acque, allo scopo di conservare le specie dei pesci e degli animali acquatici;
3. I limiti di distanza dalla spiaggia o di profondità di acque, in cui saranno applicate le discipline sulla pesca marittima, intese specialmente a tutelare la conservazione delle specie;
4. Le distanze e le altre norme da osservare nell'esercizio della pesca in genere, o di pescagioni speciali, rispetto alle foci dei fiumi, alle tonnare, alle mugginare, alle valli salse ed agli stabilimenti di allevamento dei pesci e degli altri animali viventi nelle acque;
5. Le prescrizioni di polizia necessarie a garantire il mantenimento dell'ordine e la sicurezza delle persone e della proprietà nell'esercizio della pesca;
6. Le discipline sui modi e sui tempi della pesca del corallo;
7. Le norme per evitare i danni che possono essere prodotti alla pescosità dai versamenti in mare di residui di oli minerali o di altri rifiuti di bordo;
8. Tutte le altre norme e sanzioni riservate espressamente dalla presente legge ai regolamenti.

4. I regolamenti stabiliranno inoltre quali delle disposizioni sulla pesca siano da osservare anche nell'esercizio della pesca sulle acque di privata proprietà in immediata comunicazione con quelle del demanio pubblico o del mare territoriale. E' data facoltà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste⁷, di concerto con quello delle comunicazioni⁸, sentita la locale commissione per la pesca, di stabilire, limitatamente al litorale delle province ex-austriache, che la pesca su determinati tratti del litorale, sino ad un miglio dalla costa, sia riservata ai rivieraschi⁹.

5.¹⁰ Il Ministero per l'agricoltura e per le foreste sentiti la commissione locale

⁷ L'art.1 D.L.G.C.P.S. 31/3/1947 n.396 ha devoluto al Ministero della marina mercantile "le attribuzioni spettanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di pesca, esclusa quella nelle acque interne, ancorché pertinenti al demanio marittimo ed esclusi le ricerche e gli studi idrobiologici la vigilanza negli istituti idrobiologici e talassografici."

⁸ Ora Ministero della marina mercantile.

⁹ Comma aggiunto dall'art.1 del R.D.L. 11/4/1938 n.1183.

¹⁰ Così sostituito dall'art. 1 R.D.L. 11/4/1938 n.1183, il quale aggiunge: "Fino all'emanazione delle norme ministeriali di cui al primo comma continueranno ad applicarsi le disposizioni in materia". Si veda in proposito l'art.16 R.D. 22/11/1914 n.1486

di pesca ed il comitato permanente per la pesca, ha facoltà di stabilire, anche limitatamente a determinate località, il divieto di pesca, di commercio e di trasporto di pesci e di altri animali acquatici, destinati al consumo, che non raggiungano determinate dimensioni. La pesca del pesce novello allo stato vivo, destinato agli allevamenti ed ai ripopolamenti, nonché il commercio ed il trasporto del medesimo, non possono essere esercitati se non in base a particolare autorizzazione del Prefetto¹¹ per le acque dolci e delle capitanerie di porto per le acque marittime, secondo le istruzioni che potranno essere impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste¹².

6. E' proibita la pesca con la dinamite e con altre materie esplodenti, nonché con l'uso della corrente elettrica¹³ come mezzo diretto di uccisione o di stordimento, ed è vietato di gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici. Sono altresì vietati la raccolta ed il commercio degli animali così storditi od uccisi. In deroga al divieto prescritto nel comma primo, è data facoltà rispettivamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed a quello della marina mercantile a seconda che si tratti di pesca nelle acque interne o di pesca marittima, di concedere autorizzazioni per la pesca con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi

¹¹ l'art. 45 del D.P.R. 10/6/1955 n.987, ha attribuito la competenza a rilasciare l'autorizzazione al Presidente della giunta provinciale.

¹² Con D.M. 19/10/1939 è stata vietata la pesca del pesce novello destinato al consumo - per quanto riguarda le acque interne - "nei fiumi e nei canali sino a 1 km a monte del loro sfocio in mare, nonché lungo il percorso dei canali che, direttamente o indirettamente, mettono in comunicazione le lagune o gli stagni salsi litoranei con il mare". Agli effetti dello stesso provvedimento è considerata pesca del pesce novello quella esercitata con reti od attrezzi atti a catturare prevalentemente pesce novello di lunghezza inferiore ai 7 cm. Tale misura è estesa a 12 cm quando trattasi di pesca del *Gobius ophioccephalus* (go), della *Platessa passe* (passera), della *Chrysophrys aurata* (orata), dei *Mugil* in genere (muggini). Sono da considerare attrezzi aventi le suddette caratteristiche le piccole bilance di reti metalliche o di filo, le ripaiole o coppi, il trattolin (rete da cinta tirata da terra o da barche), quando il lato della maglia sia inferiore a 1 cm. Altri attrezzi possono essere espressamente vietati dalle capitanerie di porto. Al fine di tutelare la montata del pesce novello verso le acque interne, è vietato qualsiasi genere di pesca nelle acque di cui sopra nel periodo 1 febbraio - 30 maggio di ciascun anno. E' fatta eccezione per la pesca con la lenza o con la bilancia fissa sulle rive. Agli anzidetti divieti si accompagnano quelli di commercio e di trasporto del prodotto della pesca. Il predetto D.M. 19/10/1939 reca altresì particolare disposizioni riguardanti le provincie di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Firenze, Livorno, Pisa, Lucca, Massa Carrara e Ancona, e detta norme relative alla misure delle lunghezze minime dei pesci e alle sanzioni per le infrazioni di cui si è detto.

¹³ La proibizione dell'uso della corrente elettrica è stata disposta dall'art.1 del R.D.L. 11/4/1938 n. 1183.

caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico¹⁴.

7. E' fatto divieto di collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque dolci o salse, occupando più della metà della larghezza del corso d'acqua o della metà del bacino. I corsi di acqua di larghezza inferiore a due metri dovranno lasciarsi liberi per un tratto in larghezza non inferiore ad un metro¹⁵. Tale divieto non si applica ai bacini d'acqua dolce o salsa, ove si pratica l'allevamento del pesce.

8.¹⁶ I divieti di pesca, compresi quelli concernenti l'uso degli attrezzi, i divieti di commercio e di trasporto dei prodotti della pesca e le norme riflettenti la licenza di pesca, di cui all'art.22, non si applicano nei confronti del personale del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, degli stabilimenti ittogenici e degli Osservatori di pesca nell'esercizio delle loro funzioni. Le capitanerie di porto hanno facoltà di consentire deroghe alle norme vigenti circa il disciplinamento della pesca in occasione dell'esecuzione di operazioni scientifiche o di esperimenti di pesca¹⁷.

9.¹⁸ [Gli stabilimenti industriali, prima di versare rifiuti nelle acque pubbliche, debbono ottenere un permesso dal Presidente della Giunta provinciale il quale prescriverà gli eventuali provvedimenti atti ad impedire danni all'industria della pesca¹⁹. Il Presidente della Giunta provinciale ha facoltà di ordinare modificazioni nelle disposizioni contenute nei permessi già rilasciati e di obbligare, in casi speciali, chi è causa degli inquinamenti, ad eseguire opere di ripopolamento ittico²⁰. Per le zone di mare provvedono le capitanerie di porto.]²¹

10. Nelle concessioni di derivazione d'acqua debbono prescriversi le opere necessarie nell'interesse dell'industria della pesca (scale di monta, piani incli-

¹⁴ Comma aggiunto dall'art. un. D.L.G. 19/3/48 n.735. Le attribuzioni del Ministero della marina mercantile sono state trasferite alle amministrazioni provinciali, sentita la capitaneria di porto (art.4 D.P.R. 13/7/54 n.747).

¹⁵ Comma così sostituito dall'art.4 L.20/03/1940 n. 364.

¹⁶ Così sostituito dall'art.2 R.D.L. 11/04/1938 n.1183.

¹⁷ Comma così sostituito dall'art.5 D.P.R. 13 luglio 1954 n.747.

¹⁸ Il presente articolo deve ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della L.10 maggio 1976 n.319 (legge "Merli").

¹⁹ Comma così sostituito dall'art.43 D.P.R. 10 giugno 1955 n.987.

²⁰ Gli adempimenti di competenza del Presidente della Giunta provinciale sono previsti dall'art. 2 D.M. 14 febbraio 1956, modificato dall'art.1 D.M. 18 febbraio 1958.

²¹ Comma così sostituito dall'art.6 D.P.R. 13 luglio 1954 n.747.

nati, graticci all'imbocco dei canali di presa, ecc.) in base agli elementi tecnici che saranno richiesti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Con le stesse modalità possono anche essere ordinate modificazioni in opere preesistenti, e, qualora la costituzione di opere speciali per la pesca non sia possibile, potranno prescriversi al concessionario immissioni annuali di avannotti a sue spese.

11.²² Gli enti pubblici, le società ed i privati possono ottenere dal Presidente della Giunta provinciale la concessione di eseguire lavori di acquacoltura nei tratti di corsi di bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesci di importanza economica. Ai concessionari potrà essere consentita la esclusività della pesca per la durata massima di anni quindici nei tratti medesimi, salvo l'osservanza delle vigenti norme di polizia della pesca e delle acque. In caso di inadempienza alle norme del capitolato miranti al miglioramento della pescosità delle acque e dell'approvvigionamento dei mercati nazionali, il Presidente della Giunta provinciale ha facoltà di revocare la concessione. I concessionari non hanno diritto a compensi per opere eseguite, anche quando, per inadempienza o per ragioni di interesse pubblico, la concessione sia revocata prima dello scadere del termine. Avverso il provvedimento del Presidente della Giunta provinciale è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale²³.

12. (Non riguardanti la pesca delle acque interne)

13. (Non riguardanti la pesca delle acque interne)

14. ²⁴ Le Province, i Comuni ed i consorzi di irrigazione, di scolo e di miglioramento fondiario se vogliono riservarsi l'esclusività della pesca nelle acque di loro proprietà debbono, entro il termine del 31 dicembre 1940, farne pubblica dichiarazione ai sensi delle disposizioni regolamentari.

15. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'accordo con l'amministrazione competente cura che nei contratti di affitto dei diritti esclusivi di pesca spettanti a titolo patrimoniale al demanio, o nelle concessioni di pesca su acque soggette ad opere di bonifica, siano inserite clausole dirette alla conservazione ed all'aumento della pescosità, e vigila a che tali clausole siano osservate, pro-

²² Così sostituito dall'art.51 D.P.R. 10 giugno 1955 n.837. L'art.4 del D.M.14 febbraio 1956, inoltre, così dispone: "per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura, di cui all'art.51 del D.P.R. 10 giugno 1955, n.987, debbono osservarsi le norme contenute nel D.M. 14 gennaio 1949, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.148, dell'1 luglio dello stesso anno".

²³ Ora Tribunale amministrativo regionale.

²⁴ Così sostituito dall'art.2 R.D.L. 11 aprile 1938, n.1183.

vocando la diffida agli interessati inadempienti, ed, occorrendo, la risoluzione degli affitti o delle concessioni.

15bis. ²⁵ Per l'esercizio dell'industria della piscicoltura agricola nelle zone di risaia occorre una particolare autorizzazione annua del Prefetto della rispettiva Provincia²⁶

16. L'ufficio centrale della pesca presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste tratta le seguenti materie: Leggi e regolamenti sulla pesca - Diritti esclusivi di pesca sulle acque pubbliche di cui all'art.26, salvo le attribuzioni spettanti al Ministero delle comunicazioni in base alla legge 2 gennaio 1910, n. 2, ed al regio decreto 23 gennaio 1910, n. 75 - Disciplina tecnica della pesca - Sussidi ed incoraggiamenti all'industria della pesca - Credito peschereccio - Cooperative fra pescatori e loro consorzi - Amministrazione degli uffici provinciali - Commissione consultiva e comitato permanente della pesca - Rapporti con le altre amministrazioni - Pubblicazioni sulla pesca. Ripopolamenti delle acque pubbliche - Esame dei capitolati di concessione e di affitto delle acque demaniali - Indagini sulle acque nei riguardi della piscicoltura e della pesca - Sorveglianza tecnica degli stabilimenti ittiogenici e incubatoi - Squadriglia sperimentale di pesca - Crociere e campagne di pesca - Decreti di autorizzazione all'esercizio della pesca meccanica - Controllo dei mercati - Trasporti del pesce - Ricerche statistiche sull'industria della pesca - Industrie sussidiarie - Rapporti col Comitato talassografico - Istruzione professionale dei pescatori. Per decreto reale si provvederà all'unificazione, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di tutti i servizi per la pesca, salvo le attribuzioni spettanti al Ministero delle comunicazioni per effetto della presente legge o di altre leggi speciali²⁷

²⁵ Aggiunto dall'art.2 R.D.L. 11 aprile 1938 n.1183. In proposito l'art.2 L.20 marzo 1940 n.364, recita: *"Chiunque contravviene alle disposizioni concernenti la riserva della pesca a favore dei rivieraschi, emesse dal Commissariato generale per la pesca di concerto con il Ministro per le comunicazioni, è punito con l'ammenda da lire 8.000 (pari a 4,13 EUR) a lire 40.000 (pari a 20,66 EUR). E' punito con la stessa pena chiunque esercita l'industria della piscicoltura agricola nelle zone di risaia senza l'autorizzazione del Prefetto, prescritta dall'art.2 penultimo comma, del R.D.L. 11 aprile 1938 n.1138, convertito nella L. 19 gennaio 1939 n. 485".*

²⁶ Per la disciplina relativa vedi D.M. 7 dicembre 1957.

²⁷ I servizi già attribuiti dal presente articolo al Ministero dell'agricoltura e foreste sono ritornati al detto Ministero con la soppressione del Commissariato generale per la pesca (D.L.G.Lgt. 21 settembre 1944, n. 251, riportato alla voce Ministero dell'agricoltura e foreste). Le attribuzioni del Ministero delle comunicazioni in materia di pena sono passate al Ministero della marina mercantile (D.L.G.C.P.S. 31 marzo 1947 n. 396)

17. Per il raggiungimento degli scopi prefissi dal suo ordinamento l'Ufficio centrale della pesca si vale delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti per la pesca marittima, delle prefetture per la pesca fluviale e lacuale, e degli uffici delle dogane. Per i servizi di ripopolamento delle acque dolci l'ufficio si vale, oltre che degli stabilimenti ittiogenici e delle rispettive sezioni, che potrà istituire, di stabilimenti consorziali, da fondarsi col concorso finanziario dello Stato e degli enti locali, ed, eventualmente, di stabilimenti privati, adeguatamente sussidiati.

18. Per le ricerche scientifiche applicate alla pesca e per tutte le indagini relative all'incremento di tale industria il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si vale del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, dipendente dall'Ufficio centrale della pesca, che lo dirige, di osservatori limnologici per lo studio dei bacini lacustri, e di osservatori di pesca marittima. Alla direzione ed al funzionamento degli osservatori, che non hanno carattere permanente, il Ministero provvede di volta in volta, destinandovi funzionari propri, o delle università, salvo, per il personale di queste, l'assenso del Ministero della pubblica istruzione. L'azione degli osservatori di pesca marittima è integrata, per le indagini pratiche al largo, da quella della squadriglia sperimentale di pesca creata con R.D. 10 giugno 1920, n. 913, e, per le ricerche oceanografiche, da quella del comitato talassografico italiano²⁸.

19. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste funzionano la Commissione consultiva ed il Comitato permanente della pesca, la cui composizione e le cui attribuzioni sono stabilite con decreto reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le comunicazioni²⁹.

CAPO II - DEI PESCATORI

20. (si omette perché non riguardante la pesca nelle acque interne)

21. (si omette perché non riguardante la pesca nelle acque interne)

22. ³⁰ Sono considerati pescatori di mestiere nelle acque pubbliche interne o nelle private comunicanti con quelle pubbliche, le persone che esercitano la

²⁸ L'originario terzo comma dell'articolo è stato soppresso dall'art.2, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

²⁹ Ora Ministero della marina mercantile

³⁰ Articolo così sostituito dall'art.1, L. 20 marzo 1968, n. 433 (Gazz. Uff. 20 aprile 1968, n. 101). "Nuove norme in materia di licenze di pesca nelle acque interne".

pesca in dette acque, quale esclusiva o prevalente attività lavorativa. Fuori del caso previsto dal comma precedente, chiunque eserciti la pesca nelle acque di cui sopra, è considerato pescatore dilettante. Per l'esercizio delle suddette attività è fatto obbligo di essere muniti della licenza governativa di pesca, da rilasciarsi dall'amministrazione della provincia nella quale il richiedente ha la residenza. Non sono tenuti all'obbligo della licenza: a) il personale del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, degli stabilimenti ittiogenici, degli istituti sperimentali talassografici e degli osservatori di pesca nell'esercizio delle sue funzioni; b) gli addetti agli stabilimenti di piscicoltura costituiti da opere artificiali, durante l'esercizio delle loro attività nell'ambito degli stabilimenti stessi; c) gli addetti alla piscicoltura nelle risaie.

22bis ³¹ I tipi di licenza per l'esercizio della pesca sono riportati al numero d'ordine 54 della tabella allegata "A" al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni. La licenza di tipo A di cui alla predetta tabella è riservata ai pescatori di mestiere i quali sono tenuti, entro tre mesi dal rilascio della licenza, a dare la prova dell'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, numero 250. In mancanza di tale prova l'amministrazione provinciale procederà al ritiro del documento. Per le persone fino ai 18 anni di età la licenza viene rilasciata a condizione che vi sia l'assenso di chi esercita la patria potestà o la tutela. Le persone che abbiano superato il 18° anno di età sono considerate, ai fini del rilascio della licenza di pesca alla stessa stregua di coloro che abbiano compiuto il 21° anno di età. Per gli stranieri in soggiorno nel territorio della Repubblica, le amministrazioni provinciali possono rilasciare, su domanda degli interessati, la licenza di pesca di tipo D - di cui alla tabella indicata nel primo comma - per la quale non occorre l'ausilio del libretto-tessera di riconoscimento. Detta licenza ha la validità di tre mesi e deve contenere l'annotazione degli estremi del passaporto.

22ter ³² La licenza di pesca - salvo quanto disposto per gli stranieri al prece-

³¹ Aggiunto dall'art. R.D.L. 11 aprile 1938 n.1183, e così sostituito dall'art.1 L. 20 marzo 1968, n. 433. Il presente articolo, così come l'art.22ter, deve essere messo in relazione con la normativa regionale del caso, a seguito dell'attuazione della L. 16 maggio 1970 n.281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario).

³² Aggiunto dall'art.3 R.D.L. 11 aprile 1938 n.1183, e così sostituito dall'art.1 L.20 marzo 1968 n. 433.

dente art.22-bis - ha la validità di cinque anni dalla data del rilascio ed è accompagnata da un libretto-tessera di riconoscimento della validità anche di cinque anni. Le tasse e soprattasse annuali sono riportate nella tabella indicata al precedente art.22-bis. Il titolare della licenza ha l'obbligo di pagare annualmente detti tributi mediante versamento sul conto corrente postale intestato al primo ufficio IGE, Roma, Concessioni governative. In difetto di tale adempimento la licenza non è valida. Il pescatore è tenuto ad esibire, insieme alla licenza, la ricevuta di conto corrente postale comprovante l'avvenuto pagamento della prescritta tassa e soprattassa. Non potrà essere rilasciata o rinnovata la licenza di pesca, per un periodo di anni cinque, a chi abbia riportato condanna per reati in materia di pesca previsti dall'art.6. Le amministrazioni provinciali disporranno il ritiro delle licenze, ancorché in corso di validità, nei confronti di coloro che si trovino nelle condizioni di cui innanzi. Le amministrazioni provinciali disporranno altresì la sospensione della licenza, per il periodo di un anno, nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte anche se le contravvenzioni siano state oblate. Le amministrazioni tengono appositi registri per ogni tipo di licenza. Su tali registri, nonché sulle licenze, debbono essere trascritte le contravvenzioni e le condanne eventualmente riportate dai pescatori per i reati in materia di pesca. A tale ultimo effetto è fatto obbligo al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza di dare comunicazione, alle amministrazioni provinciali competenti, delle condanne suddette.

CAPO III - DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA

23. (si omette perché non riguardante la pesca nelle acque interne)
24. (si omette perché non riguardante la pesca nelle acque interne)
25. (si omette perché non riguardante la pesca nelle acque interne)
26. Sono estinti i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali ed in genere in ogni acqua pubblica, che risalgano a data anteriore all'entrata in vigore della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e che non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore alla data del 24 marzo 1921. Sono pure estinti i diritti medesimi, qualora il loro possesso non sia stato riconosciuto a mente del regio decreto 15 maggio 1884, n. 2503, ovvero se, entro il 31 dicembre 1921, gli aventi diritto non abbiano presentato domanda di riconoscimento, corredata con i documenti prescritti dall'art.4 del sopra citato decreto. [Entro il 30 giugno 1932,

il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà alla revisione dei decreti con i quali già venne riconosciuto il possesso dei diritti esclusivi di pesca. A tale effetto gli interessati debbono esibire i documenti giustificativi a suo tempo prodotti entro il termine di due mesi da che ne abbiano avuto richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, la revisione ha parimenti luogo, sulla base dei documenti che avranno potuto comunque essere raccolti dall'amministrazione]³³ Il riconoscimento sarà revocato o confermato, e la estinzione sarà dichiarata, sentito il Consiglio di Stato, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, nel quale, in caso di conferma, dovrà essere determinato l'oggetto specifico di ogni diritto ed il suo modo di esercizio, in conformità ai titoli di acquisto ed al possesso goduto nel trentennio anteriore all'entrata in vigore della legge 24 marzo 1921, n. 312³⁴. Contro tale provvedimento è ammesso soltanto reclamo in conformità del disposto dell'art.23. Le disposizioni circa i diritti esclusivi di pesca sulle acque pubbliche non si applicano ai diritti patrimoniali di pesca attualmente posseduti dallo Stato. Nelle nuove province i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali, ed in genere in ogni acqua pubblica, si intendono estinti qualora essi non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore al 17 giugno 1925, ovvero se, quantunque esercitati, gli aventi diritto, entro sei mesi da tale data, non abbiano fatto domanda di riconoscimento, ai sensi del 2° comma del presente articolo. Per la revisione dei decreti di riconoscimento, emessi dai Prefetti in dipendenza del precedente comma, si applicano le norme contenute nei commi terzo e quarto, salvo, per quanto riguarda il termine, il disposto dell'ultimo comma del seguente articolo.

27. Si considerano in termine le domande di riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca su acque pubbliche iscritte in elenchi approvati e pubblicati entro il periodo decorrente dalla data di emanazione della legge 24 marzo 1921, n. 312³⁵, alla data di emanazione del regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, purché presentate ai Prefetti entro sei mesi da quest'ultima data. Per la presentazione delle domande di riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca sulle acque dichiarate pubbliche posteriormente alla emanazione del regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, è concesso un termine perentorio, a pena di decadenza di sei mesi dalla data di pubblicazione dei

³³ Le disposizioni di cui al presente comma sono state abrogate dall'art. un. L. 16 marzo 1933, n. 260.

³⁴ Trattasi della legge sulla pesca rifusa nel presente T.U.

³⁵ Trattasi della legge sulla pesca rifusa nel presente T.U.

rispettivi elenchi nella Gazzetta Ufficiale del regno. Per la revisione dei decreti prefettizi, che potranno essere emanati in dipendenza delle disposizioni contenute nel presente articolo, è abolito il termine stabilito dal terzo comma dell'art.26.

28. A decorrere dall'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, i proprietari di diritti esclusivi di pesca, di cui all'art.26 decadono dal loro diritto per non uso, o per cattivo uso, in relazione ai fini delle leggi sulla pesca, durante tre anni consecutivi, o per abituale inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari attinenti alla pesca. Contro la dichiarazione di decadenza, da pronunciarsi con decreto ministeriale, è ammesso soltanto il reclamo al tribunale superiore delle acque³⁶. Agli effetti del computo del triennio, sarà anche tenuto conto del non uso, o del cattivo uso, iniziatisi prima dell'emanazione del regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525.

29. Può essere disposta l'espropriazione per pubblica utilità dei diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, ed in genere in ogni acqua pubblica, se tali diritti non siano esercitati in rapporto alla loro potenzialità, ovvero se l'esercizio di essi sia riconosciuto contrario ad esigenze di interesse generale. La espropriazione è pronunciata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale nello stesso decreto stabilisce la indennità, proporzionata alle tasse pagate dall'espropriato nell'ultimo decennio sul diritto e per l'esercizio di esso. Contro la misura dell'indennità è ammesso soltanto reclamo in sede contenziosa avanti al tribunale superiore delle acque in conformità del disposto dell'art.25.

CAPO IV - DELLA VIGILANZA

30. La sorveglianza sulla pesca, e sul commercio dei prodotti di essa, e l'accertamento delle infrazioni, sono affidati alla milizia nazionale forestale³⁷, ai carabinieri, alla guardia di finanza, al personale delle regie capitanerie di porto, della regia marina, e della regia aeronautica, agli agenti sanitari, alle direzioni dei mercati, alle guardie daziarie e municipali, e ad ogni altro agente giurato della forza pubblica, per la pesca di mare sotto la direzione dei comandanti delle regie capitanerie di porto, e per quella nelle acque interne sotto la direzione dei

³⁶ Vedi l'articolo unico, R.D. 16 marzo 1942, n. 481, che ha sostituito gli artt. 32 e 33, R.D. 29 ottobre 1922, n. 1647, riportato al n. A/II; nonché l'art.8, R.D.L. 17 febbraio 1936, n. 799, riportato al n. C/II.

³⁷ La Milizia forestale è stata sostituita dal Corpo forestale dello Stato (D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804).

prefetti³⁸.

31. Le province, i comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese, agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private. Gli agenti debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666³⁹, prestare giuramento davanti al pretore, ed essere singolarmente riconosciuti dal Prefetto. Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria.

32. Gli ufficiali ed agenti, incaricati della sorveglianza sulla pesca, possono in ogni tempo visitare i battelli da pesca ed i luoghi pubblici di deposito o di vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.

CAPO V - DELLE PENE E DEI GIUDIZI

33. Chiunque peschi nelle acque di proprietà privata, ovvero in quelle soggette a diritti esclusivi di pesca; o concesse a scopo di piscicoltura, senza il consenso del proprietario, possessore o concessionario, incorrerà nella sanzione amministrativa da lire 40.000 (pari a 20 EUR) a lire 200.000 (pari a 103 EUR), senza pregiudizio delle più gravi sanzioni comminate dalle leggi vigenti per i delitti^{40 41}. Incorre nel delitto di furto ai sensi degli articoli 624 e seguenti del codice penale chiunque peschi in acque che, per disposizioni naturali o per opere manufatte, si trovino racchiuse, in modo da impedire l'uscita del pesce

³⁸ Ora, Amministrazioni provinciali ai sensi dell'art.52 D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987. In specifico l'art.7 del D.P.R. 13 luglio 1954 n. 747, così recita:

" *Fermi restando la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l'accertamento delle infrazioni, come attribuiti agli organi indicati nell'articolo 30 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604, delle leggi sulla pesca, la sorveglianza per la repressione della pesca con materie esplosive o velenose e l'accertamento delle relative infrazioni, da denunciarsi all'autorità giudiziaria, sono attribuiti anche alle Amministrazioni provinciali delle acque marittime antistanti il territorio di loro circoscrizione. Agli agenti che le Amministrazioni provinciali nominano a tal fine è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art.221, ultimo comma, del Codice di procedura penale*" (si veda, ora, l'art.57 c.p.p. 1988).

³⁹ Ora art.138 R.D. 18 giugno 1931 n.773.

⁴⁰ L'importo, già aumentato per effetto della L. 12 luglio 1961 n.603, è stato moltiplicato per cinque ai sensi dell'art.113, comma primo L. 24 novembre 1981, n. 689.

⁴¹ Sanzione depenalizzata per effetto dell'art.32, comma primo L. 24 novembre 1981, n. 689.

tenutovi in allevamento⁴². Per le infrazioni all'art.5 si applica la sanzione amministrativa da lire 40.000 (pari a 20 EUR) a lire 200.000 (pari a 103 EUR), per quelle all'art.6, primo comma, si applicano, congiuntamente od alternativamente, l'arresto da 10 giorni a 6 mesi e l'ammenda da lire 100.000 (pari a 51 EUR) a lire 400.000 (pari a 206 EUR), per quella all'art.6, secondo comma, la sanzione amministrativa da lire 40.000 (pari a 20 EUR) a lire 200.000 (pari a 103 EUR), infine per quelle all'art.7 la sanzione amministrativa da lire 100.000 (pari a 51 EUR) a lire 400.000 (pari a 206 EUR)^{43 44}.

34. I regolamenti per la esecuzione della presente legge⁴⁵ potranno stabilire sanzioni amministrative da lire 40.000 (pari a 20 EUR) a lire 200.000 (pari a 103 EUR), e, per quanto riguarda le disposizioni sulle tonnare e sulla pesca del corallo, da lire 200.000 (pari a 103 EUR) a lire 1.000.000 (pari a 516 EUR), senza pregiudizio delle particolari sanzioni portate da altre leggi⁴⁶. Fino all'emanazione di nuovi regolamenti, le pene stabilite dal regolamento sulla pesca marittima, approvato con R.D. 13 novembre 1882, n. 1090, e dal regolamento sulla pesca fluviale e lacuale, approvato col R.D. 22 novembre 1914, n. 1486 nonché da altre disposizioni di carattere regolamentare in applicazione dell'art.18, L. 4 marzo 1877, n. 3706 e successive modificazioni, sono elevate alle misure minime e massime fissate dal precedente comma.

35. (Soppresso dall'art.4 R.D.L. 11 aprile 1938 n.1183)

36.⁴⁷ [In caso di scarico di rifiuti nelle acque pubbliche eseguito senza l'autorizzazione prefettizia prevista nell'art.9 si applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 (pari a 103 EUR) a lire 1.000.000 (pari a 516 EUR). La stessa pena si applica per le contravvenzioni alle prescrizioni prefettizie di cui all'indicato art.9⁴⁸]. Per le contravvenzioni alle prescrizioni di cui all'art.10 si applica la san-

⁴² Comma così sostituito dall'art.4 L. 20 marzo 1940 n.364.

⁴³ L'importo, già aumentato per effetto della L. 12 luglio 1961 n.603, è stato moltiplicato per cinque ai sensi dell'art.113, comma primo L. 24 novembre 1981, n. 689.

⁴⁴ Costituisce reato solo la violazione all'art.6 primo comma. Le altre violazioni sono da ritenere depenalizzate per effetto dell'art.32, primo comma L.24 novembre 1981, n.689.

⁴⁵ I regolamenti previsti dal presente articolo non sono stati ancora emanati; pertanto restano in vigore, per la pesca fluviale e lacuale, quelli approvati con R.D. 22/11/1914 n.1486 e con R.D. 29/10/1922 n. 1647.

⁴⁶ L'importo, già aumentato per effetto della L. 12 luglio 1961 n.603, è stato moltiplicato per cinque ai sensi dell'art.113, comma primo L. 24 novembre 1981, n. 689.

⁴⁷ Così sostituito dall'art.4 R.D.L. 11 aprile 1938 n.1183.

⁴⁸ Il presente articolo deve ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della L.10 maggio 1976 n.319 (legge "Merli").

zione amministrativa da lire 100.000 (pari a 51 EUR) a lire 1.000.000 (pari a 516 EUR)⁴⁹.

37. Chiunque eserciti il mestiere di pescatore, ai sensi dell'art.20, senza essere provvisto del libretto di matricola o del foglio di ricognizione, è punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000 (pari a 5 EUR) a lire 60.000 (pari a 30 EUR). Chiunque venga trovato a pescare nelle acque dolci senza il documento di licenza all'uopo prescritto è punito, salvo il disposto dell'art.6 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418⁵⁰:

a) se abbia conseguita la licenza, con la sanzione amministrativa da lire 4.000 (pari a 2 EUR) a lire 25.000 (pari a 12 EUR) ;

b) se non abbia conseguita la licenza, con la sanzione amministrativa da lire 20.000 (pari a 10 EUR) a lire 40.000 (pari a 20 EUR)^{51 52}.

Le infrazioni alle disposizioni dell'art.21 sono punite con la sanzione amministrativa da lire 40.000 (pari a 20 EUR) a lire 200.000 (pari a 103 EUR)⁵³. (La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3 L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni Pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge).

38. Per le infrazioni agli artt.4, 5 e 6 della presente legge e previste dai regolamenti richiamati nell'articolo 34, oltre all'applicazione delle ammende e delle particolari sanzioni penali stabilite dalla presente e da altre leggi si fa luogo alla confisca dei pesci e degli altri prodotti acquatici, salvo che, quando derivino da acque private o da acque pubbliche soggette a diritti esclusivi od a concessioni di pesca, essi non siano reclamati da chi vi abbia diritto⁵⁴. Le reti e gli attrezzi da pesca che abbiano servito a commettere l'infrazione sono sogget-

⁴⁹ L'importo, già aumentato per effetto della L. 12 luglio 1961 n.603, è stato moltiplicato per cinque ai sensi dell'art.113, comma primo L. 24 novembre 1981, n. 689

⁵⁰ Trattasi della normativa sulle concessioni governative vigenti all'epoca. Ora il riferimento è alle disposizioni regionali (v. D.P.R. 1 marzo 1961, n. 121)

⁵¹ Comma così sostituito dall'art.4, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

⁵² L'originario terzo comma, qui non riportato, è stato soppresso dall'art.4 R.D.L. 11 aprile 1938 n. 1183.

⁵³ L'importo, già aumentato per effetto della L. 12 luglio 1961 n.603, è stato moltiplicato per cinque ai sensi dell'art.113, comma primo L. 24 novembre 1981, n. 689

⁵⁴ Comma così modificato dall'art.6, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

ti a sequestro per un congruo periodo di tempo che, in ogni caso, deve comprendere quello di eventuale divieto di loro uso, essi sono confiscati quando il loro uso è vietato senza distinzione di tempo e di specie⁵⁵. Nel caso di pesca abusiva esercitata mediante esplosivi o materie velenose o con la corrente elettrica, viene confiscato anche il battello⁵⁶. Salvo i casi in cui sia previsto il sequestro o la confisca, gli apparecchi di pesca messi in modo da contravvenire alla legge ed alle corrispondenti norme regolamentari sono, se fissi, modificati, o ridotti, se mobili, rimossi, a spese dei contravventori. In caso di recidiva, tali apparecchi sono confiscati e distrutti.

39. Nell'applicazione delle disposizioni riguardanti il commercio dei prodotti della pesca, si presume, fino a prova contraria, e salvo le eccezioni stabilite dai regolamenti, che tali prodotti provengano dalle acque del demanio pubblico o dal mare territoriale.

40. Le infrazioni della presente legge sono denunciate all'autorità giudiziaria, e ad esse sono applicabili anche le norme stabilite dal codice penale e da quello di procedura penale. Le infrazioni alle norme circa la licenza di pesca in acque dolci, che importano pena pecuniaria ai sensi dell'art.6 del R.D. 26 marzo 1936, n. 1418⁵⁷, sono denunciate anche all'intendenza di finanza⁵⁸. In caso di commutazione delle ammende, la pena restrittiva della libertà personale non può eccedere i 30 giorni. A norma dell'art.414 del codice della marina mercantile i proprietari di battelli da pesca sono responsabili delle ammende incorse dalle persone dell'equipaggio.

41. ⁵⁹ Per le infrazioni alla presente legge ed ai relativi regolamenti per le quali è comminata la sola pena della sanzione amministrativa, prima che il decreto di condanna sia divenuto esecutivo, o quando sia stata fatta opposizione, prima dell'apertura del dibattimento innanzi all'autorità giudiziaria di primo grado, il contravventore, qualora non sia recidivo, può far domanda di oblazione, previo deposito di somma pari a metà tra il massimo ed il minimo dell'ammenda stabilita per l'infrazione commessa. La domanda di oblazione è diretta al co-

⁵⁵ Comma così sostituito dall'art.3, L. 20 marzo 1940, n. 364.

⁵⁶ Comma così modificato dall'art.6, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

⁵⁷ Trattasi della normativa sulle concessioni governative vigenti all'epoca. Ora il riferimento è alle disposizioni regionali (v. D.P.R. 1 marzo 1961, n. 121)

⁵⁸ Comma così modificato dall'art.6, R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183.

⁵⁹ Così sostituito dall'art.7 R.D.L. 11 aprile 1938 n.1183.

mandante della capitaneria di porto se trattasi di pesca in acque salse o salmastre, al Prefetto se trattasi di pesca in acque dolci. In questo ultimo caso il Prefetto richiede sulla domanda il parere del locale consorzio per la tutela della pesca, ove tale ente sia costituito nella zona. Eseguito il deposito il comandante della capitaneria di porto ovvero il Prefetto richiede, qualora occorra, gli atti del procedimento alla autorità giudiziaria e determina, entro il limite del deposito, l'ammontare della somma da pagarsi a titolo di oblazione. La stessa autorità prescrive, mediante intimazione, di eseguire il pagamento delle eventuali spese del procedimento penale entro il termine di 15 giorni, l'oblazione non ha effetto se non siasi effettuato il suddetto pagamento nel termine prescritto. La domanda di oblazione può essere respinta avuto riguardo alla particolare gravità del fatto o alla personalità del contravventore.

TITOLO II - PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI

(omesso l'intero titolo perché non riguarda la pesca nelle acque interne).

D.P.R. 2 Ottobre 1968, n. 1639
Regolamento per l'esecuzione della L. 14 luglio 1965, n. 963
concernente la disciplina della pesca marittima
(Suppl.ord. alla Gazzetta Ufficiale 25 luglio 1969 n.188)

Articolo 87. Lunghezza minima dei pesci.

Si considerano pesci allo stadio giovanile, salvo quanto disposto nell'art.93, quegli esemplari di lunghezza stabilita convenzionalmente, inferiore a 7 centimetri.

Per le seguenti specie la lunghezza è così fissata:

storione (<i>Acipenser s.p.p.</i>)	cm 60
storione lodano (<i>Huso huso</i>)	cm 100
anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>)	cm 25
spigola (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	cm 20
sgombro (<i>Scomber s.p.p.</i>)	cm. 15
palamita (<i>Sarda sarda</i>)	cm 25
tonno (<i>Thunnus thynnus</i>) ¹	cm 70
alalonga (<i>Thunnus alalunga</i>)	cm 40
tonnetto (<i>Euthynnus alletteratus</i>)	cm 30
pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)	cm 140
triglia (<i>Mullus sp.</i>) ²	cm 15
sogliola (<i>Solea vulgaris</i>) ³	cm 15
merluzzo o nasello (<i>Merluccius merluccius</i>) ⁴	cm 11
cefalo (<i>Mugil sp.</i>) ⁵	cm 20
cernia (<i>Ephinephelus sp.</i> e <i>Polvorion americanum</i>) ⁶	cm 45
orata (<i>Sparus auratus</i>) ⁷	cm 20
go (<i>Gobios ophiocephalus</i>) ⁸	cm 12
passera pianuzza (<i>Platichthys fleus</i>) ⁹	cm 15

¹ La lunghezza del tonno è stata portata a cm 70 dal D.M. 7 luglio 1980 (Gazz. Uff. 25 luglio 1980, n. 203).

² Aggiunto dal D.M. 3 agosto 1982 (Gazz. Uff. 21 agosto 1982, n. 230).

³ Aggiunto dal D.M. 3 agosto 1982 (Gazz. Uff. 21 agosto 1982, n. 230).

⁴ Aggiunto dal D.M. 3 agosto 1982 (Gazz. Uff. 21 agosto 1982, n. 230).

⁵ Aggiunto dal D.M. 5 giugno 1987, n. 250 (Gazz. Uff. 29 giugno 1987, n. 149).

⁶ Aggiunto dal D.M. 5 giugno 1987, n. 250 (Gazz. Uff. 29 giugno 1987, n. 149).

⁷ Aggiunto dal D.M. 5 giugno 1987, n. 250 (Gazz. Uff. 29 giugno 1987, n. 149).

⁸ Aggiunto dal D.M. 5 giugno 1987, n. 250 (Gazz. Uff. 29 giugno 1987, n. 149).

⁹ Aggiunto dal D.M. 5 giugno 1987, n. 250 (Gazz. Uff. 29 giugno 1987, n. 149).

Nel prodotto della pesca è tollerata la presenza di pesci aventi dimensioni inferiori a non più del 10 per cento di quelle indicate al comma precedente.

Il Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, può stabilire, su proposta del competente capo di compartimento e per comprovate esigenze connesse alla conservazione ed al miglior rendimento delle risorse viventi del mare, per ogni specie ittica, lunghezze minime superiori a quelle previste dal primo e dal secondo comma del presente articolo.

La proposta del capo di compartimento deve essere preceduta dal parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima ¹⁰.

¹⁰ Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 22 settembre 1978, n. 651 (Gazz. Uff. 25 ottobre 1978, n. 299).

Legge Regionale 10 luglio 1978 n. 23
LICENZE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE
Bollettino Ufficiale n.92 del 13/7/1978

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale promulga
La seguente legge:

Art. 1

In attuazione delle funzioni trasferite alle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 100 del DPR 24 luglio 1977 n.616, il rilascio delle licenze per la pesca nelle acque interne è disciplinato dalla presente legge.

Art.2 - Obbligo della licenza

L'esercizio della pesca nelle acque interne è subordinato al possesso della licenza - valida per tutto il territorio nazionale - da richiedersi con la procedura indicata dal successivo art.4 e seguenti.

Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre alle persone esentate ai sensi delle vigenti leggi dello Stato:

- a) il personale della Regione e degli enti locali delegato in materia di pesca o da tali enti incaricato, allorché agisce nell'esercizio delle funzioni pubbliche espressamente autorizzate;
- b) gli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;
- c) il personale degli enti pubblici che, a norma delle vigenti leggi, viene autorizzato a catturare esemplari di pesca per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti;
- d) i minori di anni 13 che esercitino la pesca con l'uso di una sola canna con o senza mulinello armato con uno o più ami.

In caso di deterioramento della licenza il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'ente locale autorizzato al rilascio.

Art. 3 - Tipi di licenza di pesca

La licenza di pesca viene rilasciata secondo uno dei seguenti tipi:

- 1) licenza di tipo A: autorizza i pescatori di professione all'esercizio di pesca nelle acque interne con l'uso di tutti gli attrezzi consentiti;
- 2) Licenza di tipo B: autorizza i pescatori dilettanti all'esercizio della pesca nelle acque interne con l'uso dei seguenti attrezzi: canne con o senza mulinello armate con uno o più ami, lenza a mano, bilancella di lato non superiore a metri 1,50 montata su palo di manovra, mazzacchera. Autorizza, inoltre, l'esercizio della pesca ricreativa con bilancione e bilancia delle misure e con le modalità indicate dalla Regione, nonché la pesca subacquea da praticarsi in apnea, esclusivamente nelle località consentite, da parte di pescatori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Art. 4 - Rilascio della licenza

Il rilascio della licenza di pesca è delegato al Comune di residenza del richiedente. Il Comune, dietro presentazione della prova dell'avvenuto versamento delle tasse e soprattasse di cui al successivo art.7, rilascia la licenza su esemplari editi dalla Regione in conformità ai modelli di cui al successivo art.11 e corrispondenti ai tipi A e B di cui al precedente articolo.

Ogni tipo di licenza deve avere una numerazione a carattere regionale e contenere i seguenti dati: cognome, nome e fotografia del titolare, data e luogo di nascita, indirizzo, numero di codice attribuito dalla Regione al titolare e, per la licenza di tipo B, la professione.

Art. 5 - Rilascio delle licenze di tipo A

Chi richiede la licenza di tipo A è tenuto a dimostrare di essere iscritto negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla legge dello Stato 13 marzo 1958, n. 250, su esame della commissione costituita presso la Provincia.

Sono esenti dall'obbligo dell'iscrizione negli elenchi di cui al comma precedente i pescatori di professione pensionati.

Chi, in possesso di licenza di tipo A, pescatore di mestiere, avvii un'altra attività nel corso di validità della licenza stessa, è tenuto entro trenta giorni dall'inizio della nuova attività, a comunicarla all'amministrazione comunale competente ed alla commissione provinciale di cui alla legge 13 marzo 1958, n.250, perché si valuti se la nuova attività comporti modifica del carattere esclusivo o prevalente

richiesto dall'art. 1 della legge sopraddetta.

Ai minori di anni 18 e maggiori di anni 14 che richiedono l'autorizzazione alla pesca professionale, ove vi sia l'assenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, viene rilasciata la licenza di A che consente di esercitare la pesca in collaborazione e sotto la responsabilità di altro pescatore di professione.

In tal caso, sulla licenza rilasciata al minore di anni 18 viene apposta la scritta "Apprendista".

Art. 6 - Durata della licenza di pesca.

Le licenze di pesca dei tipi A e B hanno la durata di sei anni a partire dal giorno del rilascio.

Art. 7 - Tasse e soprattasse

Le tasse e le soprattasse per l'esercizio della pesca nelle acque interne sono quelle indicate dalle vigenti norme regionali sulla disciplina delle concessioni regionali.

L'esercizio della pesca non è consentito quando il pescatore, anche se munito di licenza, non è in regola con il versamento delle tasse e soprattasse di cui al precedente primo comma. La ricevuta del versamento deve essere esibita, unitamente alla licenza, ad ogni richiesta del personale di vigilanza.

Il versamento è valido per un periodo di giorni 365, decorrente dal giorno corrispondente a quello di rilascio della licenza, e non è dovuto qualora non si eserciti la pesca durante detto periodo.

L'introito delle tasse e delle soprattasse di cui al primo comma viene destinato dalla Regione ad incrementare la fauna ittica nelle acque interne pubbliche, alla organizzazione della vigilanza, allo sviluppo delle attività tecnico-amministrative, sportive e ricreative, alla promozione dell'educazione sportiva, faunistica e peschiera delle popolazioni e dei pescatori, nonché alla promozione delle altre attività inerenti il settore del tempo libero.

Art. 8 - Sanzioni

[Omissis] ^(*)

(*) NOTA: Sostituiti da quanto previsto all'art. 16 della L.R. 11/93

Art. 9 - Sospensioni e Revoche
[Omissis] (*)

NORME TRANSITORIE

Art. 10 - I pescatori in possesso della licenza A che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non siano iscritti negli elenchi di cui alla legge dello Stato 13 marzo 1958 n. 250, o che comunque non esercitino la pesca di mestiere quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, sono tenuti a restituire la licenza stessa alla competente amministrazione provinciale alla prima scadenza della concessione annuale.

La mancata restituzione del documento entro il termine suddetto comporta l'irrogazione al titolare della licenza di una sanzione amministrativa da L. 30.000 (pari a 15 EUR) a L. 100.000 (pari a 51 EUR) secondo le norme della legge regionale 2 settembre 1976 n. 41.

Art.11 - La Giunta regionale, con proprio provvedimento, emana direttive circa l'organizzazione e il coordinamento degli enti locali in merito al rilascio e alla registrazione delle licenze, la registrazione delle infrazioni, e quant'altro inerente al servizio. Stabilisce inoltre i modelli delle licenze e le modalità per l'attribuzione del numero di codice.

Fino al momento della emanazione delle direttive di cui al comma precedente, le amministrazioni provinciali continuano a rilasciare le licenze di pesca, secondo i modelli vigenti modificati in conformità al disposto del precedente art. 3.

Le licenze in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge rimangono valide fino alla scadenza, salvo il disposto del precedente articolo 10.

La presente legge regionale verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 10 luglio 1978

LANFRANCO TURCI

Legge Regionale 22 febbraio 1993 n.11
**TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAZIONE
DELLA PESCA IN EMILIA ROMAGNA**
Bollettino Ufficiale n.16 del 25/2/1993

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI ED ORGANIZZATIVE

Art.1 - Principi

1. La Regione Emilia Romagna con la presente legge tutela la fauna ittica e regola l'esercizio della pesca nell'ambito delle funzioni spettanti alle Regioni e alle Province in ogni bacino idrografico; ciò nel quadro delle politiche di salvaguardia degli ecosistemi acquatici e di promozione di azioni di conservazione e riequilibrio biologico.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle acque interne, comprese quelle del demanio marittimo delimitate dal DPR 2 ottobre 1968 n.1639.
2. Sono considerate interne, agli effetti della presente legge, le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi della laguna, dei bacini, dei canali e dei fiumi.

Art. 3 - Compiti e funzioni dell'associazionismo

- 1) La Regione promuove la partecipazione delle associazioni piscatorie riconosciute e delle associazioni di protezione ambientale:
 - a) alla programmazione e alla gestione ittica, attraverso le commissioni tecniche previste dalla presente legge;
 - b) alle funzioni di vigilanza svolte dalla provincia attraverso i propri aderenti abilitati;
 - c) alla salvaguardia della salubrità delle acque, anche in relazione ed unitamente ai sistemi di monitoraggio ambientale.
- 2) La Regione e le Province determinano, per i rispettivi ambiti, le modalità

specifiche con cui si realizzano le partecipazioni e le collaborazioni delle associazioni di cui al comma 1 e le risorse finanziarie da destinare al rimborso delle spese da esse sostenute per le prestazioni programmate.

- 3) Ai fini del riconoscimento regionale le associazioni piscatorie debbono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) non perseguire fini di lucro;
 - b) essere presenti in almeno quattro province con numero minimo di quattro società di base, oppure annoverare almeno duemila associati muniti di licenza di pesca ed organizzati a livello regionale;
 - c) avere ordinamento democratico e stabile organizzazione a tutela degli interessi dei pescatori

Art. 4 Organismi di gestione e di consulenza

1. Sono istituiti i seguenti organismi:
 - a) Commissione tecnica regionale per la fauna ittica e per la pesca (Commissione ittica regionale);
 - b) Commissioni tecniche di bacino idrografico per la gestione tecnica della fauna ittica e della pesca (Commissioni ittiche di bacino).
2. La Commissione ittica regionale, nominata dalla Giunta Regionale, ha il compito di formulare proposte ed esprimere pareri:
 - a) sulla legislazione regionale nella materia;
 - b) sulla proposta di piano ittico regionale e sulla pianificazione regionale che abbia attinenza con la gestione della fauna ittica;
 - c) sui programmi di produzione, ricerca e sperimentazione, finalizzati in particolare alla conservazione del patrimonio ittico regionale;
 - d) sui programmi di aggiornamento del personale tecnico e di informazione, finalizzati alla conoscenza delle specie ittiche presenti ed alle conseguenti attività gestionali;
 - e) su ogni altro argomento proposto dagli organi regionali.
3. La Commissione ittica regionale ha altresì il compito di promuovere e coordinare l'impegno delle associazioni di cui all'art. 3 nella realizzazione del piano ittico regionale.
4. Le Commissioni ittiche di bacino sono nominate dalle Province. Qualora si tratti di bacino interprovinciale, alla nomina della Commissione provvede la provincia nel cui territorio rientra la maggior parte del bacino idrografico per

- la gestione ittica, garantendo almeno un rappresentante a tutte le Province interessate.
5. Le Commissioni di cui al comma 4 partecipano alla elaborazione ed alla realizzazione dei programmi ittici degli ambiti territoriali di competenza, formulano proposte di intervento ed esprimono pareri in ordine:
 - a) alle modalità di attuazione ed alle eventuali integrazioni del piano ittico regionale nel bacino di competenza e nelle zone ittiche di gestione in esso ricomprese;
 - b) alle iniziative tecnico-formative inerenti all'intero bacino ed ai collegamenti operativi con i sistemi di monitoraggio.
 6. Le Commissioni ittiche di bacino hanno altresì compiti di coordinamento dei programmi delle zone ittiche di gestione e di controllo tecnico delle attività gestionali svolte dalle Commissioni ittiche di zona, ove costituite.
 7. Le spese di funzionamento delle Commissioni ittiche cui al presente articolo sono a carico della Regione.
 8. Le Province, per scopi di coordinamento degli organismi di gestione operanti nell'ambito territoriale di competenza e per scopi di consultazione generale in materia di pesca nelle acque interne, convocano congiuntamente le Commissioni Ittiche di bacino.

Art. 5 - Composizione della Commissione ittica regionale e delle Commissioni ittiche di bacino

1. La Commissione ittica regionale è costituita da:
 - a) l'Assessore regionale competente, o un suo delegato, che la presiede;
 - b) il Dirigente del Servizio regionale competente;
 - c) tre esperti in programmazione o gestione degli ecosistemi acquatici e/o della pesca oppure in biologia delle specie ittiche, designati dalla Giunta regionale;
 - d) quattro rappresentanti designati dalle associazioni di pesca sportiva riconosciute maggiormente rappresentative;
 - e) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute maggiormente rappresentative;
 - f) un rappresentante delle associazioni dei pescatori ricreativi;
 - g) un rappresentante delle associazioni dei pescatori professionali;
 - h) un esperto designato dall'Unione regionale delle bonifiche dell'Emilia Ro-

- magna.
2. Svolge le funzioni di segretario il dirigente dell'ufficio regionale competente.
 3. Le Commissioni ittiche di bacino sono costituite da:
 - a) l'Assessore provinciale competente, o un suo delegato, scelto tra i componenti della Commissione ittica di bacino, che la presiede;
 - b) un dirigente dell'ufficio provinciale competente indicato dalla provincia;
 - c) tre esperti designati dalle Province territorialmente interessate;
 - d) quattro esperti designati dalle associazioni dei pescatori riconosciute maggiormente rappresentative;
 - e) due esperti designati dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute maggiormente rappresentative;
 - f) i coordinatori delle Commissioni ittiche di zona;
 - g) un esperto designato dalle associazioni dei pescatori professionali e ricreativi qualora siano presenti nel bacino;
 - h) un rappresentante dei consorzi di bonifica territorialmente competenti;
 - i) un rappresentante designato dall'Autorità di bacino istituita ai sensi della Legge 18 maggio 1989 n. 183 territorialmente interessata.
 4. Le funzioni di segretario sono svolte da un collaboratore dell'Amministrazione provinciale competente.
 5. Le Commissioni ittiche, regionali e di bacino, durano in carica cinque anni.
 6. La Regione può procedere alla costituzione della Commissione ittica regionale anche in assenza di tutte le prescritte segnalazioni.
 7. Qualora nel bacino ittico siano compresi corsi d'acqua ricadenti nel territorio di altre regioni, alla riunione della Commissione sono invitati un rappresentante designato dalla provincia territorialmente competente ed un rappresentante delle associazioni piscatorie locali riconosciute.
 8. La Provincia può procedere alla costituzione della Commissione di bacino anche in assenza di tutte le prescritte segnalazioni.
 9. In caso di inadempienza o violazione delle norme prescritte, la Provincia può sciogliere la Commissione di bacino.

Art. 6 - Commissioni di gestione delle zone ittiche

1. La Provincia promuove, ove sussistano le condizioni, la costituzione di Commissioni di gestione delle zone ittiche di cui all'art.11.
2. La Provincia definisce gli ambiti territoriali su cui operano le Commissioni

ittiche sulla base di criteri funzionali alla gestione tecnica ed alla partecipazione dei pescatori.

3. Le Commissioni di gestione delle zone ittiche hanno le seguenti funzioni:
 - a) elaborare la proposta di programma della zona ittica in cui operano;
 - b) propone eventuali modifiche limitative alla regolamentazione dei periodi e degli attrezzi di pesca, del loro uso e dei prelievi delle specie ittiche;
 - c) coordinare l'impegno delle associazioni e organizzare la partecipazione volontaria dei pescatori alla tutela della salubrità delle acque;
 - d) segnalare tempestivamente alle autorità competenti le situazioni di emergenza e gli scarichi abusivi;
 - e) collaborare con la Provincia nella organizzazione della vigilanza volontaria sulla pesca sportiva, ricreativa e professionale;
 - f) organizzare la partecipazione volontaria delle operazioni tecniche di gestione e particolarmente di immissione del pesce e di ripristino ambientale programmate dalla Provincia;
 - g) provvedere alla periodica consultazione dei pescatori e curare l'informazione sui programmi di intervento e sulle finalità perseguite;
 - h) promuovere la partecipazione alle attività gestionali anche dei pescatori residenti nei comuni di altre regioni territorialmente interessati al bacino idrografico;
 - i) organizzare, su richiesta dell'Autorità di bacino - organo di protezione civile - la partecipazione volontaria dei pescatori alla vigilanza sugli argini e sulle opere durante le situazioni di emergenza, nonché gli interventi eventualmente richiesti dall'Ente di bonifica.
4. Le Commissioni di gestione delle zone ittiche sono composte:
 - a) da quattro a otto rappresentanti delle associazioni piscatorie di cui all'art.3, aderenti a società presenti nella zona ittica;
 - b) da un esperto designato dalle associazioni piscatorie di cui all'art.3, aderenti a società presenti nella zona ittica;
 - c) dal collaboratore e dall'esperto indicato al comma 8.
5. I componenti durano in carica cinque anni e possono essere sostituiti prima della scadenza o riconfermati.
6. Le Commissioni di gestione delle zone ittiche sono organismi privati senza finalità di lucro.
7. Ogni Commissione si dota di norme interne di funzionamento che sono tra-

- smesse alla Commissione ittica di bacino per l'approvazione.
8. Accertata la regolare composizione della Commissione, la Provincia maggiormente interessata alla zona ittica designa un proprio collaboratore, con il compito di svolgere le funzioni di collegamento con l'Amministrazione e designa altresì un esperto in igiene ambientale d'intesa con l'Unità sanitaria locale territorialmente competente.
 9. Il coordinatore della Commissione di gestione della zona ittica è eletto nella seduta di insediamento e scelto di norma fra i rappresentanti delle associazioni piscatorie.
 10. L'attività propositiva e gestionale della Commissione di gestione della zona ittica è sottoposta al coordinamento della Commissione ittica di bacino.
 11. Qualora nella zona ittica siano compresi corsi d'acqua ricadenti nel territorio di altra provincia alle riunioni è invitato un rappresentante delle associazioni piscatorie riconosciute presenti nell'ambito territorialmente interessato;
 12. Quando non risultino attuate tempestivamente le attività gestionali programmate, la Provincia, sentita la Commissione ittica di bacino, provvede nelle forme ritenute idonee alla realizzazione degli obiettivi perseguiti.
 13. In caso di inadempienza o violazione delle norme prescritte, la Provincia, può sciogliere la Commissione ittica di zona.

TITOLO II - PROGRAMMAZIONE

Art. 7 - Piano ittico regionale

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 17 della Legge 18 maggio 1989, n.183, sentite le Province territorialmente competenti, definisce il rilievo ambientale e socio - economico che ogni corso d'acqua naturale assume in relazione alle presenze ittiche e all'esercizio della pesca, trasmettendo le valutazioni alle competenti Autorità di bacino.
2. Il Piano ittico regionale è lo strumento con cui la Regione promuove ed orienta, nei bacini idrografici, la conservazione, l'incremento e il riequilibrio biologico delle specie ittiche, d'interesse ambientale e piscatorio, mediante:
 - a) la salvaguardia delle caratteristiche fisico - chimiche delle acque, anche in riferimento alla direttiva CEE vigente in materia;
 - b) la tutela ed il ripristino delle specie ittiche tipiche di ogni bacino idrografico di cui all'art.8;

- c) le iniziative di ricerca finalizzata;
 - d) le iniziative di informazione e formazione culturale e tecnica;
 - e) i criteri di indirizzo per i programmi provinciali di cui all'art.10.
3. Il Piano ittico regionale si articola in piani di bacino ittico approvati dalle Province sentite le Commissioni territorialmente competenti. Il piano di bacino individua altresì la forma di controllo da attuare.
 4. Nel Piano sono stabiliti i criteri e le modalità di finanziamento delle funzioni e delle attività esercitate dalle Province e dalle Commissioni di gestione ittica.
 5. Il Piano ha durata quinquennale ed è finalizzato con gli introiti delle tasse di concessione regionale per l'esercizio della pesca sulla base di apposita previsione nella legge del bilancio.
 6. Il rilievo ambientale delle acque nei canali di bonifica non impedisce l'esercizio delle finalità idrauliche ed irrigative attribuite all'ente competente.

Art. 8 - Bacini per la gestione delle zone ittiche e zone ittiche omogenee

1. La Giunta regionale delimita i bacini idrografici per la gestione ittica di propria competenza, con i criteri fissati dall'art.1 della Legge 18 maggio 1989 n. 183.
2. La Giunta regionale, ognuno dei bacini di cui al comma 1 su proposta delle Province territorialmente competenti provvede altresì alla delimitazione delle zone omogenee per la gestione ittica.
3. Le diverse zone sono individuate tenendo conto delle caratteristiche e delle potenzialità ambientali indicate dalla carta ittica regionale, di cui all'art.9, facendo riferimento alle seguenti specie tipiche:
 - a) zona "A": specie ittiche delle acque interne, specie marine presenti nelle acque salmastre e nel corso del Po;
 - b) zone "B" e "C": Ciprinidi ed in particolare Cavedano (*Leuciscus cephalus caveda*), Barbo (*Barbus barbus*), Luccio (*Exos lucius*), Tinca (*Tinca tinca*), Carpa (*Cyprinus carpio*), Lasca (*Chondrostoma toxostoma*), Anguilla (*Anguilla anguilla*) ed altre;
 - c) zona "D": Salmonidi, Timallidi ed in particolare Trota (*Salmo trutta fario*) e Temolo (*Thimallus thimallus*).
4. Le Province coordinano le proprie funzioni per le attività nei bacini per la gestione ittica. La Regione promuove le necessarie intese con le altre Regioni per la gestione e la regolazione della pesca nei bacini di rilievo nazionale ed interregionale classificati dalla Legge 18 maggio 1989, n. 183.

Art. 9 - Carta ittica regionale

1. La Carta ittica regionale, articolata per bacini e sub-bacini idrografici, è la base per l'elaborazione del piano regionale e dei programmi quinquennali provinciali nonché per la predisposizione degli interventi di bacino e di zona a cura delle competenti Commissioni tecniche.
2. La Carta ittica descrive le caratteristiche fisico-biologiche, le attitudini e le vocazioni bio-genetiche dei corsi d'acqua, definisce i criteri di scelta della specie ittiche nonché degli interventi di ripopolamento e di riequilibrio ambientale per la conservazione delle specie tipiche.
3. La Carta ittica è approvata dalla Giunta regionale che provvede ad aggiornarla prima della scadenza di ogni piano ittico regionale, sulla base di appositi programmi di ricerca, con la collaborazione delle Province e delle Commissioni di bacino. La Carta ittica è trasmessa alle Autorità di bacino.
4. La Carta ittica regionale ed i relativi aggiornamenti vengono divulgati nelle forme più opportune di diffusione anche su richiesta delle associazioni o di altri organismi interessati.

Art. 10 - Programmi ittici provinciali

1. Le Province, nell'ambito del piano ittico regionale e dei piani di bacino, esercitano le funzioni ad esse attribuite mediante l'adozione di programmi quinquennali degli interventi. I programmi sono trasmessi alla Regione ed alla Autorità di bacino.
2. Il programma quinquennale indica:
 - a) le specie ittiche la cui presenza deve essere conservata o ricostituita;
 - b) le specie ittiche di cui è consentita la pesca, e le forme di ripopolamento delle stesse;
 - c) le zone di gestione ittica di cui al comma 2 dell'art.6;
 - d) gli strumenti da adottare per la conservazione della fauna ittica e le immissioni integrative da compiere a ripiano dei prelievi programmati o delle deficienze rilevate nella composizione delle popolazioni ittiche esistenti nelle diverse zone omogenee;
 - e) le forme di controllo o sostitutive con cui le province soprintendono o provvedono al regolare svolgimento degli interventi e delle funzioni di competenza;
 - f) le forme in cui verranno emanate e rese pubbliche le norme per la gestio-

- ne, la pesca e al conservazione del patrimonio ittico;
- g) le risorse finanziarie per la realizzazione delle attività gestionali programmate.
3. Gli interventi annuali conseguenti sono adottati dalle Province sulla base delle proposte formulate dalle Commissioni ittiche di bacino e di zona ove costituite.

Art. 11 - Programmi delle zone di gestione ittica

1. Il programma annuale di ciascuna zona di gestione ittica, elaborato in attuazione del piano ittico quinquennale dalla rispettiva Commissione ittica di zona, ove costituita, indica:
- a) le specie di interesse gestionale presenti nei corsi d'acqua della zona e le forme di conservazione naturale di ciascuna specie;
 - b) le zone di protezione della fauna ittica di cui all'art.12;
 - c) l'entità dei ripopolamenti integrativi e le scelte tecniche relative;
 - d) l'organizzazione delle prestazioni volontarie;
 - e) le funzioni e l'apporto collaborativo delle associazioni, nonché le forme di riconoscimento delle prestazioni volontarie organizzate.
2. I programmi, sentite le Commissioni di bacino cui sono inviati per il coordinamento, sono approvati dalle Province interessate.
3. Le proposte di programma, riferite ai canali di bonifica, sono preventivamente sottoposte alla valutazione dell'Ente interessato. Il giudizio ricevuto è trasmesso alla Commissione di bacino ed alla Provincia competente.

TITOLO III - CONSERVAZIONE DELLA FAUNA ITTICA E DELL'AMBIENTE

Art. 12 - Zone di protezione della fauna ittica

1. La Provincia, sentite le Commissioni ittiche di bacino o su proposta delle stesse, istituisce "zone di ripopolamento e frega", "zone di protezione integrale" e "zona di protezione delle specie ittiche".
2. La gestione delle zone di ripopolamento e frega, istituite nelle località dove la specie di interesse gestionale svolgono le fasi essenziali del ciclo biologico, è finalizzata a:
- a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;
 - b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie itti-

- che immesse per il ripopolamento del corso d'acqua;
- c) fornire, mediante cattura, specie ittiche per il ripopolamento di altri tratti o corsi d'acqua.
3. Le zone di protezione integrale e le zone di protezione delle specie ittiche sono istituite e gestite in corsi d'acqua, o in una parte di essi, che abbiano notevole rilievo naturalistico ed ambientale, e nei rivi secondari dove esistano condizioni ittogeniche favorevoli o presenza di specie o varietà ittiche autoctone di rilevante pregio e rarità, allo scopo di salvaguardarne la presenza e l'incremento naturale.
 4. Nelle zone di cui al comma 1, contrassegnate a cura della competente Commissione ittica di zona, a norma del regolamento regionale di cui all'art.16, comma 6, l'esercizio della pesca e le attività di disturbo o danneggiamento delle specie ittiche sono vietati.
 5. La cattura delle specie ittiche nelle zone di divieto è autorizzata, a scopo di ripopolamento delle acque interne, con provvedimento del Presidente della Provincia, sentita la Commissione ittica, di bacino o su proposta della stessa. Il provvedimento determina, d'intesa con le altre Province territorialmente interessate al bacino idrografico, le modalità del prelievo tali da escludere turbative ambientali e indica la destinazione del catturato.
 6. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) sanzione pecuniaria da Lire 150.000 (*pari a 77 EUR*) a Lire 1.500.000 (*pari a 774 EUR*) e sospensione della licenza di pesca per un periodo da quattro a dodici mesi per le violazioni riferite al comma 4;
 - b) sanzione pecuniaria da Lire 500.000 (*pari a 258 EUR*) a Lire 5.000.000 (*pari a 2.582 EUR*) e sospensione della licenza di pesca per un periodo da dodici a trentasei mesi per le violazioni riferite al comma 5.

Art. 13 - Tutela della fauna ittica

1. L'immissione nelle acque interne di specie ittiche estranee alla fauna locale è vietata. La Giunta regionale può consentire motivate deroghe al divieto.
2. Le specie ittiche appartenenti alla fauna locale di cui è consentito il ripopolamento, l'immissione per la pesca a pagamento e l'allevamento, sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.
3. Il Presidente della Provincia, al fine di tutelare l'igienicità delle acque desti-

nate al fabbisogno potabile, ovvero per ragioni di pubblico interesse, con atto modificato, sentite le Commissioni ittiche di bacino e di zona competenti, può:

- a) limitare o vietare l'attività di pesca e l'uso di attrezzi, la quantità e la varietà delle esche, anche mediante l'istituzione di zone a regime speciale di pesca;
- b) autorizzare la cattura di specie ittiche per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, mediante interventi organizzati dalla provincia o da istituti di ricerca;
- c) autorizzare, limitatamente al periodo 1 febbraio - 10 giugno di ogni anno, pescatori muniti di licenza di pesca professionale a catturare, nelle acque della zona A non soggette a divieto di pesca, le specie ittiche delle quali è ammessa la pesca, ancorché di misura inferiore a quella consentita, mantenendo il pescato in vivo.

Gli atti del Presidente della Provincia devono essere trasmessi alle Commissioni di bacino e di zona competenti ed adeguatamente pubblicizzati.

4. Per le violazioni dalle disposizioni del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) sanzioni pecuniarie da Lire 500.000 (*pari a 258 EUR*) a Lire 5.000.000 (*pari a 2.582 EUR*) e sospensione della licenza di pesca da dodici mesi a trentasei mesi per la violazione del disposto di cui al comma 1;
 - b) sanzioni pecuniarie da Lire 1.000.000 (*pari a 516 EUR*) a Lire 6.000.000 (*pari a 3.098 EUR*) e sospensione della licenza di pesca da otto a ventiquattro mesi per gli interventi di cui al comma 3 compiuti senza le prescritte autorizzazioni;
 - c) sanzioni pecuniarie da Lire 150.000 (*pari a 77 EUR*) a Lire 1.500.000 (*pari a 774 EUR*) e sospensione della licenza di pesca da tredici a ventiquattro mesi per le violazioni compiute nell'esercizio delle attività autorizzate.

Art. 14 - Salvaguardia delle condizioni sanitarie delle specie ittiche

1. Le immissioni di specie ittiche devono essere effettuate a cura delle Commissioni ittiche di zona, o comunque sentito il parere delle stesse se costituite nell'ambito degli orientamenti del Piano Ittico regionale, nonché delle compatibilità risultanti dalla Carta ittica regionale ed essere autorizzate dal Presidente della provincia, previa certificazione sanitaria.

2. Gli interventi tecnici e sanitari adottati dal Sindaco, sentito il Servizio Veterinario dell'Unità sanitaria locale, a salvaguardia del patrimonio ittico, ivi compreso il divieto assoluto di pesca, a norma degli artt.5 e 22 della L.R. n.4 maggio 1982, n. 19, devono essere comunicati ai Servizi regionali interessati, alle Province, ai Comuni, nonché alle Commissioni ittiche di bacino e di zona territorialmente competenti.
3. La Giunta regionale promuove l'aggiornamento tecnico-scientifico, nella materia, dei veterinari incaricati dalle Unità sanitarie locali, ai fini dell'attuazione del Titolo III della L.R. n.19 del 1982.
4. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) sanzione pecuniaria da Lire 500.000 (*pari a 258 EUR*) a Lire 5.000.000 (*pari a 2.582 EUR*), revoca delle autorizzazioni e sospensione della licenza di pesca per un periodo da otto a ventiquattro mesi per le immissioni compiute da soggetti diversi dalle Commissioni di gestione delle zone ittiche e/o in contrasto con il Piano Ittico regionale;
 - b) sanzione pecuniaria da Lire 1.000.000 (*pari a 516 EUR*) a Lire 6.000.000 (*pari a 3.098 EUR*) per le immissioni compiute senza la prescritta autorizzazione e/o senza il controllo sanitario;
 - c) sanzione pecuniaria da Lire 500.000 (*pari a 258 EUR*) a Lire 5.000.000 (*pari a 2.582 EUR*) e sospensione della licenza di pesca per un periodo da otto a ventiquattro mesi per le violazioni ai divieti ed ai provvedimenti tecnico-sanitari di cui al comma 2.

Art. 15 - Segnalazione degli interventi in alveo che determinano turbative delle specie ittiche nell'habitat naturale

1. Con riferimento al rilievo ambientale di cui all'art.7, l'Autorità di bacino dà notizia alle Province territorialmente competenti dell'inizio dei lavori nell'alveo dei corsi d'acqua che possono determinare turbative dell'habitat naturale, affinché esse possano disporre le misure necessarie alla salvaguardia delle specie ittiche di interesse ambientale.
2. I coordinatori delle Commissioni ittiche di bacino e di zona sono tenuti a segnalare ai competenti Servizi regionali o provinciali, per la comunicazione formale alla Autorità di bacino, i progetti di opera, gli interventi tecnici e le opere in corso che possono determinare o determinano danno al patrimonio

ittico o squilibri nei biotopi di interesse ambientale. Delle segnalazioni compiute i coordinatori devono dare immediata comunicazione anche agli altri Enti locali interessati.

3. In particolare debbono essere segnalate:
 - a) la messa in secca di corsi d'acqua e di bacini senza che siano stati attuati i preventivi interventi per il recupero o la salvaguardia delle specie ittiche in genere;
 - b) l'estrazione di materiali inerti nel letto del corso d'acqua o in località comunicanti;
 - c) la concessione di nuove derivazioni d'acqua al limite del mantenimento del flusso d'acqua essenziale per consentire la continuità dell'habitat delle specie tipiche della zona;
 - d) le opere di sbarramento, di interesse pubblico o privato, predisposte senza la previsione delle strutture idonee a consentire la risalita delle specie ittiche che nel corso d'acqua compiono il proprio ciclo biologico naturale;
 - e) le situazioni di emergenza nel corso d'acqua provocate da cause naturali, artificiali o da scarichi abusivi.
4. La Regione o le Province esercitano le azioni loro spettanti anche con riferimento al rilievo ambientale del corso d'acqua.

TITOLO IV - ESERCIZIO DELLA PESCA

Art. 16 - Esercizio della pesca

1. E' considerato esercizio della pesca ogni azione tesa alla cattura di specie ittiche.
2. L'esercizio della pesca è consentito a coloro che siano in possesso della prescritta licenza di pesca in corso di validità ed in regola con gli adempimenti previsti dalle norme regionali.
3. I pescatori che intendono esercitare la pesca nelle zone classificate "D" devono munirsi del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture di salmonidi e timallidi.
4. La Giunta regionale può prescrivere l'adozione di analogo tesserino per la pesca in altre zone ittiche. La prescrizione regionale deve essere proposta dalla Provincia competente, sentito il parere della Commissione di bacino.
5. I tesserini di pesca controllata vengono rilasciati dai Comuni territorialmente

interessati, anche attraverso le associazioni piscatorie, secondo le direttive emanate dalla Giunta regionale. I Comuni, anche attraverso le associazioni piscatorie, provvedono al ritiro dei tesserini di cui ai commi 3 e 4, ai fini del conteggio delle presenze e dei prelievi di pesca.

6. Gli attrezzi di pesca, le modalità d'uso, i periodi di pesca delle diverse specie e le disposizioni integrative ed attuative dell'esercizio di pesca, sono indicati dal regolamento di esecuzione della presente legge;
7. La Giunta regionale, sentite le province territorialmente interessate ai bacini idrografici che in tutto o nella maggior parte ricadono nel loro territorio, su proposte delle Commissioni ittiche di bacino, determina:
 - a) gli orari di esercizio;
 - b) la misura dei pesci di cui è consentita la cattura, e gli eventuali limiti quantitativi alle catture giornaliere e stagionali;
 - c) le forme di rilevazione delle catture individuali e delle presenze piscatorie;
 - d) il quantitativo delle esche e delle pasture pronte all'uso consentito a ciascun pescatore;
 - e) le modalità di consegna e di uso dei tesserini di pesca controllata, nonché gli adempimenti richiesti per il rilascio e la restituzione al termine della stagione di pesca;
 - f) quanto altro possa essere necessario per regolare i prelievi mediante la pesca.
8. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) sanzione pecuniaria da Lire 150.000 (*pari a 77 EUR*) a Lire 900.000 (*pari a 464 EUR*), sequestro e confisca degli attrezzi e del pescato, per l'esercizio della pesca senza la prescritta licenza e senza il tesserino quando previsto, oppure per avere ritirato più di tesserino senza averne dato notizia alla Provincia;
 - b) sanzione pecuniaria da Lire 25.000 (*pari a 12 EUR*) a Lire 75.000 (*pari a 38 EUR*) per coloro che, pur essendo in possesso di licenza di pesca, non sono in grado di esibirla agli agenti di vigilanza, ma la presentano all'apposito ufficio della Provincia entro il termine di quindici giorni. Decorso infruttuosamente tale termine si applicano le disposizioni di cui alla lettera a);
 - c) sanzione pecuniaria da Lire 200.000 (*pari a 103 EUR*) a Lire 1.200.000

(*pari a 619 EUR*), nonché mancata concessione della licenza per un ulteriore periodo di dodici mesi, se il titolare non ne risulta in possesso in conseguenza di una precedente sanzione amministrativa.

Art. 17 - Divieti

1. Sono vietate:
 - a) la pesca con le mani, la pesca subacquea e la pesca in acque ghiacciate;
 - b) la pesca con sostanze esplosive, tossiche, inquinanti ed anestetiche o con l'impiego della corrente elettrica;
 - c) la pesca con attrezzi diversi da quelli autorizzati o con mezzi aventi misure o usati con modalità non consentite dalla presente legge;
 - d) la pesca con l'ausilio di fonti luminose, ad esclusione del galleggiante luminoso e delle piccole luci di servizio previste dal regolamento regionale, purché non servano in alcun modo quale richiamo per il pesce;
 - e) la pesca e la pasturazione con sangue ovvero con miscele contenenti sangue;
 - f) la pesca con la disponibilità di esche, o pasture pronte all'uso, superiore o diversa da quelle consentite;
 - g) la pesca o comunque la collocazione di reti od altri attrezzi, ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture simili, dalle macchine idrauliche, dalle cascate, a monte ed a valle dei mulini e dalle opere di difesa dei ponti e dalle dighe di sbarramento;
 - h) la pesca a strappo con canna o lenza a mano armate di ancoretta anche se priva di esca.
2. E' fatto altresì divieto, per la salvaguardia della integrità dell'ambiente, di abbandonare esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze o di immettere rifiuti nelle acque.
3. Nei tratti di rispetto, di cui alla lettera g) del comma 1, possono esercitare la pesca, previa apposita autorizzazione rilasciata dalla Provincia, i portatori di handicap o grandi invalidi che, per effetto delle loro menomazioni fisiche, non possono percorrere le rive dei corsi d'acqua.
4. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) sanzione pecuniaria da Lire 200.000 (*pari a 103 EUR*) a Lire 1.200.000

- (*pari a 619 EUR*) per l'esercizio della pesca subacquea, della pesca con le mani o con attrezzi diversi da quelli autorizzati;
- b) sanzione pecuniaria da Lire 50.000 (*pari a 25 EUR*) a Lire 300.000 (*pari a 154 EUR*) per la pesca in acque ghiacciate o con mezzi aventi misura o usati con modalità non consentite dalla presente legge;
 - c) sanzione pecuniaria da Lire 500.000 (*pari a 258 EUR*) a Lire 5.000.000 (*pari a 2.582 EUR*), salvo che il fatto non costituisca reato, e revoca della licenza di pesca, oltre il sequestro e la confisca degli attrezzi e del pescato, per le violazioni al disposto di cui al comma 1, lettera b);
 - d) sanzione pecuniaria da Lire 100.000 (*pari a 51 EUR*) a Lire 600.000 (*pari a 309 EUR*) e sospensione della licenza di pesca da quattro a dodici mesi per le violazioni al disposto di cui al comma 1, lettera f);
 - e) sanzione pecuniaria da Lire 100.000 (*pari a 51 EUR*) a Lire 600.000 (*pari a 309 EUR*) per le violazioni al disposto di cui al comma 1, lettere d), e), g) ed h);
 - f) sanzione pecuniaria da Lire 50.000 (*pari a 25 EUR*) a Lire 500.000 (*pari a 258 EUR*) per le violazioni al disposto di cui al comma 2).

TITOLO V

GESTIONE DELLA FAUNA ITTICA E PESCA NELLE ACQUE DI BONIFICA

Art. 18 - Classificazione delle acque di bonifica

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Provincia territorialmente interessata, sentiti gli Enti di cui alla L.R. 2 agosto 1984, n. 42 che hanno in gestione le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione e comunque di bonifica, individua i corsi d'acqua in cui l'esercizio della pesca è vietato, in quanto arreca danno agli impianti ed alle strutture tecniche di esercizio.
2. Nel contesto delle zone omogenee di cui all'art.8, comma 2, la Giunta regionale, su proposta delle Province interessate, classifica le acque di bonifica includendole nelle zone "A", "B", "C" o "D" in cui sono ricompresi i corsi d'acqua naturali collegati;
3. Per l'inosservanza del divieto di pesca di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria da Lire 100.000 (*pari a 51 EUR*) a Lire 600.000 (*pari a 309 EUR*) e la sospensione della licenza di pesca da quattro a dodici mesi.

Art. 19 - Gestione e tutela della fauna ittica

1. La gestione ittica delle acque di bonifica avviene nel rispetto della sicurezza idraulica e dell'esercizio irriguo e dell'ambito del piano della Commissione di bacino in cui le acque stesse risultano comprese. Detta gestione viene svolta mediante una sottocommissione costituita nell'ambito della Commissione ittica di zona competente. Della sottocommissione fa parte un esperto di ciascuno degli enti di bonifica territorialmente competenti.
2. La Regione e le Province, nell'ambito del Piano ittico regionale e dei programmi provinciali, programmano, d'intesa con gli enti di bonifica territorialmente competenti, gli interventi di ripopolamento ittico dei canali e, dove possibile, di diserbo biologico dei medesimi mediante l'immissione di idonee specie di fauna ittica.

Art. 20 - Variazione del regime idraulico

1. Nell'esercizio dell'attività di scolo delle acque e di irrigazione, gli enti di bonifica procederanno alla effettuazione delle manovre idrauliche, necessarie al funzionamento ed alla manutenzione delle opere di bonifica, individuando, d'intesa con la provincia, le misure possibili atte a salvaguardare le specie ittiche di interesse gestionale.
2. Il pesce dei canali da porre in asciutta viene convogliato, ove siano individuabili, in altri canali idonei alla stabulazione sui quali, a cura della Provincia, sarà inoltre imposto il divieto di pesca mediante apposito tabellamento.
3. La Provincia, sentito l'ente di bonifica ed avvalendosi della Commissione di gestione competente, provvede alle operazioni di cattura del pesce non convogliato in altri canali.

Art. 21 - Esercizio della pesca nelle acque di bonifica

1. L'esercizio della pesca nelle acque di bonifica è consentito ai pescatori in possesso della licenza di pesca, nei casi e nei modi stabiliti dalla presente legge.
2. Nei tratti definiti ai sensi dell'art.18, comma 1, è ammessa la cattura di specie ittiche esclusivamente a scopo di ripopolamento o di pubblico interesse, a cura della Provincia, a mezzo della competente Commissione di gestione e d'intesa con l'ente di bonifica.
3. Nelle acque non soggette al divieto di pesca la Provincia, sentita la compe-

tente Commissione di gestione, può, qualora le caratteristiche di portata e naturale pescosità delle acque siano tali da permettere l'uso degli attrezzi consentiti, d'intesa con l'ente di bonifica interessato, istituire zone riservate ai pescatori professionisti. L'accesso alle zone riservate alla pesca professionale è autorizzato dalla Provincia. In tali zone è vietato l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa.

4. Nelle acque ricomprese nella zona "A", inserite in appositi elenchi pubblicati a cura della Provincia, la pesca sportiva e ricreativa è permessa esclusivamente con gli attrezzi previsti dal regolamento di cui all'art.16, comma 6; è altresì consentito l'uso del natante ancorato, previa autorizzazione dell'ente di bonifica.
5. Il Presidente della Provincia, ai fini della tutela della fauna ittica, può disporre il divieto temporaneo di pesca nelle zone soggette ad interventi concernenti il regime idraulico dei canali e dei bacini di competenza, realizzati dall'ente di bonifica.
6. E' interdetto ai pescatori l'accesso a tutti gli impianti di sollevamento, botti sifoni, manufatti di sbarramento e di derivazione ad uso irriguo o di scolo ed aree a loro pertinenti. Le sommità arginali ed i relativi accessi, dove è consentito il passaggio, possono essere percorsi dai pescatori solo a piedi, o con biciclette, o con ciclomotori sino a 50 cc. è fatta eccezione quando sugli argini, e loro accessi, esistono strade rotabili.
7. E' vietato altresì il compimento di qualsiasi atto che possa arrecare danno agli argini, ai manufatti delle opere e dei canali di bonifica e, in particolare, al cotico erboso, nonché apportare modificazioni a livello delle acque.
8. Nelle acque non soggette a divieto di pesca è consentito ai pescatori grandi invalidi o portatori di handicap, in possesso dell'autorizzazione di cui all'art.17, l'esercizio della pesca dai ponti e dalle opere di difesa degli stessi.
9. Fatte salve quelle previste per le acque interne, per le violazioni alle disposizioni del presente articolo, si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) sanzione pecuniaria da Lire 250.000 (pari a 129 EUR) a Lire 1.500.000 (pari a 774 EUR) e sospensione della licenza di pesca per un periodo da otto a ventiquattro mesi, per le violazioni al disposto di cui al comma 2;
 - b) sanzione pecuniaria da Lire 100.000 (pari a 51 EUR) a Lire 600.000 (pari a 309 EUR) e sospensione della licenza di pesca per un periodo da due a sei mesi, per le violazioni al disposto di cui al comma 3;

c) sanzione pecuniaria da Lire 100.000 (pari a 51 EUR) a Lire 600.000 (pari a 309 EUR) e sospensione della licenza di pesca e revoca dell'autorizzazione per un periodo da due a sei mesi, per le violazioni al disposto di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8.

Art. 22 - Periodi, orari di pesca e zone di divieto

1. Nelle acque di bonifica la pesca è consentita con gli strumenti indicati nel regolamento e secondo i periodi, gli orari e le modalità stabiliti a norma dell'art.16, commi 6 e 7.
2. Nelle acque di bonifica, dove è preminente la presenza delle specie marine perché adiacenti al mare e comunque classificate "A", la pesca è consentita senza limitazione di orario.
3. Le acque di bonifica ove la pesca è vietata sono contrassegnate dalla Provincia, per mezzo della Commissione di gestione della zona ittica territorialmente competente.
4. La Provincia, qualora valuti tecnicamente inattuabile il tabellamento, rende pubblico l'elenco dei divieti vigenti nel bacino di bonifica mediante manifesti.

TITOLO VI - ATTIVITÀ COLLEGATE ALLA PESCA E DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ DIVERSE

Art. 23 - Attività agonistica

1. Per attività agonistiche si intendono le competizioni svolte nei campi di gara organizzate dalle associazioni dei pescatori sportivi a norma dei regolamenti nazionali ed internazionali approvati dal CONI. Modalità diverse, proposte dalle associazioni piscatorie di cui all'art.3 che organizzano le gare, devono essere approvate dalla Provincia, in conformità alle direttive regionali.
2. La Giunta regionale, su proposta delle Province, approva il piano per l'allestimento di campi di gara permanenti, indicando altresì i tratti dei corsi d'acqua dove possono essere individuati campi temporanei di gara. I Campi di gara possono essere allestiti esclusivamente nelle acque delle zone "A", "B", e "C". Le Province formulano le loro proposte sentite le associazioni piscatorie riconosciute e la Commissione ittica di bacino.
3. La Commissione ittica regionale esprime il proprio parere sulla proposta di piano con particolare riferimento agli adempimenti previsti per la salvaguar-

- dia delle specie ittiche di interesse ambientale.
4. I campi di gara permanenti sono considerati impianti sportivi.
 5. La gestione dei campi di gara permanenti e temporanei è affidata dalle Province - per periodi triennali - alle associazioni piscatorie, secondo modalità e impegni concordati. Quando non sono in svolgimento gare, l'esercizio della pesca è libero.
 6. Le gare si svolgono, di norma, con il mantenimento del pesce in vivo e la reimmissione del pescato nelle acque del campo di gara.
 7. La Provincia, al fine di ripristinare l'equilibrio dell'ecosistema acquatico dei campi di gara, determina, sentita la Commissione ittica di bacino, i criteri, le modalità di ripopolamento e le eventuali sospensioni dell'esercizio della pesca da attuarsi da parte delle associazioni concessionarie.
 8. Le gare di pesca ai salmonidi sono organizzate nelle zone "B" e "C". La Provincia autorizza le immissioni di trota Iridea (*Salmo gairdneri*) purché il limite del campo sia ad una distanza non inferiore a 1000 metri dalla zona "D". Le immissioni devono essere quantitativamente proporzionate alla estensione del campo di gara e compiute con esemplari di misura superiore a quella minima consentita per la pesca e previa certificazione sanitaria.
 9. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) sanzione pecuniaria da Lire 250.000 (pari a 129 EUR) a Lire 5.000.000 (pari a 2.582 EUR) e revoca delle autorizzazione a carico dei titolari delle concessioni, di cui al comma 5, per le violazioni alle modalità ed agli impegni concordati;
 - b) sanzione pecuniaria da Lire 200.000 (pari a 103 EUR) a Lire 1.200.000 (pari a 619 EUR), a carico di chi viola le disposizioni previste nel regolamento della gara.

Art. 24 - Pesca a pagamento

1. Non è consentito l'esercizio della pesca a pagamento in acque pubbliche appartenenti al demanio dello Stato, comprese quelle sotterranee e sorgive, salvo quanto stabilito dal comma 2.
2. L'esercizio della pesca a pagamento può essere consentito esclusivamente nei laghetti e specchi d'acqua, appositamente delimitati, situati all'interno di proprietà private anche comunicanti con acque pubbliche ed è subordinato

- alla autorizzazione del Comune.
3. Con l'autorizzazione sono stabiliti:
 - a) la superficie dei bacini;
 - b) la durata dell'attività;
 - c) le specie che possono essere immesse;
 - d) il rifornimento idrico;
 - e) le condizioni da osservare per la salvaguardia sanitaria disposte dall'Unità sanitaria locale territorialmente competente;
 - f) gli accorgimenti tecnici da mettere in atto per garantire, anche in situazioni meteorologiche ed idrauliche eccezionali, la separazione delle acque dove ha luogo la pesca da quelle del bacino idrografico collegato;
 - g) le forme prescritte per dimostrare la provenienza del pescato;
 - h) il divieto di asportazione del pesce in vivo.
 4. I prelievi sono subordinati all'osservanza delle limitazioni di quantità, misura, numero e periodo di pesca indicati dalla Provincia.
 5. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo, si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) sanzione pecuniaria da Lire 1.000.000 (pari a 516 EUR) a Lire 6.000.000 (pari a 3.098 EUR) sequestro e confisca delle attrezzature e del pescato per la organizzazione dell'esercizio della pesca a pagamento in acque del demanio dello Stato;
 - b) sanzione pecuniaria da Lire 500.000 (pari a 258 EUR) a Lire 5.000.000 (pari a 2.582 EUR), sequestro e confisca attrezzature e del pescato per gli organizzatori della pesca a pagamento senza la prescritta autorizzazione. Qualora la pesca a pagamento avvenga in acque pubbliche del demanio dello Stato la sanzione pecuniaria è elevata da Lire 1.000.000 (pari a 516 EUR) a Lire 6.000.000 (pari a 3.098 EUR);
 - c) sanzione pecuniaria da Lire 250.000 (pari a 129 EUR) a Lire 1.500.000 (pari a 774 EUR) e revoca dell'autorizzazione per l'inosservanza delle condizioni specificate nell'autorizzazione di cui al comma 2;
 - d) sanzione pecuniaria da Lire 150.000 (pari a 77 EUR) a Lire 900.000 (pari a 464 EUR) e sospensione della licenza di pesca per un periodo da sei a diciotto mesi per le violazioni delle prescrizioni di cui al comma 3;
 - e) sanzione pecuniaria da Lire 500.000 (pari a 258 EUR) a Lire 5.000.000 (pari a 2.582 EUR), sequestro e confisca delle attrezzature e del pescato,

per l'organizzazione dell'esercizio della pesca a pagamento in acque pubbliche del demanio dello Stato e per le violazioni del disposto di cui al comma 4.

Art. 25 - Cattura delle rane

1. La cattura delle rane è consentita a chi è in possesso della licenza di pesca, limitatamente a quelle di interesse alimentare ("rane verdi").
2. La cattura è vietata dal 1 gennaio al 30 giugno
3. La cattura giornaliera non può superare il numero massimo di cinquanta capi.
4. La cattura è consentita esclusivamente nelle ore diurne ed unicamente con i mezzi stabiliti dal regolamento di cui all'art.16, comma 6.
5. Le norme di cattura si applicano in tutte le acque interne, è fatta eccezione per le catture tecniche degli allevamenti.
6. L'allevamento delle rane per scopi alimentari è considerato attività di piscicoltura ai sensi dell'art.26.
7. Per le violazioni al disposto di cui ai commi 1, 2 e 3 si applica la sanzione pecuniaria da lire 150.000 (pari a 77 EUR) a Lire 900.000 (pari a 464 EUR) e la sospensione della licenza di pesca per un periodo da quattro a dodici mesi.

Art. 26 - Piscicoltura

1. L'allevamento di pesce è considerato attività agricola.
2. L'esercizio della piscicoltura nelle acque interne è subordinato alla concessione di derivazione dell'acqua necessaria alla produzione ed è soggetto ad autorizzazione provinciale con la quale sono stabilite:
 - a) la superficie dei bacini e la durata dell'attività;
 - b) le specie ittiche che possono essere allevate;
 - c) il rifornimento idrico e gli accorgimenti tecnici da mettere in atto per garantire la separazione delle acque e le condizioni da osservare per la loro salvaguardia.
3. Le specie allevate possono essere destinate al consumo alimentare e a scopi di ripopolamento, di riproduzione e di ricerca. Il pesce allevato di misura inferiore alla metà di quella consentita per la pesca può essere destinato esclusivamente a scopi di ripopolamento o di allevamento.
4. Chiunque trasporti o detenga a scopo di commercio specie ittiche allevate

- deve essere in possesso della prescritta certificazione sanitaria.
5. Chiunque trasporti o detenga specie ittiche per la immissione destinata al ripopolamento è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui all'art.14, commi 1 e 2.
 6. E' vietato l'allevamento a scopo di ripopolamento delle acque interne dell'Emilia Romagna di specie ittiche estranee alla fauna locale, indicate a norma dell'art.13, comma 2, con esclusione della Carpa erbivora.
 7. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) sanzione pecuniaria da Lire 250.000 (pari a 129 EUR) a Lire 1.500.000 (pari a 774 EUR) e revoca della concessione di derivazione e della autorizzazione per l'inosservanza delle condizioni di cui al comma 2;
 - b) sanzione pecuniaria da Lire 200.000 (pari a 103 EUR) a Lire 1.200.000 (pari a 619 EUR) e sospensione dell'autorizzazione per un periodo da sei a diciotto mesi per le violazioni al disposto di cui ai commi 3 e 4.

TITOLO VII - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 27 - Sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative nella misura e secondo le modalità indicate in calce a ciascun articolo.
2. Per la comminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, il sequestro e la confisca nei casi espressamente previsti si osservano le norme del Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689, della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 e del DPR 29 luglio 1982, n. 571.
3. L'ordinanza-ingiunzione è emessa dal Presidente della provincia in cui è stata commessa la violazione. I proventi delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni della presente legge spettano alla Provincia stessa.
4. Qualora il trasgressore abbia già riportato sanzioni amministrative per infrazioni alle leggi sulla pesca, la sanzione da irrogarsi è raddoppiata nella misura minima e massima. Per infrazioni particolarmente gravi può essere altresì, chiesta la pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione nel Bollettino Ufficiale della Regione, a spese del trasgressore.
5. Le violazioni alle disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione di cui

all'art.16 sono punite con la sanzione pecuniaria da Lire 100.000 (pari a 51 EUR) a Lire 600.000 (pari a 309 EUR) e con la sospensione della licenza di pesca per un periodo da due a sei mesi. Sono punite nella stessa misura le violazioni alle disposizioni contenute nelle deliberazioni previste dalla presente legge e non specificatamente sanzionate.

6. Per ogni eventuale altra violazione non diversamente punita si applica la sanzione pecuniaria da Lire 50.000 (pari a 25 EUR) a Lire 300.000 (pari a 154 EUR).
7. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua a cura del personale di vigilanza; delle reimmisioni effettuate è data certificazione con apposito verbale.

Art. 28 - Criteri per l'applicazione delle sanzioni amm.ve accessorie

1. Ai sensi degli artt. 11, 12 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, nei confronti dei trasgressori l'autorità amministrativa competente, oltre alle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 27, fatte salve le sanzioni penali, nel caso in cui i fatti costituiscano reato, dispone la confisca delle attrezzature e del pescato e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, delle concessioni e delle licenze nei casi previsti dalla presente legge e per la durata stabilita per ciascuna violazione, nonché la liquidazione del danno arrecato alle specie ittiche.
2. Il provvedimento di sospensione o di revoca delle autorizzazioni, delle concessioni e delle licenze è adottato, rispettivamente, dal Presidente della provincia e dal Sindaco del Comune che le hanno rilasciate, a seguito di comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che il trasgressore ha effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 29 - Richiesta di risarcimento danno

1. Fermo restando l'intervento della Regione nel contesto dell'azione per il danno ambientale previsto dall'art. 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, le Province, accertato il danno arrecato al patrimonio ittico, causato anche con

- l'inquinamento dei corpi idrici, ne chiedono il relativo risarcimento.
2. Gli importi introitati dalla provincia, al netto delle spese di giudizio, sono finalizzati ad interventi di ripristino ittiogenico.

Art. 30 Temporanea applicazione e abrogazione di leggi

1. Sono abrogate le Leggi regionali 2 settembre 1976, n. 41 e 6 agosto 1979, n.25.
2. Fino all'adozione del regolamento regionale e della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art.16, commi 6 e 7, si continuano ad applicare le disposizioni relative contenute nella L.R. 6 agosto 1979, n. 25.
3. Le Consulte e le Commissioni nominate, ai sensi della L.R. 6 agosto 1979, n.25, rimangono in carica fino alla loro sostituzione o alla estinzione disposta con provvedimento regionale o provinciale.
4. Nella prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale pubblica l'elenco delle specie ittiche di cui all'art.13, comma 2, entro trenta giorni dall'entrata in vigore. I detentori di specie non consentite devono darne comunicazione entro trenta giorni alla Provincia ed adeguarsi alle disposizioni ricevute entro i successivi sessanta giorni.
5. Fino all'approvazione della Carta ittica regionale le zone di gestione possono essere delimitate, su proposta della Provincia, facendo riferimento alla classificazione compiuta a norma della L.R. 6 agosto 1979, n. 25.

Art. 31 - Regolamento di esecuzione

1. Il Consiglio regionale determina con regolamento ogni disposizione necessaria per l'esecuzione della presente legge.

Art. 32 - Norma finanziaria

1. Con la legge di bilancio la Regione autorizza annualmente l'ammontare complessivo delle risorse da destinare al finanziamento delle attività di carattere continuativo e ricorrente, che comprende le spese dirette della Regione, le assegnazioni all'Azienda per il riequilibrio faunistico e ittico del territorio dell'Emilia Romagna - ARIS e le assegnazioni a favore delle Province per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite a norma della Legge 8 giugno 1990 n. 142. In particolare la Regione provvede al finanziamento dei programmi provinciali quinquennali previsti dagli articoli 9 e 10.

2. Le spese per gli investimenti possono essere autorizzate per un arco temporale pluriennale ai sensi della legge finanziaria regionale.
3. Le spese per il funzionamento della Commissione ittica regionale e delle Commissioni ittiche di bacino di cui all'art.4 sono previste annualmente dalla legge di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art.11, primo comma, della L.R. 16 luglio 1977, n. 31.
4. Le province sono tenute a presentare annualmente alla Giunta regionale una relazione tecnica illustrativa della gestione e delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni svolte ai sensi della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 22 febbraio 1993

ENRICO BOSELLI

Regolamento regionale 16 agosto 1993, n. 29
**ATTREZZI E MODALITÀ DI USO CONSENTITI PER LA PESCA.
PERIODI DI DIVIETO DI PESCA DELLE SPECIE ITTICHE
NELLE ACQUE INTERNE DELL'EMILIA-ROMAGNA.**

(testo coordinato con le modifiche apportate da:
REGOLAMENTO REGIONALE 5 aprile 1995, n. 17
REGOLAMENTO REGIONALE 3 aprile 1998, n. 9)

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale emana
il presente regolamento

Art. 1 - Attrezzi e periodi di pesca nelle acque interne

La pesca nelle acque interne è consentita nei periodi, con gli attrezzi e secondo le modalità previste dal presente regolamento.

TITOLO I - PESCA NELLE ZONE CLASSIFICATE "A"

Art. 2 - Attrezzi consentiti ai pescatori in possesso della licenza per la pesca professionale

1. Ad ogni pescatore, in possesso di licenza per la pesca professionale in corso di validità, è consentito l'uso personale dei seguenti attrezzi, con le modalità indicate per ciascuno:
 - a) archetto (dialettale "artò"). Bocca a semi-arco: altezza massima cm. 90; diametro massimo cm. 90; lunghezza massima dell'attrezzo cm. 250. Lunghezza del primo inganno: almeno cm. 60, con maglia non inferiore a mm. 24; secondo inganno: lunghezza massima cm. 190, con maglia non inferiore a mm. 10. L'attrezzo non può avere più di tre inganni. L'archetto non è consentito per la pesca nelle lagune;
 - b) filare tramagliato o tramaglio (dialettale "tramai"). Lunghezza massima della rete m. 25; altezza massima della rete m. 1,50; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 20. E' sempre vietato l'uso del tramaglio a strascico. Il tramaglio non è consentito per la pesca nelle lagune;
 - c) bilancione a mano ed a carrucola (dialettale "blanzò"). Lato massimo della

- rete m. 15; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 24. E' consentito l'uso del bilancione recante nel centro un quadrato di rete di lato non superiore a m. 6, con maglie di lato non inferiore a mm. 10. Nel fondo della rete, quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine, è consentita l'applicazione di un altro quadrato di rete "fissetta" di lato non superiore a m. 4, con maglie di lato non inferiore a mm. 6. Esclusivamente per il recupero del pesce già catturato, è consentito l'uso del guadino anche a carrucola del diametro non superiore a m. 1 con maglie di lato non inferiore a mm. 6. La distanza tra bilancione e bilancione, per gli attrezzi di nuovo impianto misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a m. 200;
- d) bilancella a mano ed a carrucola. Lato massimo della rete m. 6; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 18. E' consentito l'uso della bilancia recante nel centro un quadrato di rete "fissetta", di lato non superiore a m. 2, con maglie di lato non inferiore a mm. 10. Il lato della fissetta non può, comunque, essere maggiore di un terzo del lavoro massimo della rete. Quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine è consentito che la fissetta abbia maglie di lato non inferiore a mm. 6. La distanza fra bilancia e bilancia misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a m. 25;
- e) bilancino o quadratello (dialettale "blanzè"). Lato massimo della rete m. 1,50. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10. La distanza tra bilancino e bilancino, misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a m. 20;
- f) guada o ligorsa. Lunghezza massima di lato strisciante m. 1,50; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 20. Per la sola pesca dei latterini e delle alborelle (dialettale "acquadelle") la lunghezza del lato strisciante non può essere superiore a m. 1 mentre il lato delle maglie non può essere inferiore a mm. 6;
- g) bertavello o bigullo, con o senza ali, o cogollo (dialettale "cogol"). Diametro massimo della bocca m. 1,50; il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 10; il lato delle maglie delle eventuali ali non deve essere inferiore a mm. 14; la lunghezza delle ali non deve superare i m. 30 e non deve superare la metà del corso d'acqua; la distanza tra gli attrezzi nei punti più vicini non deve essere inferiore a m. 30 per quelli con ali e m. 5 per quelli senza ali;

- h) dirlindana o piacentina (rete a bilancia montata su natante e manovrata a mezzo di carrucola fissata alla estremità di un palo). Le caratteristiche della bilancia sono quelle di cui alla lett. d);
 - i) nassa (dialettale "canarola"). La distanza tra le corde metalliche o tra le maglie delle reti non deve essere inferiore a mm. 12;
 - l) tirlindana: lenza con uno o più ami per la pesca al traino;
 - m) mazzacchera, mazzangola, bigattara o morsella. L'ombrello per raccogliere la anguille deve essere di rete con maglie di lato non inferiore a mm. 8;
 - n) da una a tre canne, con uno o più ami per ciascuna, con o senza mulinello, con esca naturale o finta, collocate entro uno spazio di m. 15.
- Nelle acque del fiume Po, inoltre, è consentito l'uso dei seguenti attrezzi:
- o) tramaglione. Lunghezza massima della rete: m. 100, altezza massima della rete: m. 2; il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a mm. 20;
 - p) sparviero (o "jazzo" o "ghiaccio"), limitatamente alle acque ove è prevalente la presenza di specie ittiche marine.
2. Nei tratti del fiume Po confinanti con altre regioni, fino a quando la pesca non sarà regolata da apposito regolamento interregionale, possono essere usati, con l'osservanza delle rispettive limitazioni, sia le reti che gli attrezzi consentiti per i rispettivi tratti di fiume nelle province interessate della Lombardia e del Veneto.
 3. Nelle zone "A" è consentita inoltre la piccola pesca marittima, a mezzo natante con relativo equipaggio, se il capo-barca è in possesso della licenza per la pesca professionale nelle acque interne.
 4. Gli attrezzi soprindicati che vengono posati in acqua e lasciati incustoditi, quando ciò non ostacoli la navigazione e gli altri attrezzi di pesca, devono essere muniti di un contrassegno, che consenta la facile identificazione della presenza del proprietario, ed essere segnalati a mezzo galleggiante. I contrassegni sono rilasciati dalle Amministrazioni provinciali territorialmente competenti. Essi devono essere sostituiti, su richiesta dell'interessato, quando risultino non chiaramente decifrabili.
 5. Non è consentito l'uso contemporaneo di più di uno degli attrezzi di cui alle precedenti lettere c), d) ed e).
 6. Gli attrezzi non devono occupare più della metà dello specchio d'acqua con-

siderato a livello di media marea.

7. La manovra del bilancione è compiuta unicamente dal titolare della licenza per la pesca professionale il quale può farsi aiutare dai componenti del nucleo familiare anche se non muniti di licenza di pesca.
8. *Nelle acque salmastre interne ove sono prevalenti le specie ittiche marine, sede di giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e utilizzate per la molluschicoltura, oltre alla pesca tradizionale delle specie ittiche marine consentite, è altresì permessa la pesca dei molluschi bivalvi ai pescatori in possesso della licenza tipo A nei tempi, con gli attrezzi e secondo le modalità stabilite dal Presidente della Provincia nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui alla legge 2 maggio 1977, n. 192 (Norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi).*
- 8 bis. *Al fine di tutelare nelle acque di cui al comma 8 il giusto equilibrio biologico ambientale, nonché un razionalizzato prelievo delle risorse, il Presidente della Provincia può riservare la pesca, secondo le condizioni di cui allo stesso comma, ai pescatori di professione aderenti ad organismi associativi, anche appositamente costituiti, che attraverso forme di autocontrollo garantiscano il rispetto delle esigenze previste dal presente comma assumendosi le relative responsabilità.*
- 8 ter. *Il Presidente della Provincia, nel caso intenda esercitare la facoltà di cui al comma 8 bis, determina in via generale le caratteristiche, le modalità e le finalità delle forme di autocontrollo.*

Art. 3 - Attrezzi consentiti per la pesca sportiva e per la pesca ricreativa

1. Ad ogni pescatore, in possesso di licenza per la pesca dilettantistica in corso di validità, è consentita la pesca sportiva con l'uso dei seguenti attrezzi e con le modalità indicate:
 - a) da una a tre canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di m. 10 e ciascuna armata con non più di tre ami;
 - b) una mazzacchera: l'ombrello per raccogliere le anguille deve essere di rete con maglie di lato non inferiore a mm. 8;
 - c) una lenza a mano, con uno o più ami. L'attrezzo può essere usato soltanto da fermo o da natante;
 - d) una bilancella con lato massimo della rete di m. 1,50 montata su un palo di manovra. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10.

Quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine è consentito che il lato delle maglie sia non inferiore a mm. 6.

2. Durante l'uso della bilancella è proibito guadaire, ranzare ed intorbidire l'acqua. E' inoltre proibito appendere la bilancella ad una fune che attraversi il corso dell'acqua. E' proibito l'uso della bilancella dove la massima larghezza dello specchio d'acqua è inferiore a m. 3 e la profondità è inferiore a m. 0,50.
3. Ai pescatori, in possesso della licenza per la pesca dilettantistica in corso di validità, è consentita inoltre la pesca ricreativa nelle zone ittiche classificate "A" - e nei canali di bonifica che vi sono compresi - con i seguenti attrezzi e con le modalità indicate:
 - a) bilancia con lato massimo della rete non superiore a m. 6, montata su palo di manovra; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 20; all'interno di detta rete è consentita l'applicazione di una fissetta di lato non superiore ad un terzo del lato massimo della rete e con maglie di lato non inferiore a mm. 10. *Quando la pesca è esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine le caratteristiche dell'attrezzo sono le seguenti: lato della rete non superiore a m. 6 con maglie di lato non inferiore a mm. 12 e fissetta con maglie non inferiori a mm. 6.*
 - b) dirlindana: rete a bilancia, avente le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1 - lettera h) - montata su natante e manovrata a mezzo carrucola fissata all'estremità di un palo;
 - c) bilancione fisso. L'attrezzo è costituito da una rete di forma quadrangolare montata su un sistema di sollevamento fisso con piattaforma di manovra. Il sistema di sollevamento (e il capanno) può essere montato su palafitta, ovvero su galleggiante fisso ancorato saldamente al terreno. I lati della rete non possono superare i m. 15; il lato della maglia non può essere inferiore a mm. 24. E' consentita l'applicazione, all'interno, di una rete quadrangolare avente lati non maggiori di m. 6 e maglie di lato non inferiore a mm. 12. Nel fondo di detta rete è consentita l'applicazione di un quadro di rete "fissetta" di lato non superiore a m. 2 e con maglie di lato non inferiore a mm. 6. La rete del bilancione non deve occupare più della metà della larghezza dello specchio d'acqua misurato a livello medio di bassa marea.
- c) *bis. sparviero (o "jazzo" o "ghiaccio"), limitatamente alle acque ove è prevalente la presenza di specie ittiche marine.*

4. L'uso dei bilancioni fissi può essere consentito dalla Provincia territorialmente competente, sentita la Commissione ittica di zona, solamente se sono montati su strutture predisposte i cui proprietari siano in possesso della concessione rilasciata dall'autorità *idraulica* competente.
5. La Provincia, entro sessanta giorni dalla emanazione del presente regolamento, al fine di assicurare la salvaguardia delle presenze ed il ciclo biologico delle specie ittiche previste dal Piano ittico nel bacino idrografico, sentita o su proposta della Commissione di gestione di zona, stabilisce il numero massimo dei bilancioni fissi di cui può essere consentito l'impiego, nonché l'ubicazione degli stessi nei tratti di corsi d'acqua appositamente delimitati. Nel caso di accertato sovrannumero, anche limitato a specifiche zone, la Provincia provvede a:
 - a) programmare il trasferimento di attrezzi in modo da rendere la loro distribuzione complessiva compatibile con le esigenze di tutela della fauna ittica stabilite dal piano ittico del bacino idrografico;
 - b) programmare l'esaurimento degli attrezzi in eccesso fino a raggiungere il numero massimo previsto.

La Provincia rilascia le autorizzazioni all'uso dei bilancioni fissi ammessi. Per gli impianti in sovrannumero, sino al trasferimento e comunque nell'ambito del piano di bacino, la Provincia dispone limitazioni alla pesca con il bilancione, incidendo sulle caratteristiche degli attrezzi, sulle modalità di pesca o consentendo l'esercizio della pesca solo a giorni alterni o con le altre modalità ritenute opportune per consentire esclusivamente prelievi compatibili.

6. *Durante l'uso del bilancione è proibita ogni forma di pasturazione. Durante i periodi di divieto la rete deve essere resa inutilizzabile anche mediante il fermo dell'impianto di sollevamento, con le modalità stabilite dalle Province. E' consentito l'uso di una lampada elettrica di servizio, a luce diffusa, di potenza non superiore a 60 watt, oppure di altra fonte luminosa di corrispondente intensità, fissata in modo stabile all'impianto di sollevamento ad una altezza non inferiore a m. 2,5 dal livello dell'acqua. La luce potrà rimanere sempre accesa solo se di colore rosso: in caso contrario la si potrà tenere accesa solamente per operazioni di servizio, quali l'immersione ed il sollevamento della rete dall'acqua ed il recupero del pescato. Le distanze fra bilancione e bilancione, misurate tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovranno essere inferiori a m. 20. I documenti di autorizzazione delle attrezza-*

ture e del bilancione fisso devono essere esibiti a richiesta del personale di vigilanza.

7. L'adeguamento degli attrezzi e della loro ubicazione, in conformità ai provvedimenti emanati dalla Provincia, sull'insediamento dei bilancioni, deve essere attuato entro novanta giorni dalla loro esecutività. Dopo tale scadenza la pesca può essere consentita dal Presidente della Provincia esclusivamente con alternanze che consentano prelievi compatibili.

TITOLO II - PESCA NELLE ZONE CLASSIFICATE "B" E "C"

Art. 4 - Attrezzi consentiti ai pescatori professionali iscritti negli elenchi di cui alla Legge 13 marzo 1958, n. 250 (previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne)

1. Ad ogni pescatore in possesso della licenza per la pesca professionale in corso di validità potrà essere consentita dalla Provincia, sentita la Commissione ittica di bacino, la pesca professionale - con gli attrezzi autorizzati per la zona "A" - esclusivamente in determinati tratti dei corsi d'acqua classificati in zona "B". Nei tratti classificati in zona "B" concessi alla pesca professionale la Provincia può vietare ogni forma di pesca a chi non risulti titolare della relativa autorizzazione.
2. La pesca da natante è vietata, fatta eccezione per la pesca di professione e limitatamente per la posa ed il recupero delle reti e del pescato.

Art. 5 - Attrezzi consentiti ai pescatori dilettanti per la pesca sportiva e per la pesca ricreativa

1. Nei tratti di corsi d'acqua compresi nelle zone classificate "B" sono consentiti:
 - a) da una a tre canne, con o senza mulinello, munite ciascuna con non più di tre ami, collocate entro uno spazio di m. 10;
 - b) una bilancella con lato massimo della rete di m. 1,50 montata su palo di manovra la cui lunghezza non può superare i m. 10. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10.
Durante l'uso della bilancella è proibito guadaire, ranzare, ed intorbidire l'acqua. E' inoltre proibito appendere la bilancella ad una fune attraverso il corso d'acqua. E' proibito l'uso della bilancella quando la larghezza dello specchio d'acqua è inferiore a m. 3 e la profondità è inferiore a m. 0,50;

- c) una mazzacchera: ombrello di rete per raccogliere le anguille con maglie di lato non inferiore a mm. 8;
 - d) da una a tre lenze a mano con non più di tre ami ciascuna.
2. Ai pescatori muniti della licenza di pesca dilettantistica può essere consentita inoltre la pesca ricreativa con i bilanciamenti fissi ancora esistenti nelle acque della zona "B" che, al 31 dicembre 1992 sulla base degli accertamenti effettuati dalle Province, siano risultati compatibili con le esigenze di gestione ittica del bacino. In base al piano di gestione ittica adottato dalla provincia territorialmente competente, potrà essere disposta la soppressione dei predetti bilanciamenti con ordinanza del Presidente della Provincia o la limitazione delle catture, incidendo sulle caratteristiche degli attrezzi, sulle modalità di pesca, sulle giornate di esercizio o con altre modalità ritenute idonee a tutelare il patrimonio ittico.
 3. Nelle acque di categoria "C" ad ogni pescatore è consentito esercitare la pesca con una canna armata con amo, con o senza mulinello. E' consentita la pesca al lancio con esca artificiale o con moschera o camolera, con non più di tre ami.

TITOLO III - PESCA NELLE ZONE CLASSIFICATE "D"

Art. 6 - Attrezzi consentiti ai pescatori muniti di licenza professionale o dilettantistica

1. Nelle acque della zona "D", la pesca è consentita ad ogni pescatore munito di licenza di pesca professionale o dilettantistica in corso di validità e del tesserino previsto dalla L.R. 22 febbraio 1993, n. 11, art.16 - comma 3 - esclusivamente con i seguenti attrezzi e secondo le modalità indicate:
 - a) una canna con o senza mulinello, munita di non più di un amo usata con esca naturale o artificiale;
 - b) una canna con o senza mulinello munita di non più di tre ami, usata con esche artificiali (moschera o camolera);
 - c) una canna con mulinello munita di una ancoretta usata con esca "artificiale".
2. Nell'esercizio della pesca è vietata la detenzione e l'uso della larva di mosca carnaria e delle uova di salmone. Queste ultime sono però consentite per la pesca, ove ammesse con decreto del Presidente della Provincia che ne spe-

- cifichi anche le modalità, nelle acque dei bacini idroelettrici.
3. Nelle zone classificate "D" è vietato ogni tipo di pasturazione.

TITOLO IV - PESCA NELLE ACQUE DI BONIFICA

Art. 7 - Attrezzi consentiti

1. Nelle acque di bonifica riservate ai pescatori professionali è consentito l'uso degli attrezzi indicati all'art. 2 del presente regolamento.
2. Nelle acque di bonifica dove la pesca viene riservata ai pescatori dilettanti è permesso l'uso degli attrezzi, indicati dal presente regolamento:
 - a) all'art.3, comma 3 per le zone classificate "A";
 - b) all'art.5, comma 1 per le zone classificate "B";
 - c) all'art.5, comma 3 per le zone classificate "C".
3. L'uso di detti attrezzi è consentito solamente da riva e con i piedi all'asciutto.
4. La pesca da natante è vietata.

TITOLO V - COLLOCAZIONE E PERIODI DI PESCA

Art. 8 - Distanza fra i pescatori in esercizio e uso di natanti

1. Il primo occupante in esercizio di pesca con la canna ha diritto che i pescatori sopraggiunti si pongano a una distanza di rispetto di almeno m. 15 in linea d'aria a monte, a valle, sul fronte e a tergo. La distanza fra due o più pescatori che esercitino la pesca con la bilancella è di almeno m. 20, valutata in linea d'aria fra persona e persona oppure tra i punti più vicini delle reti. Nel caso che due o più pescatori esercitino, chi la pesca con la canna, chi la pesca con la bilancella, la distanza di rispetto di almeno m. 20 deve essere valutata in linea d'aria fra persona e persona oppure tra i punti esterni più vicini di ogni bilancella e di ogni canna.
2. Le disposizioni di cui sopra valgono anche per la pesca in movimento e la pesca da natante.
3. Durante la stagione venatoria, gli attrezzi da pesca sommersi devono essere posati ad una distanza di sicurezza di almeno m. 150 dagli appostamenti fissi di caccia, autorizzati a norma della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e sue modificazioni.
4. L'uso di natanti per la pesca è consentito solamente nelle acque delle zone

classificate "A". Il natante deve essere ancorato; è fatta eccezione nel fiume Po per i natanti usati da pescatori di mestiere in esercizio con la lenza a mano e con la dirlindana, e fatta eccezione per la pesca a mosca. Nel Po di Volano l'uso del natante non ancorato è consentito nel tratto appositamente delimitato dalla Provincia di Ferrara.

Art. 9 - Periodi di pesca alle diverse specie

(già modificato comma 2 da art.3 R.R. 5 aprile 1995 n. 17; poi modificato da art. 3 R.R. 3 aprile 1998 n. 9)

1. Nelle acque delle zone "D" è vietato l'esercizio della pesca ad ogni specie ittica durante il periodo compreso tra la prima domenica di ottobre e l'ultima domenica di marzo.
2. In tutte le acque interne è vietata la pesca alle seguenti specie ittiche nei periodi sottoriportati:

specie	periodo di divieto
Anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>)	senza limite
Barbo comune (<i>Barbus barbus plebejus</i>)	1/4 - 31/5
Barbo canino (<i>Barbus meridionalis</i>)	1/4 - 31/5
Carpa (<i>Cyprinus carpio</i>)	15/5 - 30/6
Cavedano (<i>Leuciscus chephalus cabeda</i>)	senza limite
Cefalo (<i>Mugil cephalus</i>)	senza limite
Cheppia (<i>Alosa fallax nilotica</i>)	1/5 - 30/6
Gambero (<i>Austropotamobius pallipes italicus</i>)	1/1 - 31/12
Ghiozzo di fiume (<i>Padogobius martensi</i>)	1/1 - 31/12
Go (<i>Gobius ophiocephalus</i>)	senza limite
Granchio di fiume (<i>Potamon fluviatile</i>)	1/1 - 31/12
Luccio (<i>Esox lucius</i>)	15/12 - 15/4
Muggini (<i>Liza ramada, Liza saliens, Liza aurata, Chelon labrosus</i>)	senza limite
Orata (<i>Sparus aurata</i>)	senza limite
Passera Pianuzza (<i>Platichthys flesus luscus</i>)	senza limite
Persico Reale (<i>Perca fluviatilis</i>)	1/4 - 31/5
Pigo (<i>Rutilus pigus</i>)	senza limite
Salmerino (<i>Salvelinus fontanilis</i>)	disposizioni di cui al comma 1 estese a tutte le zone

Scazzone (<i>Cottus gobio</i>)	1/1 - 31/12
Spigola o Branzino (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	senza limiti
Storione Cobice (<i>Acipenser naccarii</i>).	1/1 - 31/12
Storione comune (<i>Acipenser sturio</i>)	1/1 - 31/12
Storione Ladano (<i>Huso huso</i>)	1/1 - 31/12
Temolo (<i>Thymallus thymallus</i>)	1/10 - 31/5
Tinca (<i>Tinca tinca</i>)	15/5 - 30/6
Trota Fario (<i>Salmo trutta trutta morpha fario</i>)	disposizioni di cui al comma 1 estese a tutte le zone.

TITOLO VI - ATTIVITÀ VARIE - NORME SPECIALI

Art. 10 - Attrezzi consentiti per la cattura delle rane

1. La cattura delle rane è consentita unicamente con il ricorso ai seguenti mezzi:
 - a) lenza con fiocco di lana o altro materiale idoneo a boccone;
 - b) lenza con pallina di sughero, o plastica, o altro materiale.

Art. 11 - Disciplina dei servizi resi dall'Ente Parco

1. Nelle aree a parco il regolamento dell'Ente Parco disciplina l'esercizio delle attività consentite dalla L.R. 22 febbraio 1993, n. 11 (Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca in Emilia-Romagna) e dal presente Regolamento e disciplina altresì i servizi resi per favorirne lo svolgimento per i quali la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) all'art. 16 prevede entrate corrispondenti.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Bologna, 16 agosto 1993

L'ASSESSORE DELEGATO
Dario Lodi

Deliberazione della Giunta regionale - N.ro 3544/1993 - del 27/7/1993
**DEFINIZIONE DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DI PESCA
NELLE ACQUE INTERNE, DELLE MISURE MINIME DEI PESCI,
DEI LIMITI GIORNALIERI E STAGIONALI DEL PESCATO
E DI ALTRE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA L.R.12.2.1993, N. 11
(ART. 16 - COMMA 7).**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

di rendere operanti a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione le seguenti disposizioni:

ORARI DI PESCA

L'esercizio della pesca nelle acque delle zone classificate "A" non è soggetto a limitazione di orario.

Nelle acque di altra categoria, fermi restando gli specifici periodi di divieto, la pesca è consentita secondo gli orari sottoindicati:

- a) dal 1 gennaio al 28 febbraio: dalle ore 7.00 alle ore 18.00;
- b) dal 1 marzo al 30 aprile: dalle ore 5.00 alle ore 19.00;
- c) dal 1 maggio al 31 maggio: dalle ore 4.00 alle ore 20.00;
- d) dal 1 giugno al 31 agosto: dalle ore 4.00 alle ore 21.00;
- e) dal 1 settembre al 31 ottobre: dalle ore 5.00 alle ore 19.00;
- f) dal 1 novembre al 31 dicembre: dalle ore 7.00 alle ore 18.00.

Durante il periodo in cui vige l'ora legale, devono essere effettuati gli spostamenti di orario stabiliti dalla legge istitutiva.

Per la sola pesca dell'Anguilla e del Pescegatto, consentita esclusivamente con l'uso della canna, nei tratti dei corsi d'acqua compresi nelle zone "B" e nelle acque di bonifica, il termine della giornata di pesca è stabilito alle ore 24.00.

Durante la pesca notturna dell'Anguilla e del Pescegatto è vietata la detenzione di altre specie ittiche ad esclusione di quelle utilizzate come esca e delle specie alloctone.

Nelle acque interne delle zone "D" è vietato l'esercizio della pesca ad ogni spe-

cie ittica durante il periodo compreso tra le ore 19.00 della prima domenica di ottobre e le ore 5.00 dell'ultima domenica di marzo.

MISURA DEI PESCI DI CUI E' CONSENTITA LA CATTURA

E' vietata la pesca di esemplari delle seguenti specie ittiche con lunghezza inferiore a quella sottoindicata:

SPECIE	MISURA MINIMA cm.
Anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>)	30
Barbo comune (<i>Barbus barbus plebejus</i>)	16
Barbo canino (<i>Barbus meridionalis</i>)	16
Carpa (<i>Cyprinus carpio</i>)	30
Cavedano (<i>Leuciscus cephalus cabeda</i>)	16
Cefalo (<i>Mugil cephalus</i>)	20
Cheppia (<i>Alosa fallax nilotica</i>)	25
Go (<i>Gobius ophiocephalus</i>)	12
Luccio (<i>Exos lucius</i>)	40
Muggini (<i>Liza ramada, Liza saliens Liza aurata, Chelon labrosus</i>)	20
Orata (<i>Sparus aurata</i>)	24
Passera pianuzza (<i>Platichthys flesus luscus</i>)	12
Persico trota (<i>Micropterus salmoides</i>)	16
Persico reale (<i>Perca fluviatilis</i>)	16
Pigo (<i>Rutilus pigus</i>)	18
Salmerino (<i>Salvelinus alpinus</i>)	25
Spigola o Branzino (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	27
Temolo (<i>Thymallus thymallus</i>)	28
Tinca (<i>Tinca tinca</i>)	25
Trota Fario (<i>Salmo trutta trutta morpha fario</i>)	22

Per le specie ittiche marine (sogliola, rombo, ecc.) che vengono catturate in acque interne, non comprese nella precedente tabella, valgono le misure stabilite dall'art.87 del D.P.R.2/10/68 n. 1639.

1. La lunghezza dei pesci è misurata dall'apice del muso a bocca chiusa, fino all'estremità del lobo più lungo della pinna caudale, oppure dall'estremità

della pinna caudale quando questa non presenta i due lobi. Gli esemplari catturati di misura inferiore di quella consentita, esclusi quelli delle specie alloctone, devono essere immediatamente rimessi in acqua con ogni cautela, procedendo altresì alla rescissione della lenza qualora la slamatura appaia pericolosa per la loro sopravvivenza. La rescissione della lenza è obbligatoria in caso di cattura di salmonidi. E' consentita la deroga alla rescissione della lenza nel caso di utilizzo di esca di tipo artificiale. E' vietata la reimmissione in acqua degli esemplari catturati appartenenti a specie alloctone.

LIMITI QUANTITATIVI DELLE CATTURE GIORNALIERE E STAGIONALI

1. Il pescatore professionale non è soggetto al limite quantitativo di catture in acque di zona "A". Il limite giornaliero di pesce pescato, mediante bilancione fisso per la pesca ricreativa, è di complessivi Kg. 14 qualunque sia il numero di pescatori presenti. Gli esemplari di specie alloctone non concorrono alla formazione dei quantitativi sopraddetti.
2. La pesca dei salmonidi (Trota fario, Trota fario o di torrente, Trota marmorata, Salmerino di fontana) è limitata, nella giornata, a non più di 5 esemplari per pescatore. La pesca dei timallidi è limitata nella giornata a non più di due esemplari per pescatore. Ai fini statistici di controllo, le catture di salmonidi e di timallidi devono essere immediatamente annotate sull'apposito tesserino, che deve essere utilizzato nelle zone classificate "D" a norma dell'art. 16, comma terzo della L.R. 11/93;
3. Il pescatore sportivo non può comunque catturare giornalmente pesci in quantità superiore a quelle sottoindicate:
ZONE "A" - quantitativo di kg. 7.
ZONE "B" - quantitativo di kg. 4 in tutte le acque.
ZONE "C" e "D" - quantitativo di kg. 3 - compresi i salmonidi e i timallidi
E' fatta deroga ai limiti dei predetti quando il peso viene superato a causa dell'ultimo esemplare catturato.

LIMITE QUANTITATIVO ALLA DETENZIONE E ALL'USO DI ESCHE E PASTURAZIONI.

Il limite quantitativo di detenzione e di uso delle esche e delle pasture viene consentito nelle quantità sotto indicate:

- ZONA "A" Nessun limite per i pescatori professionali,
kg. 7 nelle acque fluenti,
kg. 5 nelle acque di bonifica.
- ZONA "B" kg. 4 in tutte le acque.
- ZONA "C" kg. 1 in tutte le acque.
- ZONA "D" Nessuna pasturazione è consentita.

PESCA NEI CAMPI DI GARA

Nei campi di gara permanenti e temporanei allestiti a norma dell'art.23 comma 2, della L.R. 11/93 la pesca durante la gara è consentita, in deroga ai limiti quantitativi, di misura e di periodo, se è previsto il ripristino della situazione preesistente con la reimmissione del pescato o con ripopolamenti integrativi previsti nell'autorizzazione.

Per le gare ai salmonidi quando queste non sono effettuate con la formula del pesce in vivo è vietato trattenere dopo la gara non più di 5 Trote fario come stabilito dalla legge.

E' consentito altresì la deroga al limite di pasturazione in acque classificate "A" e "B" solo per le gare nazionali facenti parte del Trofeo Campionati italiani in un numero massimo di dieci all'anno.

Deliberazione della Giunta regionale - N.ro 1574/1996 - del 3/7/1996
**PROVVEDIMENTI TESI A LIMITARE E CONTENERE LA PRESENZA DEL
SILURO D'EUROPA (SILURUS GLANIS)
NELLE ACQUE INTERNE REGIONALI. MODIFICA DELLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 3544 DEL 27/7/1993.**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Richiamata la L.R. 22 febbraio 1993, n. 11 "Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia Romagna", ed in particolare l'art.7 "Piano Ittico Regionale";

Rilevato che il Piano Ittico Regionale 1995-1999, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4372 del 6 dicembre 1995, attribuisce particolare rilevanza, ai fini della tutela e del ripristino delle specie ittiche tipiche delle acque regionali, al controllo delle specie alloctone con maggiore incidenza sull'ecosistema, ed in particolare del Siluro d'Europa (*Silurus glanis*);

Considerato:

- che il patrimonio ittico delle acque interne regionali ha sempre trovato un habitat acquatico idoneo alla riproduzione ed all'accrescimento naturale;
- che negli ultimi anni tale patrimonio, ed in particolare quello del Po, dei tratti terminali dei suoi affluenti e dei canali di bonifica, oltre ad essere stato fortemente limitato a causa di fattori di degrado della qualità delle acque e dell'habitat, è fortemente minacciato da forti squilibri biologici dovuti alla presenza massiccia di alcune specie alloctone, come il Siluro, divenuto ormai specie dominante;

Visto che, a seguito di appositi contatti intercorsi con le Regioni che si affacciano sul Po, si è preso congiuntamente atto della grave situazione creatasi nell'intero bacino del fiume stesso a causa della diffusione di detta specie, ed è stato convenuto di elaborare un progetto interregionale contenente proposte a breve e medio termine per un intervento coordinato ai fini del controllo della presenza del Siluro nel fiume Po ed alle foci dei principali affluenti;

Considerato che tra gli interventi più urgenti previsti figurano la predisposizione o il perfezionamento delle rispettive normative regionali al fine di contenere e limitare tale presenza;

Evidenziato che, anche sulla base di detti impegni assunti su base interregiona-

le, la Regione Emilia Romagna sta procedendo, con apposito atto deliberativo in corso di adozione, allo svolgimento di una ricerca scientifica per meglio approfondire le conoscenze sulla biologia, la diffusione ed ogni altra tematica inerente, utile all'obiettivo finale di estirpazione del Siluro d'Europa dalle acque del bacino del Po e dalle altre acque interne interessate;

Visto l'art. 13 della citata L.R. 11/93, che al comma 3 prevede, tra l'altro, la possibilità per le Province di organizzare interventi volti alla cattura di specie ittiche anche al fine di ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico;

Ritenuto, per le considerazioni sopra sviluppate, che il Siluro faccia parte di tali presenze;

Valutata, l'opportunità, per tutto quanto fin qui premesso, di assumere, con il presente provvedimento, iniziative tese a limitare e contenere la presenza del Siluro nelle acque interne regionali, anche al fine di attribuire maggiore efficacia agli interventi organizzati dalle Province a norma del già citato art.13, comma 3, della L.R. 11/93;

Considerato che la deliberazione n. 3544/93 citata in oggetto, oltre a non assoggettare a limiti quantitativi di catture i pescatori professionali, prevede esplicitamente la deroga ai limiti quantitativi delle catture giornaliere e stagionali per quanto riguarda gli esemplari di specie alloctone - e quindi anche di Siluri - per chi eserciti la pesca ricreativa, ma non per la pesca sportiva;

Valutato necessario, ai fini del perseguimento degli obiettivi del presente atto deliberativo, modificare la deliberazione sopra citata, estendendo la deroga dei limiti quantitativi suddetti anche ai pescatori sportivi, i quali, rappresentando la stragrande maggioranza dei pescatori regionali rispetto ai pescatori di professione e ricreativi, potranno contribuire in maniera determinante alla cattura di Siluri;

Sentito il parere della Commissione Ittica Regionale nella riunione del 27 giugno 1996;

Vista la propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva;

Vista la propria deliberazione n. 3059 dell'1 agosto 1995, esecutiva ai sensi di legge, recante: "Attribuzione degli incarichi di responsabilità di servizio a seguito della prima ridefinizione della struttura organizzativa, ai sensi del comma 6, art. 44 della L.R. 31/94";

Dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Territo-

rio e Ambiente Rurale, Dott. Rocco Bagnato in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della Legge regionale 19 novembre 1992, n. 41;

Dato atto, inoltre, del parere favorevole espresso dalla Dott.ssa Donata Cavazza, Responsabile del Servizio Piani e Programmi, in sostituzione del Dott. Dario Manghi, in merito alla legittimità della presente deliberazione, ai sensi della determinazione n. 4212 del 17 giugno 1996;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;

A voti unanimi e palesi
delibera

- 1) di stabilire, ai fini della limitazione e del contenimento della presenza del Siluro d'Europa (*Silurus glanis*) nelle acque interne della Regione Emilia Romagna, quanto segue:
 - a) in tutte le acque pubbliche della Regione Emilia Romagna la pesca al Siluro, sia ricreativa che sportiva, è consentita senza le limitazioni di misure e di quantitativi giornalieri e stagionali definiti con la deliberazione della Giunta regionale n. 3544 del 27 luglio 1993;
 - b) la deliberazione della Giunta regionale n. 3544 del 27 luglio 1993 è così modificata: al paragrafo "Limiti quantitativi delle catture giornaliere e stagionali", comma n. 3, aggiungere il seguente ultimo capoverso: "Gli esemplari di specie alloctone non concorrono alla formazione dei quantitativi sopraddetti.";
 - c) le Province possono individuare e delimitare zone di corsi d'acqua ove sia accertata una particolare infestazione di Siluro, nelle quali autorizzare, mediante appositi accordi con i pescatori professionali e con le Associazioni piscatorie, l'uso della rete a strascico, ed altri attrezzi tecnicamente idonei per tale pesca, con esclusione dei periodi in cui si realizza la riproduzione naturale delle specie autoctone;
 - d) le Province indicano altresì, oltre ai campi di gara permanenti e temporanei istituiti, ulteriori corpi idrici nei quali favorire e consentire, con la collaborazione delle Associazioni piscatorie, gare di pesca al Siluro;
 - e) i Siluri prelevati secondo le varie modalità sopra illustrate non possono essere reimmessi. A tal fine le Province acquisiscono bacini per la raccolta e lo stoccaggio del Siluro (oltreché del Carassio e del Carassio dorato), in

modo tale da consentirne la commercializzazione, in caso di richiesta del mercato, e in caso di mancata richiesta, provvedono allo smaltimento a norma di legge;

- f) fatta eccezione per i casi di cui alla lettera e), è vietato su tutto il territorio regionale il commercio finalizzato all'immissione, nonché l'immissione del Siluro negli allevamenti e nei laghetti di pesca a pagamento, di cui agli artt.24 e 26 della L.R. 11/93;
- g) le Province sono invitate a vigilare sulla corretta applicazione del presente provvedimento a norma degli artt.58 e 59 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8;
- h) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.

Deliberazione della Giunta regionale - N.ro 5463/1993 - del 9/11/1993
**L.R. N. 11 DEL 22/02/93, ART. 13. DEFINIZIONE DELLE SPECIE ITTICHE
APPARTENENTI ALLA FAUNA LOCALE DI CUI E' CONSENTITO
IL RIPOPOLAMENTO, L'IMMISSIONE PER LA PESCA A PAGAMENTO
E L'ALLEVAMENTO**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 22 febbraio 1993, n. 11 "Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna" ed in particolare l'art.13 che prevede, nell'ambito di una politica di tutela della fauna ittica, che la Giunta regionale determini con apposita deliberazione le specie ittiche di cui è consentito il ripopolamento, l'immissione per la pesca a pagamento e l'allevamento;

visti altresì il Regolamento regionale 16 agosto 1993, n. 29 "Attrezzi e modalità d'uso consentiti per la pesca, periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna" e la deliberazione della Giunta regionale n. 3544 del 27 luglio 1993, resa esecutiva dalla C.C.A.R.E.R. con prot.n.2973/1930 nella seduta del 10 settembre 1993 "Definizione degli orari di esercizio di pesca nelle acque interne, delle misure minime dei pesci, dei limiti giornalieri e stagionali del pescato e di altre disposizioni di cui alla L.R. 22 febbraio 1993, n. 11 (art.16 - comma 7)";

esaminati i dati forniti dagli studi preliminari effettuati per la predisposizione della Carta ittica, inerenti la presenza e la distribuzione delle specie ittiche sul territorio regionale, secondo quanto previsto dall'art.9 della L.R. 11/93;

ravvisata la necessità di distinguere tra:

- 1) specie ittiche destinate al ripopolamento delle acque interne, da individuarsi fra tutte quelle autoctone presenti in Emilia-Romagna;
- 2) specie ittiche destinate all'immissione per la pesca a pagamento, da individuarsi fra quelle comprese al punto precedente e quelle, anche alloctone ma da considerarsi "naturalizzate", di particolare interesse ai fini della pesca sportiva;
- 3) specie ittiche destinate all'allevamento comprendenti, oltre alle specie autoctone, anche quelle ormai da tempo inserite nella tradizione produttiva emiliano-romagnola, il cui allevamento è risultato finora compatibile con la vita della ittiofauna autoctona;

ritenuto pertanto di suddividere in tre distinti elenchi le specie ittiche, la cui immissione è finalizzata a tre differenti scopi;
richiamato, in particolare, l'art.26 della citata legge regionale, che al comma 6 prevede espressamente il divieto d'allevamento a scopo di ripopolamento di specie ittiche estranee alla fauna locale, indicate a norma dell'art.13, comma 2, della medesima legge, con esclusione della carpa erbivora;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Pesca ed Incremento Pescosità acque interne, per quanto riguarda la regolarità tecnica e la legittimità della presente deliberazione, ai sensi della circolare del Presidente della Giunta regionale prot.n.9567 del 7 dicembre 1992;
dato atto, inoltre, del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Produzioni agricole in merito alla legittimità e alla regolarità tecnica della deliberazione medesima, ai sensi dell'art.4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;

A voti unanimi e palesi
delibera

di definire, ai sensi dell'art.13, comma 2, della L.R. 11/93, mediante tre successivi distinti elenchi, le specie ittiche di cui è consentito il ripopolamento, l'immissione per la pesca a pagamento e l'allevamento:

1) Specie ittiche di cui é consentita l'immissione a scopo di ripopolamento, pesca a pagamento e allevamento

Alborella (<i>Alburnus alburnus alborella</i>)	Gò (<i>Zosterisessor ophiocephalus</i>)
Anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>)	Gobione (<i>Gobio gobio</i>)
Barbo canino (<i>Barbus meridionalis</i>)	Lampreda di fiume (<i>Lampetra fluviatilis</i>)
Barbo comune (<i>Barbus barbus plebejus</i>)	Lampreda di mare (<i>Petromyzon marinus</i>)
Bottatrice (<i>Lota lota</i>)	Lasca (<i>Chondrostoma genei</i>)
Carpa (<i>Cyprinus carpio</i>)	Latterino (<i>Atherina boyeri</i>)
Cavedano (<i>Leuciscus cephalus</i>)	Luccio (<i>Esox lucius</i>)
Cefalo (<i>Mugil cephalus</i>)	Muggine borsega (<i>Chelon labrosus</i>)
Cheppia (<i>Alosa fallax</i>)	Muggine calamita (<i>Liza ramada</i>)
Cobite (<i>Cobitis taenia</i>)	Muggine dorato (<i>Liza aurata</i>)
Ghiozzo padano (<i>Padogobius martensi</i>)	Muggine musino (<i>Liza saliens</i>)

Nono (<i>Aphanius fasciatus</i>)	Spigola (<i>Dicentrarchus labrax</i>)
Orata (<i>Sparus aurata</i>)	Spinarello (<i>Gasterosteus aculeatus</i>)
Passera (<i>Platichthys flesus luscus</i>)	Storione cobice (<i>Acipenser naccarii</i>)
Persico reale (<i>Perca fluviatilis</i>)	Storione comune (<i>Acipenser sturio</i>)
Pigo (<i>Rutilus pigo</i>)	Storione ladano (<i>Huso huso</i>)
Rovella (<i>Rutilus rubilio</i>)	Tinca (<i>Tinca tinca</i>)
Sanguinerola (<i>Phoxinus phoxinus</i>)	Triotto (<i>Rutilus erythrophthalmus</i>)
Savetta (<i>Chondrostoma soetta</i>)	Trota fario (<i>Salmo trutta trutta</i>)
Scardola (<i>Scardinius erythrophthalmus</i>)	Vairone (<i>Leuciscus souffia</i>)
Scazzone (<i>Cottus gobio</i>)	

2) Specie ittiche di cui é consentita l'immissione a scopo di pesca a pagamento e allevamento:

Carassio (*Carassius carassius*)
 Carassio dorato (*Carassius auratus*)
 Carpa argento (*Hypophthalmichthys molitrix*)
 Carpa erbivora (*Ctenopharyngodon idella*)
 Carpa testa grossa (*Aristichthys nobilis*)
 Persico trota (*Micropterus salmoides*)
 Pesce gatto (*Ictalurus melas*)
 Pesce gatto americano (*Ictalurus punctatus*)
 Salmerino di fontana (*Salvelinus fontinalis*)
 Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*, già denominata *Salmo gairdneri*)
 E' altresì consentita l'immissione del Pesce gatto (*Ictalurus melas*) nei campi di gara permanenti in occasione dello svolgimento di attività agonistiche

3) Specie ittiche di cui è consentita l'immissione esclusivamente a scopo di allevamento:

Gambusia (*Gambusia holbrooki*)
 Persico sole (*Lepomis gibbosus*)
 Tutte le varietà ornamentali di carassio dorato e di carpa.

I Comuni e le Amministrazioni provinciali, competenti ai sensi degli articoli 24 e 26 della L.R. 11/93 al rilascio delle autorizzazioni necessarie all'esercizio della pesca a pagamento e della piscicoltura, sono tenuti a controllare che le richieste di autorizzazione contengano l'elenco delle specie ittiche da immettere e

che queste ultime rientrino fra quelle consentite dalla presente deliberazione. Le Amministrazioni provinciali territorialmente competenti provvederanno ad emanare opportune direttive ai propri organismi di vigilanza, al fine di pubblicizzare il presente provvedimento.

Ai sensi dell'art.30 della citata L.R. 11/93 i detentori di specie non consentite devono darne comunicazione entro trenta giorni alla Provincia ed adeguarsi alle disposizioni ricevute entro i successivi sessanta giorni.

La presente deliberazione della Giunta regionale sarà pubblicata per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Deliberazione della Giunta regionale - N.ro 2294/1995 - del 20/6/1995
**(DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 5463 DEL 9/11/1993:
L.R. 11/93 - ART. 3)**
**DEFINIZIONE DELLE SPECIE ITTICHE APPARTENENTI ALLA FAUNA
LOCALE DI CUI E' CONSENTITO IL RIPOPOLAMENTO L'IMMISSIONE
PER LA PESCA A PAGAMENTO E L'ALLEVAMENTO INTEGRAZIONE.**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Premesso che l'art. 13 della L.R. n. 11 del 22 febbraio 1993 "Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna" stabilisce che:

1. "l'immissione nelle acque interne di specie ittiche estranee alla fauna locale è vietata. La Giunta regionale può consentire motivate deroghe al divieto;
2. le specie ittiche appartenenti alla fauna locale di cui è consentito il ripopolamento, l'immissione per la pesca a pagamento e l'allevamento sono determinate con deliberazione della Giunta regionale;"

preso atto della deliberazione della Giunta regionale n. 3544 del 27 luglio 1993 con la quale si vieta la reimmissione in acqua degli esemplari catturati appartenenti a specie alloctone e della deliberazione della Giunta regionale n. 5463 del 9 novembre 1993 in base alla quale è consentita l'immissione a scopo di pesca a pagamento e allevamento del Carassio (*Carassius carassius*) e del Carassio dorato (*Carassius auratus*);

considerato che gli interventi regionali hanno quale obiettivo prioritario il miglioramento e l'attivazione del riequilibrio ittiogenico delle acque dolci interne ed in tale ambito carattere prioritario riveste la lotta alle specie alloctone;

constatato che il Carassio e il Carassio dorato si sono diffusi in modo infestivo nelle acque di pianura tanto da essere fra le specie ittiche più resistenti e presenti e per questa loro caratteristica sono fra le prede più catturate dai pescatori sportivi;

preso atto pertanto che si ritiene necessario valutare gli eventuali miglioramenti ittiogenici che avvengono in corpi idrici sanati dalla presenza di tali specie ittiche;

ravvisata quindi la necessità di predisporre un progetto di ricerca a livello regionale, da realizzarsi in almeno un biennio, in corpi idrici specificatamente identificati dalle Amministrazioni provinciali, al fine di valutare da un lato l'effetto deri-

vante da una chiusura equilibrata alla reimmissione dei Carassi, dall'altro gli attesi benefici ottenuti con i ripopolamenti integrativi con specie autoctone; considerato che tale iniziativa richiede tempi organizzativi ed interventi sul territorio di non semplice predeterminazione per cui è necessario individuare idonei strumenti quali aree confinate per la stabulazione "in vivo" delle specie alloctone e soluzioni volte a risolvere gli aspetti legati alla massiccia presenza dei Carassi pescati durante l'attività agonistica nei campi di gara permanenti; ritenuto quindi opportuno per tali motivi integrare il punto 2 del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 5463 del 9 novembre 1993 al fine di consentire la reimmissione del Carassio e del Carassio dorato, pescato durante l'attività agonistica, nei campi di gara permanenti, specificatamente individuati dalle Amministrazioni provinciali;

Sentita la Commissione Ittica Regionale nella seduta del 12 giugno, secondo quanto previsto dall'art.4 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 11;

Visto l'art.13 della sopracitata legge regionale;

Vista la nota prot.n.849/1.0 in data 11 gennaio 1995 del Coordinatore dell'Area Agricoltura;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Pesca ed incremento della pescosità nelle acque interne, per quanto riguarda la regolarità tecnica e la legittimità della presente deliberazione, ai sensi della circolare del Presidente della Giunta regionale prot.n.9567 del 7 dicembre 1992;

dato atto, inoltre, del parere favorevole espresso dal Responsabile Incaricato del Servizio Produzioni Agricole in merito alla legittimità e alla regolarità tecnica della deliberazione medesima, ai sensi dell'art.4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;

A voti unanimi e palesi
delibera

- 1) di integrare, in via transitoria, per un periodo di due anni^{1 2}, dal momento di esecutività del presente atto, il punto 2) della deliberazione della Giunta regionale n. 5463 del 9 novembre 1993 e di aggiungere pertanto dopo la parola

¹ Prorogato al 21/07/1999 con D.G.R. n.1331 del 22/07/1997;

² Prorogato al 01/11/2001 con D.G.R. n.1973 del 02/11/1999;

“agonistiche” la seguente frase: “E’ inoltre ammessa la reimmissione del Carassio (*Carassius carassius*) e del Carassio dorato (*Carassius auratus*) pescato durante l’attività agonistica in alcuni campi di gara permanenti individuati dalle Amministrazioni provinciali”;

- 2) di dare mandato alle Amministrazioni Provinciali di stabilire i campi di gara permanenti ove consentire la reimmissione e a quelle interessate di individuare i corpi idrici ove effettuare il sopracitato progetto di ricerca;
- 3) di stabilire che le Amministrazioni provinciali sono tenute a trasmettere all’Assessorato Agricoltura ogni atto comprovante l’adozione di quanto sopracitato e sono altresì tenute ad emanare opportune direttive ai propri organismi di vigilanza, al fine di pubblicizzare il presente provvedimento nonché valutare la possibilità di identificare e predisporre apposite aree confinate per la stabulazione “in vivo” delle specie alloctone;
- 4) la presente deliberazione della Giunta regionale sarà pubblicata per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

**Deliberazione della Giunta regionale - N.ro 5597/1993
del 16/11/1993 L.R.11/93, art. 8
DELIMITAZIONE DEI BACINI IDROGRAFICI PER LA GESTIONE ITTICA
DI COMPETENZA REGIONALE**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che l'art. 8, 1° comma, della L.R. 11/93 "Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna" stabilisce che la Giunta regionale determina i bacini idrografici per la gestione ittica di propria competenza, con i criteri fissati dall'art.1 della L. 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"; considerato che la sopracitata legge statale, pur non avendo tra le sue specifiche finalità la regolamentazione dell'esercizio della pesca, prevede tuttavia che l'Autorità di bacino tenga conto, agli effetti della gestione complessiva di un corpo idrico, del rilievo derivante a ciascun corso d'acqua dalla pesca e dalla sua capacità ittiogenica; richiamati, in particolare, i seguenti articoli della suddetta L. 18 maggio 1989, n. 183:

- l'art.1, 3° comma, sub d), che definisce il bacino idrografico;
- l'art.10, 1° comma, sub a), che stabilisce che le regioni, ove occorra d'intesa tra loro, delimitano i bacini idrografici di propria competenza;
- l'art.13, che al 1° comma prevede una classificazione dei bacini idrografici in bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale;
- l'art.14, che definisce i bacini di rilievo nazionale, indicando specificamente che l'Emilia-Romagna è interessata dalla presenza di due bacini di rilievo nazionale, ossia quello del Po e quello del Tevere;
- l'art.15, che elenca i bacini di rilievo interregionale, indicando che il territorio dell'Emilia-Romagna è interessato dalla presenza di tre bacini di rilievo interregionale, ossia il Reno (in comune con la Toscana), il Marecchia (in comune con la Toscana e le Marche) e il Conca (in comune con le Marche);
- l'art.16, che definisce bacini di rilievo regionale tutti quelli non ricompresi nelle disposizioni degli artt.14 e 15;

considerato che, ai sensi dell'art.4, 4° comma della L.R. n. 11/93, le Province devono provvedere alla nomina delle "Commissioni ittiche di bacino", sulla base

dei bacini idrografici delimitati dalla Giunta regionale, ed in particolare, qualora si tratti di bacino interprovinciale, la nomina spetta alla Provincia nel cui territorio rientra la maggior parte del bacino idrografico per la gestione ittica, garantendo almeno un rappresentante a tutte le province interessate; considerato altresì che, ai sensi dell'art.5, 7° comma della già citata legge regionale, qualora nel bacino ittico siano compresi corsi d'acqua ricadenti nel territorio di altre regioni, alla riunione della Commissione sono invitati un rappresentante designato dalla provincia territorialmente competente ed un rappresentante delle Associazioni piscatorie locali riconosciute; dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio, per quanto riguarda la regolarità tecnica e la legittimità della presente deliberazione, ai sensi della circolare del Presidente della Giunta regionale prot.n.9567 del 7 dicembre 1992; dato atto, inoltre, del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Produzioni Agricole in merito alla legittimità e alla regolarità tecnica della deliberazione medesima, ai sensi dell'art.4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41; su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;

a voti unanimi e palesi
delibera

- a) di delimitare con l'elenco sottostante, i bacini idrografici per la gestione ittica di propria competenza, con i criteri fissati dall'art.1 della L.18 maggio 1989, n. 183, individuando altresì le Amministrazioni provinciali nel cui territorio insistono i bacini idrografici sottoelencati:
- 1) **Tidone, Trebbia, Aveto** Prov. di Piacenza, Reg. Lombardia (Prov. di Pavia), Reg. Liguria (Prov. di Genova)
 - 2) **Nure, Chiavenna, Arda** Prov. di Piacenza;
 - 3) **Taro** Prov. di Parma;
 - 4) **Parma** Prov. di Parma;
 - 5) **Enza, Crostolo** Prov. di Parma e Reggio Emilia;
 - 6) **Secchia** Prov. di Reggio Emilia e Modena;
 - 7) **Panaro** Prov. di Modena, Bologna e Ferrara;
 - 8) **Reno** Prov. di Bologna, Ferrara, Ravenna e Modena; ai sensi dell'art.15, comma 1, della L. 18/05/1989, n.183 è un bacino di rilievo interregionale, condiviso dall'Emilia-Romagna e dalla Toscana;

- 9) **Burana, Po di Volano e canali collegati** Prov. di Ferrara ;
 - 10) **Lamone** Prov. di Ravenna e Forlì;
 - 11) **Savio (sorgenti Tevere Rubicone)** Prov. di Forlì e Ravenna, Reg. Toscana (Prov. Arezzo); Reg. Marche (Prov. Pesaro);
 - 12) **Marecchia, Uso, Conca**, Circondario di Rimini, Marano e affluenti ai sensi dell'art.15, comma 1, della L. 18 maggio 1989, n. 183 il Marecchia e il Conca sono bacini di rilievo interregionale condiviso dall'Emilia-Romagna, dalle Marche e dalla Toscana;
 - 13) **Fiumi Uniti (Ronco,Bidente, Rabbi, Montone)** Prov. di Forlì e Ravenna;
- b) di stabilire che per i sottoelencati bacini le Amministrazioni provinciali a fianco riportate devono provvedere, ai sensi dell'art.4, comma 4, della L.R. 11/93, alla nomina delle "Commissioni Ittiche di bacino", e qualora si tratti di bacino interprovinciale, provvede la Provincia nel cui territorio rientra la maggior parte del bacino:
- Bacino idrografico n. 1 Prov. di Piacenza
 - Bacino idrografico n. 2 Prov. di Piacenza
 - Bacino idrografico n. 3 Prov. di Parma
 - Bacino idrografico n. 4 Prov. di Parma
 - Bacino idrografico n. 5 Prov. di Parma
 - Bacino idrografico n. 6 Prov. di Reggio Emilia
 - Bacino idrografico n. 7 Prov. di Modena
 - Bacino idrografico n. 8 Prov. di Bologna
 - Bacino idrografico n. 9 Prov. di Ferrara
 - Bacino idrografico n. 10 Prov. di Ravenna
 - Bacino idrografico n. 11 Prov. di Forlì
 - Bacino idrografico n. 12 Circondario di Rimini
 - Bacino idrografico n. 13 Prov. di Forlì

La presente deliberazione regionale sarà pubblicata per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Deliberazione della Giunta regionale - N.ro 336/1994 - del 15/2/1994
L.R. N. 11 DEL 22-2-93 ART. 16. TESSERINO PER LA PESCA CONTROL-
LATA - DIRETTIVE E NORME DI ATTUAZIONE

(testo coordinato con le modifiche apportate da: Deliberazione della Giunta regionale n. 344 del 27/2/1996 e relativo allegato)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 22 febbraio 1993, n. 11 "Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna" ed in particolare l'Art.16, che prevede tra l'altro, nell'ottica di una politica di regolamentazione dell'esercizio della pesca, che i pescatori che intendono esercitare la pesca nelle zone classificate "D", devono munirsi del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture di salmonidi e timallidi;

considerato che le diverse zone di pesca sono individuate tenendo conto delle caratteristiche e delle potenzialità ambientali, facendo riferimento a specie ittiche tipiche; per la zona "D" a salmonidi e timallidi, specie di particolare valenza naturalistica;

ritenuto che l'istituzione del tesserino regionale di pesca controllata risponde all'esigenza di individuare altri importanti aspetti per la conoscenza e la programmazione del settore, tra i quali è opportuno sottolineare:

- la tutela della fauna ittica;
- la creazione di una banca dati e la conseguente anagrafe dei pescatori, con particolare riferimento alle acque classificate "D";
- la raccolta di dati statistici inerenti la presenza e lo sviluppo delle popolazioni ittiche, nonché la quantificazione dei prelievi di pesca;

preso atto che i tesserini di pesca controllata vengono richiesti ai Comuni, ove scorrono acque classificate in zona "D", che si possono avvalere per il loro rilascio anche delle Associazioni Piscatorie;

ritenuto quindi opportuno emanare le direttive, previste dall'Art.16, comma 5, della L.R. 22 febbraio 1993 n. 11, in merito ai vari aspetti regolamentari;

visti gli Artt.6 e 9 del R.R.16 agosto 1993, n. 29 "Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna";

vista altresì la deliberazione della Giunta n. 3544 del 27 luglio 1993 "Definizione

degli orari di esercizio di pesca nelle acque interne, delle misure minime dei pesci, dei limiti giornalieri e stagionali del pescato e di altre disposizioni di cui alla L.R. 12 febbraio 1993, n. 11 (Art.16, comma 7)";
considerato che l'entrata in vigore del tesserino è prevista per il 27 marzo p.v., giorno d'apertura della pesca ai Salmonidi;
ravvisata quindi la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art.49 della legge 10/2/53 n. 62;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Pesca ed Incremento della Pesca in acque interne, per quanto riguarda la regolarità tecnica e la legittimità della presente deliberazione, ai sensi della circolare del Presidente della Giunta regionale prot.n.9567 del 7 dicembre 1992;
dato atto, inoltre, del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Produzioni Agricole in merito alla legittimità e alla regolarità tecnica della deliberazione medesima, ai sensi dell'Art.4, sesto comma, della L.R. 19/11/1992, n. 41;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;

A voti unanimi e palesi
delibera

di istituire il tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture di salmonidi e timallidi per i pescatori che intendono esercitare la pesca nelle zone classificate "D", emanando le seguenti direttive:

- Art. 1** I pescatori che intendono esercitare la pesca in zona "D" debbono essere in possesso, oltre che della normale licenza di pesca in vigore, anche del tesserino regionale.
- Art. 2** Tale documento viene rilasciato gratuitamente dai Comuni territorialmente interessati, anche avvalendosi delle Associazioni Piscatorie, sia ai pescatori residenti in Emilia-Romagna, sia a quelli residenti in altre regioni.
- Art. 3** La Regione in occasione dell'apertura della pesca ai salmonidi e ai timallidi provvede a distribuire tramite le Amministrazioni Provinciali il tesserino ai Comuni ove scorrono acque classificate in zona "D".
- Art. 4** Unitamente al tesserino verrà fornito un "modulo", in duplice copia, su cui saranno trascritti, preferibilmente a macchina e comunque in stampatello, al momento del rilascio dello stesso da parte dei Comuni o di-

istribuito dalle Associazioni piscatorie, i dati anagrafici del richiedente.

- Art. 5** Una copia del “modulo” (foglio azzurro) sarà trattenuta dai Comuni, l'altra (foglio bianco) dovrà essere inviata, entro la settimana successiva al rilascio, a cura dei Comuni, alla Regione Emilia–Romagna, Assessorato Agricoltura, Servizio Territorio e Ambiente Rurale; in caso di distribuzione del tesserino da parte delle Associazioni piscatorie, le stesse provvederanno a restituire tempestivamente ai Comuni le due copie del “modulo”.
- Art. 6** All'inizio della giornata di pesca, il pescatore deve scrivere nelle apposite caselle della pagine del corrispondente mese la data ed il codice del sottobacino che ritrova in legenda sul tesserino stesso.
- Art. 7** Se la pesca, nella stessa giornata, viene effettuata in diversi sottobacini, si deve, nelle righe sottostanti, ripetere la data del giorno ed indicare il codice degli stessi.
- Art. 8** Per ogni salmonide o timallide pescato, deve essere immediatamente barrata la casella corrispondente negli spazi appositamente riservati. In caso di deposito della fauna ittica pescata, cerchiare la barra dell'ultimo esemplare.
- Art. 9** Sono vietate le cancellature e l'uso della matita.
- Art. 10** In caso di smarrimento del tesserino, il titolare, per ottenere un nuovo tesserino dal Comune che lo ha rilasciato, deve dimostrare di avere provveduto a denunciare il suddetto evento alle autorità di Pubblica Sicurezza competenti; in caso di deterioramento del documento lo stesso dovrà essere consegnato al momento del ritiro del nuovo tesserino.
- Art. 11** *Il tesserino deve essere restituito, a cura dell'interessato o delle Associazioni piscatorie, al Comune nel momento in cui viene richiesto il tesserino per la nuova stagione di pesca. Nel caso in cui non si richieda un nuovo tesserino, quello utilizzato e relativo alla stagione precedente deve essere restituito al Comune che lo ha rilasciato, non oltre il mese di ottobre della stagione in cui non si è praticata la pesca. Il Comune, dopo le opportune verifiche, lo invia alla Regione Emilia–Romagna, Assessorato Agricoltura, Servizio Territorio e Ambiente Rurale.*

A voti unanimi e palesi
delibera inoltre

di riprodurre in allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, il testo integrale delle direttive per l'utilizzo del tesserino per la pesca controllata quali risultano dalle modifiche apportate con il presente atto;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art.49 della Legge 10/2/1953 n.62, per i motivi di urgenza indicati in narrativa.

ALLEGATO

L.R. n.11 del 22 febbraio 1993, Art.16.

Direttive per l'uso del tesserino per la pesca controllata ai salmonidi e timallidi:

- Art. 1** *I pescatori che intendono esercitare la pesca in zona "D" debbono essere in possesso, oltre che della normale licenza di pesca in vigore, anche del tesserino regionale.*
- Art. 2** *Tale documento viene rilasciato gratuitamente dai Comuni territorialmente interessati, anche avvalendosi delle Associazioni Piscatorie, sia ai pescatori residenti in Emilia-Romagna, sia a quelli residenti in altre regioni.*
- Art. 3** *La Regione in occasione dell'apertura della pesca ai salmonidi e ai timallidi provvede a distribuire tramite le Amministrazioni provinciali il tesserino ai Comuni ove scorrono acque classificate di zona "D".*
- Art. 4** *Unitamente al tesserino verrà fornito un "modulo", in duplice copia, su cui saranno trascritti, preferibilmente a macchina e comunque in stampato, al momento del rilascio dello stesso da parte dei Comuni o distribuito dalle Associazioni piscatorie, i dati anagrafici del richiedente.*
- Art.5** *Una copia del "modulo" (foglio azzurro) sarà trattenuta dai Comuni, l'altra (foglio bianco) dovrà essere inviata, entro la settimana successiva al rilascio, a cura dei Comuni, alla Regione Emilia Romagna, Assessorato Agricoltura, Servizio Territorio e Ambiente Rurale; in caso di distribuzione del tesserino da parte delle Associazioni piscatorie, le stesse provvederanno a restituire tempestivamente ai Comuni le due copie del "modulo".*

- Art. 6** *All'inizio della giornata di pesca, il pescatore deve scrivere nelle apposite caselle della pagina del corrispondente mese la data ed il codice del sottobacino che ritrova in legenda sul tesserino stesso.*
- Art. 7** *Se la pesca, nella stessa giornata, viene effettuata in diversi sottobacini, si deve, nelle righe sottostanti, ripetere la data del giorno ed indicare il codice degli stessi.*
- Art. 8** *Per ogni salmonide o timallide pescato, deve essere immediatamente barrata la casella corrispondente negli spazi appositamente riservati. In caso di deposito della fauna ittica pescata, cerchiare la barra dell'ultimo esemplare.*
- Art. 9** *Sono vietate le cancellature e l'uso della matita.*
- Art. 10** *In caso di smarrimento del tesserino, il titolare, per ottenere un nuovo tesserino dal Comune che lo ha rilasciato, deve dimostrare di avere provveduto a denunciare il suddetto evento alle autorità di Pubblica Sicurezza competenti; in caso di deterioramento del documento lo stesso dovrà essere consegnato al momento del ritiro del nuovo tesserino.*
- Art. 11** *Il tesserino deve essere restituito, a cura dell'interessato o delle Associazioni piscatorie, al Comune al momento in cui viene richiesto il tesserino per la nuova stagione di pesca. Nel caso in cui non si richieda un nuovo tesserino, quello utilizzato e relativo alla stagione precedente deve essere restituito al Comune che lo ha rilasciato, non oltre il mese di ottobre della stagione in cui non si è praticata la pesca. Il Comune dopo le opportune verifiche, lo invia alla Regione Emilia-Romagna, Assessorato Agricoltura, Servizio Territorio e Ambiente Rurale.*

Deliberazione della Giunta regionale - N.ro 1551/1994 - del 26/4/1994
**APPROVAZIONE PIANO ALLESTIMENTO CAMPI GARA PERMANENTI
E INDICAZIONE CORSI D'ACQUA CAMPI GARA TEMPORANEI
L.R. 11 DEL 22 FEBBRAIO 1993. ART. 23**

*(Testo coordinato con le modifiche apportate da:
D.G.R. 1831/1995 - D.G.R. 1249/1996 - D.G.R. 1199/1999 - D.G.R. 983/2000)*

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Preso atto dell'importanza sociale, sotto il profilo sportivo e dell'occupazione del tempo libero, che ha l'istituzione in ben determinate aree fluviali di campi di gara ove possano svolgersi competizioni di pesca agonistica;
considerato che ormai è avviata tale tipo di attività ricreativa che tanto favore riscontra tra i pescatori aderenti alle varie Associazioni Piscatorie;
visto l'art.23, comma 2, della L.R. 22/2/93, n. 11, nel quale si stabilisce che la Giunta regionale, su proposta delle Provincie, approva il Piano per l'allestimento di campi di gara permanenti, indicando altresì i tratti dei corsi d'acqua dove possono essere individuati campi temporanei di gara;
viste le comunicazioni: prot.n.3292 del 2 febbraio 1994 e prot.n.9752 dell'8 marzo 1994 della Provincia di Piacenza; prot.n.3859 del 15 febbraio 1994 della Provincia di Parma; prot.n.207/94 del 7 febbraio 1994 della Provincia di Reggio Emilia; prot.n.4204/15.3.8 del 1° febbraio 1994 della Provincia di Modena; del 3 febbraio 1994 della Provincia di Bologna; prot.n.2742 del 15 dicembre 1993 dell'Amministrazione provinciale di Ferrara; prot.n.8290 del 3 febbraio 1994 della Provincia di Ravenna; prot.n.11056 del 24 maggio 1993 della Provincia di Forlì-Cesena;
preso atto altresì della nota prot.n.3517 del 1° febbraio 1994 con cui il Circondario di Rimini ha comunicato che nell'ambito dello stesso Circondario non vi sono campi di gara permanenti;
valutato pertanto necessario provvedere all'approvazione del piano per l'allestimento di campi di gara permanenti, indicando altresì i tratti dei corsi d'acqua dove possono essere individuati i campi di gara temporanei;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Pesca ed Incremento delle pescosità nelle acque interne, per quanto riguarda la regolarità tecnica e la legittimità della presente deliberazione, ai sensi della circolare

del Presidente della Giunta regionale prot.n.9567 del 7 dicembre 1992;
dato atto, inoltre, del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Produzioni Agricole in merito alla legittimità e alla regolarità tecnica della delibe-
razione medesima, ai sensi dell'art.4, sesto comma, della L.R. 19/11/1992, n.
41;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;

A voti unanimi e palesi
delibera

- 1) di approvare il piano per l'allestimento dei campi di gara permanenti proposti
dalle sottoelencate Amministrazioni provinciali e di individuare i tratti di corsi
d'acqua dove possono essere allestiti i campi di gara temporanei;

a) CAMPI DI GARA PERMANENTI

PROVINCIA DI PIACENZA

Fiume Po (acque di cat. "A"):

- Loc. Batram, tratto scorrente in comune di Rottofreno (Prismata per Km. 1);
- Loc. Masero, tratto scorrente in comune di Calendasco (lunghezza Km. 1);
- Loc. Prismata dei Tedeschi in comune di Piacenza (lunghezza mt. 600);
- Loc. Gargatano "grosso e piccolo" in comune di Piacenza (lunghezza Km. 2);
- Loc. Prismata S. Nazzaro in comune di Monticelli d'Ongina (lunghezza m. 800);
- Loc. Isola Serafini a valle delle paratoie della Centrale in comune di Monticelli d'Ongina (lunghezza Km.2);
- Loc. Lanca della Maginot in comune di Monticelli d'Ongina;

Torrente Nure (acque di cat. "A" e "B"):

- dallo sbocco in Po a monte per Km. 1 in comune di Caorso.

Torrente Chiavenna (acque di cat. "A" e "B"):

- dalla foce del torrente Riglio in comune di Caorso allo sbocco in Po in comune di Monticelli d'Ongina (lunghezza m. 2.250).

PROVINCIA DI PARMA - zona A

Fiume Po

- tratto in località Ongina esteso per m. 2.000 circa in comune di Polesine P.se;
- tratto denominato "Lanca di Zibello" esteso per m. 300 circa in comune di Zibello;
- tratto in località "La Zanzara" di Ragazzola esteso per m. 3.000 circa in comune di Roccabianca;
- due tratti in località Sacca nei pressi degli impianti della Motonautica Parmense estesi per m. 2.000 circa a monte e m. 1.000 circa a valle degli impianti stessi in comune di Colorno;
- tratto in località Gramignazzo esteso per m. 1.500 in comune di Sissa;
- tratto in località Coltaro esteso per m. 1.500 circa in comune di Sissa;
- tratto in località Torricella esteso per m. 1.000 circa in comune di Sissa;

Fiume Taro

- tratto dal ponte di Roccamurata al ponte della provinciale di Valmozola;

Fiume Taro (acque di cat. "C")

- tratto in località Roccamurata compreso tra il ponte per Branzone ed il ponte della superstrada nelle vicinanze del campo da calcio di Ghiare di Berceto;

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

- Canale derivatore Fiuma - Boretto (dal Ponte Ferrovia Parma Suzzara a Ponte Pescatori, entrambe le sponde);
- Canale derivatore Fiuma-Rolo-Reggiolo (un tratto di Km. 2 dall'origine);
- Canale allacciante Cartoccio-Guastalla (dai Torrioni alla Strada provinciale per S. Bernardino, entrambe le sponde);
- Cavo Bandeno-Novellara (dal suo sbocco nella Fiuma a monte per Km. 2, entrambe le sponde);
- Canale Campeginina-Campegine-Castelnuovo Sotto (tratto scorrente da Via Pescatora a Via Cantone);
- Sassaie del fiume Po.

PROVINCIA DI MODENA

Campo di gara per salmonidi

- *Torrente Scoltenna - da ponte Prugneto al ponte Dirocato;*
- *Torrente Leo dalla confluenza col Fosso o Rio Maranello a valle, tutto il corso;*

Campo di gara per ciprinidi

- *Diverso di Burana - dalla chiavica di Via Canaletto al confine con Ferrara;*
- *Cavo Lama inferiore - da Ponte Tagliana al confine con Mantova;*
- *Cavo Lama superiore - dalla strada di Limidi al bacino della Pratazzola;*
- *Cavo Lama zona Carpi - da ponte Samice a ponte Borelle;*
- *Vallicella - da Ponte Fantino a Ponte Ferrovia;*
- *Sabbioncello - da Concordia al confine con Mantova;*
- *Bonifica renana - dalla paratoia di Finale E. al confine con la provincia di Bologna.*

PROVINCIA DI BOLOGNA

- *Canale Lorgana - da ponte Fornace al confine provinciale Bologna-Ferrara - lunghezza 9 km. circa - comune interessato: Molinella;*
- *Canale Allacciante - dal Ponte della strada Malvezza-Capofiume alla confluenza nel canale Lorgana - lunghezza 3 Km. circa - comune interessato: Molinella;*
- *Canale Riolo - dalla confluenza dello scolo Crevenzosa al ponte della S.S. n. 64 - lunghezza 9 Km. circa - comuni interessati: Galliera e Malalbergo;*
- *Canale Garda alto - dal ponte della S.P. n. 50 S. Antonio al confine provinciale Bologna-Ferrara - lunghezza 3 Km. circa - comune interessato: Medicina;*
- *Canale Collettore Acque alte - dalla confluenza della Fossa Zena al ponte Scagliarossa - lunghezza 4,5 Km. circa - comune interessato: Crevalcore;*
- *Canale Emissario Acque basse - da 800 metri a monte di via Provanone a ponte Valletta - lunghezza a 2,5 Km. circa - comune interessato: Crevalcore.*

PROVINCIA DI FERRARA

- Po di Volano - da Migliaro a Valle fino alla Loc. Gallumara - 2,2 Km. - comune interessato: Migliaro;
- Po di Marozzo - dal Ponte di Marozzo a Valle fino all'immissione con il Diversivo del Po di Volano (solo sponda destra);
- Canale Circondariale S.E. - dal II Km. a monte dell'Idroforo Fosse per un tratto di Km. 4,5 (solo sponda destra) - comune interessato: Argenta;
- Canal Bianco - da Torre Abate a valle al Ponte Cangello - 4 Km. - comune interessato: Mesola;
- Canale Circondariale N.O. - dal Ponte Trava a valle fino al Ponte di Ostellato - Km. 8,3 - comuni interessati: Ostellato e Portomaggiore;
- Canale Navigabile - dall'Idroforo S. Zagno a valle fino a S. Giovanni di Ostellato - 4 Km. - comune interessato: Ostellato;
- Fiume Po di Goro - dal cimitero di Goro a monte per 2 Km. (solo sponda destra) - comune interessato: Goro;
- Fiume Po - dalla zona turistica denominata "Porta del Delta" Loc. Seravalle a valle per 2 Km. (solo sponda destra) - comune interessato: Berra;
- Po di Volano - da ponte Eredità per 1 Km. a valle e 1 Km. a monte (solo sponda destra) - 2 Km - comune interessato: Tresigallo;
- Collettore Acque Alte - dal ponte del Consorzio di Ambrogio a monte fino al Ponte Oriolo (solo sponda destra) - 1,4 Km. - comune interessato: Copparo;
- Po di Volano - dal Ponte Bigoni a valle fino a Contrapò (solo sponda sinistra) - Km. 4 - comune interessato: Ferrara;
- Canale Boicelli - dal ponte Montedison Sud alla passerella del Boschino - 1 Km. - comune interessato: Ferrara;
- Scolo Principale Inferiore - dalla Chiusa a monte - 1 Km. - comuni interessati: Gallo e Poggio Renatico;
- Fossa Cembalina - dall'abitato di Marrara a monte per Km. 4 - comune interessato: Ferrara;
- Scolo Principale Inferiore - dall'Impianto Idroforo di Spinazzino alla chiusa Piane - Km. 3 - comune interessato: Ferrara;
- Po di Volano - dal Ponte di Via Bologna al Ponte di S. Giorgio - 1,3 Km.

- comune interessato: Ferrara;
- Canale Pilastresi - dal Ponte Pepoli al Ponte Cipolletta - Km. 2,8 - comune interessato: Bondeno;
- Cavo Napoleonico - dal Ponte della Pioppa all'Idrovoro del Po (sponda destra) - Km. 3 - comune interessato: Bondeno;
- Canale Leone - dal Ponte Vicini a valle - 1 Km. - comune interessato: Codigoro;
- Fossa Benvignante - dal Ponte della Statale 495 a monte - 1 Km. - comuni interessati: Consandolo e Argenta.

PROVINCIA DI RAVENNA

- Campo di gara "Destra Reno" - Km. 8
- Campo di gara "Via Cerba " - Km. 2,5
- Campo di gara "Canali dei Molini" - Km. 2,2.

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

- Fiume Savio (unico tratto) - fra il ponte Vecchio (Cesena) e la struttura di supporto della condotta dell'acquedotto della Romagna (diga di Ridracoli) - lunghezza circa Km. 0,8 (in acque di categoria "B").

b) TRATTI DEI CORSI D'ACQUA DOVE POSSONO ESSERE INDIVIDUATI CAMPI DI GARA TEMPORANEI

PROVINCIA DI PIACENZA

Zona "A" - Fiume Po:

- Loc. Lanca della Spezzetta in comune di Castelvetro P.no;
- Loc. dalla foce del T. Nure a valle per mt. 2.000 in comune di Caorso;
- Loc. dal p.te autostrada A1 a valle per circa mt. 2.000 in comune di Piacenza;

Zona "B"

- Torrente Chiavenna - dall'argine maestro del fiume Po alla Via Emilia;

Zona "C"

- Torrente Tidone - dalla Via Emilia al ponte di Nibbiano;
- Torrente Trebbia - dalla Via Emilia al ponte di Travo;
- Torrente Nure - dalla Via Emilia al ponte di Bettola;
- Torrente Arda - dalla diga di Mignano all'abitato del comune di Ca-

stell'Arquato.

PROVINCIA DI PARMA

Zona "B" - Fiume Taro

- *tratto in località Grugno esteso per m. 500 circa in comune di Fontanellato;*
- *tratto in località Tagliata esteso per m. 500 circa in comune di Rocca-bianca;*
- *tratto in località Gramignazzo, nei pressi del ponte, esteso per m. 300 circa in comune di Sissa;*

Zona "C" - Torrente Parma

- *tratto in località dell'Archetta di Beduzzo fino alla riserva di Beduzzo;*
- *tratto sotto i ponti della città di Parma;*

Zona "C" - Fiume Taro

- *Tratto in località Borgo Val di Taro-nuovo ponte Scodellino esteso per m. 3.500 circa con inizio a m. 1000 dalla zona "D"*

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

- *Tratto reggiano del fiume Po;*
- *tutti i tratti dei corsi d'acqua situati nelle zone "B" e "C", fatti salvi i divieti di pesca.*

PROVINCIA DI MODENA

- *Secchia - da S. Michele dei Mucchietti (Sassuolo) fino alla diga;*
- *Secchia - dal Ponte Alto al confine con Mantova;*
- *Panaro - da Camposanto a Finale Emilia;*
- *Panaro - dalla confluenza con il Leo e Scoltenna fino alla riserva;*
- *Panaro - ponte S. Ambrogio al ponte autostrada;*
- *Diversivo di S. Felice;*
- *Diversivo di Cavezzo;*
- *Diversivo Mirandola;*
- *Diversivo S. Prospero;*
- *Cavo Lama - da Ponte Borelle a Ponte Tagliana;*
- *Fossa Raso.*

PROVINCIA DI BOLOGNA

- Fiume Reno - dalla confluenza del Limetra di Sambuca alla confluenza del torrente Samoggia - lunghezza 82 Km. circa;
- Fiume Reno - dalla loc. Randaragna alla diga di Molino del Pallone - lunghezza 1,5 Km. circa;
- Torrente Santerno - dal ponte Via Emilia al ponte FF.SS. Bologna-Ancona - lunghezza 1,5 Km. circa;
- Torrente Silla - dalla briglia delle Borre alla confluenza nel fiume Reno - lunghezza 4 Km. circa;
- *Torrente Santerno -dalla briglia Gatto nero al ponte Via Emilia - lunghezza 15 km circa;*
- *Bacino di Suviana - intero perimetro - lunghezza 7 km circa;*
- *Bacino di Brasimone - intero perimetro - lunghezza 4 km circa;*
- *Bacino di Santa Maria - intero perimetro - lunghezza 1 km circa;*

PROVINCIA DI FERRARA

Zone B

Acque di Bonifica

- Canale delle Pilastresi - tutto il corso - comune interessato: Bondeno;
- Collettore di Burana - tutto il corso - comune interessato: Bondeno;
- Cavo Napoleonico - tutto il corso - comuni interessati: S. Agostino e Bondeno;
- Canal Bianco - tutto il corso - comune interessato: Bondeno;
- Po di Volano - dal ponte sulla S.S. FE-Mantova in loc. Mizzana di Ferrara sino alla ex caserma di Finanza in loc. Volano di Codigoro - Km. 69,4 - comuni interessati: Ferrara, Copparo, Berra, Mesola, Goro, Formignana, Tresigallo, Migliarino, Migliaro, Massafiscaglia, Codigoro, Comacchio;
- Po di Primaro - dal Po di Volano in loc. S. Luca di Ferrara, al fiume Reno in loc. Traghetto di Argenta - Km. 35 - Comuni interessati: Ferrara e Argenta;
- Canalino di Cento - tutto il corso
- Fossa Cembalina - tutto il corso - comune interessato: Ferrara;
- Collettore generale/S. Antonino - tutto il corso comune interessato: Ferrara;

- Fossa Masi - tutto il corso - comuni interessati: Ferrara, Masi Torello, Ostellato;
- Circondariale N.O. e S. E. - tutto il corso - comuni interessati: Portomaggiore, Ostellato, Argenta, Comacchio;
- Canale Navigabile Migliarino di Portogaribaldi - dalla loc. Migliarino alla chiusa di Valle Lepri - Km. 30 - comuni interessati: Migliarino, Ostellato, Comacchio;
- Canale Maestro - tutto il corso - comuni interessati: Ostellato, Massafiscaglia e Codigoro;
- Collettore Principale Valle Isola - tutto il corso - comune interessato: Comacchio;
- Canale Leone - fino alla confluenza Collettore Acque Alte - comuni interessati: Iolanda di Savoia e Codigoro;
- Fossa Lavezzola - tutto il corso - comuni interessati: Ferrara, Copparo, Ro e Berra;
- Collettore Acque Alte - tutto il corso - comuni interessati: Copparo, Iolanda di Savoia, Codigoro;
- Canale Goro - tutto il corso - comuni interessati: Berra e Codigoro;
- Canale Malea - tutto il corso - comune interessato: Codigoro;
- Scolo Bolognese - tutto il corso - comuni interessati: Ferrara e Portomaggiore;
- Fossa Benvignante TA-TB - tutto il corso - comuni interessati: Ferrara, Portomaggiore, Argenta;
- Canale Diversivo - tutto il corso - comune interessato: Portomaggiore;
- Canale Lorgana - tutto il corso - comune interessato: Argenta;
- Canale Garda - tutto il corso - comune interessato: Argenta;
- Canale Convogliatore - dalla Confluenza Fossa Gattola al Circondariale - comune interessato: Ostellato;
- Fossa Gambulaga e Canal e Arrivo Campocieco - tutto il corso - comune interessato: Portomaggiore;
- Fossa Sabbiosola TB-TA - tutto il corso - comuni interessati: Ferrara, Portomaggiore, Argenta;
- Coll. Domin.te Testa - tutto il corso - comune interessato: Argenta;
- Canale Boicelli - dal fiume Po al Canale Po di Volano - Km. 5,5 - comune interessato: Ferrara;

- Fossa Bertolda + Bertolda di scarico - tutto il corso - comune interessato: Masi Torello;
- Fossa di Portomaggiore - dall'Argine al Diversivo - comune interessato: Portomaggiore;
- Can.te riunite di Benvign.te-Sabb.la - tutto il corso - comune interessato: Portomaggiore;
- Collettore Acque Basse - tutto il corso - comune interessato: Codigoro;
- Condotta Fossarella - tutto il corso - comune interessato: Codigoro;
- Canale Andio - dall'origine al Collettore Acque Alte - comuni interessati: Ro e Copparo;
- Canaletta di Bando - dall'origine al Collettore Acque Alte - comune interessato: Argenta;
- Collettore Del Bosco - tutto il corso -comuni interessati: Mesola e Codigoro;
- Collettore Giralda - tutto il corso - comune interessato: Codigoro;
- Canale Bella - tutto il corso - comune interessato: Codigoro;
- Canale Foscarì - tutto il corso - comune interessato: Iolanda di Savoia;
- Canale Torniano - tutto il corso - comuni interessati: Ferrara, Poggio Renatico;
- Cavamento Palata - tutto il corso - comune interessato: Bondeno;
- Condotta Cona-Gualdo Acque Basse - dalla Botte Galvana allo sbocco - comune interessato: Ferrara;
- Collettore Generale Trebba Ponti - dalla Botte Galvana allo sbocco - comuni interessati: Lagosanto e Comacchio;
- Canale Nuovo Saiarino-Bontea - dalla Botte Galvana allo sbocco - comune interessato: Argenta;
- Canale sussidiario - dalla Botte Galvana allo sbocco - comune interessato: Argenta;
- Canale Bulgarello - dalla Botte Galvana allo sbocco - comuni interessati: Tresigallo, Migliaro, Migliarino, Massafiscaglia;
- Allacciante di Fellonica - dalla Botte Galvana allo sbocco - comune interessato: Bondeno;
- Collettore Scola' Pioppa - dalla Botte Galvana allo sbocco - comune interessato: Goro;

- Derivatore di Berra - dalla Botte Galvana allo sbocco - comune interessato: Berra;
- Canale Bastione - dalla Botte Galvana allo sbocco - comune interessato: Codigoro;
- Diversivo di Burana - dalla Botte Galvana allo sbocco - comune interessato: Bondeno;
- Canale Cittadino - dalla Botte Galvana allo sbocco - comuni interessati: Ferrara e Bondeno;
- Scolo Nicolino - dalla Botte Galvana allo sbocco - comune interessato: Ferrara;
- Canale Naviglio - dalla Botte Galvana allo sbocco - comuni interessati: Ferrara e Copparo;
- Fossetta Valdalbero - dalla Botte Galvana allo sbocco - comuni interessati: Ferrara e Copparo;
- Fossa della Valle - dalla Botte Galvana allo sbocco - comune interessato: Argenta;
- Collettore Gramigne - dalla Botte Galvana allo sbocco - comune interessato: Argenta;
- Canale Dominante Gramigne - dalla Botte Galvana allo sbocco - comune interessato: Argenta;
- Canale S. Nicolò Medelana - dalla Botte Galvana allo sbocco - comuni interessati: Masi Torello, Voghiera, Portomaggiore;
- Collettore Mezzano - tutto il corso (pesca professionale) - comuni interessati: Portomaggiore, Ostellato;
- Collettore Fosse (Mezzano) - tutto il corso (pesca professionale) - comuni interessati: Argenta e Comacchio.

PROVINCIA DI RAVENNA

- Torrente Senio - tratto dai confini della provincia di Firenze a monte della via Emilia;
- Fiume Lamone - tratto a monte della Via Emilia;
- Fiume Montone - dal confine con la provincia di Forlì fino alla confluenza con il fiume Ronco;
- Fiume Ronco - dal confine della provincia di Forlì fino alla confluenza del fiume Montone;

- Fiumi Uniti - dalla confluenza dei Fiumi Ronco e Montone fino alla Chiusa Rasponi.

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

- *Fiume Savio (unico tratto) - compreso fra il ponte in loc. S. Carlo, nell'ambito territoriale del Comune di Cesena (a valle) e il ponte in località Tranripa, in frazione di Valbiano, nell'ambito territoriale del Comune di Sarsina (a monte), in acque di zona omogenea "C", per la lunghezza di km 31.256;*
 - *Fiume Ronco-Bidente (unico tratto) fra il ponte dei Veneziani nell'ambito territoriale del Comune di Meldola (a valle) e l'attraversamento aereo della condotta dell'acquedotto di Romagna Acque Spa in località S. Sofia nell'ambito territoriale del Comune di S. Sofia (a monte) in acque di zona omogenea "C", per una lunghezza di Km 32.010;*
 - Fiume Rabbi (1° tratto) - fra la località S. Lorenzo in Noceto (FO) e il ponte in loc. S. Zeno (Galeata) - lunghezza Km. 21 circa (in acque di categoria "C");
 - Fiume Rabbi (2° tratto) - Gare di pesca ai salmonidi - fra il ponte in località S. Zeno (Galeata) e la prima briglia in località Ontaneta (Premilcuore) - lunghezza Km. 6 circa (in acque di categoria "C");
 - Fiume Montone (unico tratto) - fra il ponte in località Ladino (FO) e il ponte sulla strada per S. Stefano a monte di Rocca S. Casciano - lunghezza km. 21 circa (in acque di categoria "B" e "C").
- 2) che l'attività agonistica, ovvero le competizioni svolte nei campi di gara organizzate dalle associazioni dei pescatori sportivi a norma dei regolamenti nazionali ed internazionali approvati dal CONI, debba essere effettuata e regolamentata secondo quanto stabilito nell'art.23 della L.R. 22 febbraio 1993, n.11;
 - 3) che le Amministrazioni provinciali, sul cui territorio esistono campi di gara permanenti e temporanei, siano tenute a divulgare e dare ampia diffusione, anche alle Associazioni Piscatorie, a quanto sopra disposto, al fine di una corretta e puntuale applicazione di quanto sopra disposto;
 - 4) che la presente deliberazione della Giunta regionale venga pubblicata per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Deliberazione della Giunta regionale - N.ro 1554/1994 - del 26/04/1994

L.R. N. 11 DEL 22/2/93 . ART. 8.

DELIMITAZIONE ZONE OMOGENEE PER LA GESTIONE ITTICA

*(Testo coordinato con le modifiche apportate da DGR. 1250/1996
DGR 358/1999)*

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che l'art.8, 2° comma, della L.R. 22 febbraio 1993, n.11, "Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca" stabilisce che la Giunta regionale, in ognuno dei bacini di cui al comma 1 dello stesso articolo, su proposta delle province territorialmente competenti, provvede altresì alla delimitazione delle zone omogenee per la gestione ittica;

considerato che lo stesso articolo prevede che "Le diverse zone sono individuate tenendo conto delle caratteristiche e delle potenzialità ambientali indicate dalla carta ittica regionale, di cui all'art.9, facendo riferimento alle seguenti specie tipiche:

- a) zona "A": specie ittiche delle acque interne, specie marine presenti nelle acque salmastre e nel corso del Po;
- b) zone "B" e "C": Ciprinidi ed in particolare Cavedano (*Leuciscus cephalus cabeda*), Barbo (*Barbus barbus*), Luccio (*Exos lucius*), Tinca (*Tinca tinca*), Carpa (*Cyprinus carpio*), Lasca (*Chondrostoma toxostoma*), Anguilla (*Anguilla anguilla*) ed altre;
- c) zona "D": Salmonidi, Timallidi ed in particolare Trota (*Salmo trutta fario*) e Temolo (*Thimallus thimallus*);

vista la delibera n. 5597 del 16 novembre 1993 con cui venivano identificati i bacini idrografici per la gestione ittica di competenza regionale;

ritenuto quindi opportuno provvedere nell'ambito dei singoli bacini alla definizione delle zone omogenee per la gestione ittica al fine di una migliore programmazione degli interventi anche sulla base di criteri scientifici e tecnici più razionali;

viste le comunicazioni: prot.n.9751 dell'8 marzo 1994, del 7 marzo 1994, prot.n.22121/3299 dell'1 dicembre 1993, prot. n. 36703/15.3.12 del 15 dicembre 1993, del 24 febbraio 1994, prot.n.2712 del 29 novembre 1993, prot.n.18960 del 18 marzo 1994, prot.n.29483/93 del 25 febbraio 1994, prot.n.6846 del 2

marzo 1994, rispettivamente inviate dalle Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Circondario di Rimini, inerenti l'individuazione nell'ambito dei propri bacini delle zone sopraccitate;

dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Pesca e incremento della pescosità nelle acque interne, per quanto riguarda la regolarità tecnica e la legittimità della presente deliberazione, ai sensi della circolare del Presidente della Giunta regionale prot. n. 9567 del 7 dicembre 1992;

dato atto, inoltre, del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Produzioni Agricole in merito alla legittimità e alla regolarità tecnica della deliberazione medesima, ai sensi dell'art.4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;

su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;

a voti unanimi e palesi
delibera

- 1) di provvedere alla delimitazione delle zone omogenee per la gestione ittica nelle varie province nei bacini idrografici di rispettiva competenza secondo il seguente ordine:

PROVINCIA DI PIACENZA

Bacino idrografico del Tidone - Trebbia - Aveto ed affluenti

ZONA "A": Fiume Po.

ZONA "B": A Nord dal ponte ferroviario sul Po in comune di Piacenza segue lo stesso fino al confine con la Provincia di Pavia; Ovest, segue i confini della provincia di Pavia sino all'intersezione con la via Emilia; Sud prosegue lungo la via Emilia fino all'abitato di Piacenza; Est, si ricongiunge al fiume Po all'altezza del ponte ferroviario.

ZONA "C": Nord, da Piacenza prosegue lungo la Via Emilia fino ai confini con la Provincia di Pavia, Ovest, segue i confini con la Provincia di Pavia sino all'altezza della diga della Molata; Sud, dalla diga del Molata prosegue per la strada Caminata, Nibbiano, Pecorara, Gazzoli, Azzano, Pomaro, Monte Ventana, Poviago, Bobbiano, fino a Travo. Da qui a Sud lungo la S.S.45 fino all'intersezione con la strada per Montalbero, che segue, transitando per località Montalbero, Sanré, Rocca di Vise-

rano, Passo della Pia; Est, dal Passo della Pia per strada comunale per Dodici, Denavolo, Mandrola fino a Rivergaro. Quindi per S.S. 45 fino a Piacenza all'incrocio con la Via Emilia.

ZONA "D": Tutte le altre acque a monte della zona "C", comprese tra i confini con le province di Pavia e Genova ed il crinale montano Passo Cerro-Monte Crociglia toccando M.te Osero, M.te Rocchetta, M.te Aseri, Passo del Mercatello e M.te Carevolo.

Bacino idrografico del Nure - Chiavenna - Arda - ed affluenti

ZONA "A": Fiume Po.

ZONA "B": Nord, dal ponte ferroviario sul Fiume Po in Comune di Piacenza segue stesso fino al confine con la provincia di Parma; Est segue i confini con la provincia di Parma fino alla intersezione con la via Emilia; Sud prosegue lungo la via Emilia fino all'abitato di Piacenza; Ovest, si ricongiunge al Fiume Po all'altezza del ponte ferroviario.

ZONA "C": Nord, da Piacenza prosegue lungo la via Emilia fino ai confini con la Provincia di Parma; Est, segue i confini con la Provincia di Parma sino all'altezza di Case Luneto; Sud da Case Luneto lungo la strada provinciale fino a Vezzolacca, da qui alla strada provinciale Lugagnano - Morfasso fino a Case Bonini, quindi per località Gazzola, Rabbini di Monastero, Taverne e Rustigazzo, Groppo Visdomo, Obolo sino a Prato Barbieri. Da qui segue la strada provinciale sino a Bettola. Da Bettola per il Passo del Cerro sino al Passo della Pia; Ovest, dal Passo della Pia per la strada comunale per Dodici, Denavolo, Mandrola fino a Rivergaro. Quindi per S.S. 45 fino a Piacenza fino all'incrocio con la via Emilia.

ZONA "D": Tutte le altre acque a monte della zona "C" comprese tra i confini con le province di Parma e Genova ed il crinale montano Passo Cerro-Monte Crociglia toccando M.te Osero, M.te Rocchetta, M.te Aseri, Passo del Mercatello, M.te Carevolo.

PROVINCIA DI PARMA

Bacino fiume Taro

Fiume Taro

Zona "B": dalla foce nel fiume Po alla S.S. Emilia;

Zona "C": dalla S.S. Emilia alla diga in località Borgo Val di Taro;

Zona "D" dalla diga in località Borgo Val di Taro al confine di provinciale;

Zona "D": affluenti del fiume Taro (escluso torrente Ceno): tutti gli affluenti di destra e di sinistra dalla località Ghiare al confine provinciale

Torrente Ceno

Zona "C": dalla foce nel fiume Taro al ponte della S.P. 21 in località Bardi;

Zona "D": dal ponte della S.P.21 in località Bardi al confine provinciale;

Zona "D": affluenti del torrente Ceno: tutti gli affluenti di destra e di sinistra dal ponte dei Lamberti al confine provinciale.

Bacino torrente Parma

Torrente Parma

Zona "B": dalla foce nel Fiume Po alla S.S. Emilia;

Zona "C" : dalla S.S. Emilia alla località Prella;

Zona "D" : dalla località Prella al confine provinciale;

Zona "D": affluenti del torrente Parma (escluso torrente Baganza): tutti gli affluenti di destra e di sinistra dalla Centrale dell'Archetta al confine provinciale

Torrente Baganza

Zona "C" : dalla foce nel Torrente Parma alla località Ravarano;

Zona "D" : dalla località Ravarano al confine provinciale;

Zona "D": affluenti del torrente Baganza: tutti gli affluenti di destra e di sinistra dal ponte di Caleno al confine provinciale.

Bacino torrente Enza

Torrente Enza

Zona "B" : dalla foce nel Fiume Po alla SS. Emilia

Zona "C" : da lla S.S. Emilia alla confluenza con il Cedra in località Selvanizza;

Zona "D": dalla confluenza con il Cedra in località Selvanizza al confine provinciale;

Zona "D": affluenti del torrente Enza: tutti gli affluenti di destra e di sinistra dal ponte di Pomello al confine provinciale

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Bacino Enza - Crostolo

zona "B": dalla via Emilia alla foce in Po (Torrente Enza) a nord della Via Emilia (Torrente Crostolo)

zona "C": dal ponte di Vetto d'Enza alla Via Emilia (Torrente Enza) dalla sorgente alla Via Emilia (Torrente Crostolo)

zona "D": a monte del ponte di Vetto d'Enza (Torrente Enza)

Bacino Secchia (Bacino Interprovinciale - Provincia di Modena)

zona "B": a valle del ponte La Veggia - Sassuolo;

zona "C": dal ponte Gatta, fino al ponte La Veggia - Sassuolo (Secchia); dall'immissione del Dolo nel bacino idroelettrico di Gazzano, fino alla sua foce nel Secchia (Dolo)

zona "D": a monte del ponte Gatta (Secchia); a monte del bacino idroelettrico di Gazzano (Dolo).

Bacino fiume Po

zona "A" : intero tratto provinciale.

PROVINCIA DI MODENA

Bacino del Panaro e affluenti medio corso (principali torrenti Guerro, Tiepido)

Zona "B": F. Panaro, dal P.te di Vignola a valle e a valle della S.S.569 per T. Tiepido, Guerro e altri

Zona "C": F. Panaro, dalla confluenza con T.Leo e T.Scoltenna a valle, T.Leo: dalla confluenza con Fosso a Rio di Maranello a valle, T.Scoltenna: dal Ponte romanico di Olina a valle, affluenti esclusi che sono attribuiti alla zona D, unitamente L.Santo e Baccio;

Zona "D": TT. Leo-Scoltenna: quanto a monte della zona C

Bacino del Secchia (Bacino interprovinciale - Provincia di Modena)

Zona "B": dal Ponte della Veggia sulla S.S. n. 467, Sassuolo, a valle e per il T. Fossa, affluente, dal ponte sulla stessa S.S. 467.

Zona "C": T.Dolo: dalla immissione del T.Dolo nel bacino idroelettrico di Fontanaluccia-Gazzano a valle, T. Dragone: dal P.te di Cargedolo a valle TT. Rossenna-Mocogno: dal ponte di Brandola sulla S.P. n.33 a valle

Zona "D": TT. Dolo-Dragone-Rossenna-Mocogno: quanto a monte della zona "C".

PROVINCIA DI BOLOGNA

ACQUE DI CATEGORIA B

Bacino del Reno (Bacino interprovinciale - Provincie di Modena, Ferrara e Ravenna)

Nord: dall'idrovora di S. Agostino lungo il confine con la provincia di Ferrara, fino alla loc. Boscobeccara.

Est: confine con la provincia di Ferrara, confine con la Provincia di Ravenna fino alla Via Emilia.

Sud: Via Emilia fino alla loc. Ponte Samoggia.

Ovest: Torrente Samoggia, argine di sinistra fino alla confluenza nel fiume Reno, fiume Reno argine di sinistra fino all'idrovora di S. Agostino.

Bacino del Panaro (Bacino Interprovinciale - Provincia di Modena)

Nord: dalla loc. Camposanto, il confine con provincia di Modena.

Est: confine con Povincia di Ferrara fino al fiume Reno, fiume Reno argine di sinistra fino alla confluenza del torrente Samoggia, torrente Samoggia argine di sinistra fino alla Via Emilia.

Sud: Via Emilia fino al confine con la provincia di Modena.

Ovest: confine di provincia con Modena fino alla loc. Camposanto.

ACQUE CLASSIFICATE DI CATEGORIA C

Sono classificate di categoria "C", le acque comprese nella zona delimitata: ad OVEST: dalla SS.Bologna-Pistoia (Porrettana) partendo dall'incrocio con la provincia di Pistoia fino al bivio con la S.P. Vergato-Zocca fino al confine con la Provincia di Modena e dal confine con la provincia di Modena partendo dall'incrocio della S.P. Guiglia-Zocca-Vergato fino all'incrocio con la via Emilia;

a NORD: dalla via Emilia;

a EST: dal confine con la provincia di Ravenna, partendo dall'incrocio con la via Emilia, fino all'incrocio con la provincia di Firenze;

a SUD: dal confine con le provincie di Firenze e Pistoia fino all'incrocio con la SS. Bologna-Pistoia (Porrettana).

il TORRENTE SILLA: dalla località Borre alla confluenza con il Fiume Reno.

Tutte le acque di categoria "C" ricadono nel bacino del fiume Reno.

NOTA: sono pure classificate acque "C" i laghetti collinari aperti alla libera pesca, il lago di Castel dell'Alpi ed i bacini idroelettrici (ivi compresi la parte in provincia di Bologna dei bacini di Pavana e Cottede e Molino del Palone)

ACQUE CLASSIFICATE DI CATEGORIA D

Sono classificate di categoria D, le acque di tutti gli affluenti di sinistra del fiume Reno, dal confine con la provincia di Pistoia fino alla S.P. Vergato-Zocca; il Torrente Dardagna; il Rio Canelli; il T. Limentrella di Treppio; dal confine con la provincia di Pistoia fino alla briglia del Bacino di Suviana; il T. Limentra: dal bacino di Suviana al ponte di Verzuno; il T. Setta: dal confine con la provincia di Firenze fino al ponte Setta; il Torrente Croaro; ed inoltre il Torrente Piantone: dalle sorgenti al ponte SS. 64 (Porrettana); il Torrente Sambro: dalle sorgenti al ponte SP. 61 (Val di Sambro) denominato anche ponte di Valle; il Rio Voglio: dalle sorgenti al ponte SP. S. Benedetto Val di Sambro; il Torrente Savena: dal confine con la provincia di Firenze alla briglia del Lago di Castel dell'Alpi; il Torrente Gambellato: dal confine con il provincia di Firenze al ponte strada comunale per Roncobilaccio; il Torrente Brasimone: dalle sorgenti a mt. 20 circa a monte del ponte denominato Gorgoglio e a valle della diga del Bacino del Brasimone fino al ponte per S. Damiano; il Rio Torto: dalle sorgenti alla immissione nel Bacino del Brasimone; il Torrente Piattello: dalle sorgenti alla confluenza con torrente Savena; il Torrente Lognola: dalle sorgenti alla confluenza con il torrente Savena; il Torrente Oggiola: dalle sorgenti al ponte della SS. 64 (Porrettana); il Rio Magnola: dalle sorgenti al ponte della SS. 610 (Montanara - Selice) e tutti gli affluenti dei corsi d'acqua sopra citati).

Il torrente Dardagna con affluenti ed il rio Canelli con affluenti ricadono nel bacino del Panaro.

PROVINCIA DI FERRARA

Bacino Burana - Po di Volano

ZONA N.1 - (di carattere provinciale)

coincidente con i confini del territorio del Consorzio di Bonifica 1° Circondario Polesine di Ferrara:

Nord: Fiume Po e Po di Goro;

Est: i punti più foranei degli sbocchi a mare dei corsi d'acqua e bacini interni;

Sud: Canale Burana - Po di Volano

Ovest: Fiume Panaro

ZONA N.2 - (di carattere provinciale)

Coincidente con i confini del territorio del Consorzio di Bonifica 2° Circonda-

rio Polesine S. Giorgio di Ferrara:

Nord: Po di Volano

Est: i punti più foranei degli sbocchi a mare dei corsi d'acqua e bacini interni

Sud: Fiume Reno

Ovest: Po di Primaro

ZONA N.3 - (di carattere provinciale)

Coincidente con i confini del territorio del Consorzio di Bonifica Valli di Vecchio Reno:

Nord: Canale Burana

Est: Po di Primaro

Sud: Fiume Reno

Ovest: Fiume Panaro

ZONA N.4 - (di carattere provinciale FE-MO)

Ricompresa nel territorio del Consorzio di Bonifica Burana-Leo-Scotenna-Panaro nel lato ovest è parte del bacino del Panaro di competenza della Provincia di Modena.

ZONA A (Acque classificate di Cat. "A" per la pesca professionale, sportiva e ricreativa)

1) FIUME PO E PO DI GORO

Esclusi i tratti di 500 mt. a monte e a valle delle foci degli affluenti limitatamente alla giurisdizione della provincia di Ferrara

Km. 108 - Comune di Bondeno, Ferrara, Ro, Berra, Mesola Goro.

2) FIUME PANARO

dal limite del confine con la Provincia di Modena sino allo sbocco sul fiume Po Km 13 - Comune di Bondeno.

3) PO DI VOLANO

3.1 TRATTO DELLA FOCE

dalla ex Caserma di Finanza in località Volano di Codigoro, sino alla linea congiungente i punti più foranei del corso e dei bacini di acqua salmastra che costituiscono la Foce del Volano.

Km. 2,6 - Comune di Codigoro, Comacchio

3.2 TRATTO DI POMPOSA

dalla confluenza con il vecchio corso della Risvolta di Marozzo a valle sino all'ex. Caserma di Finanza-località Volano di Codigoro.

Km. 7,5 - Comune di Codigoro, Comacchio

- 3.3 TRATTO RISVOLTA DI MAROZZO (ramo Vecchio di Marozzo)
 dal ponte di accesso dell'Azienda Corba in località Marozzo di Lagosanto all'impianto ittico Azienda Bigoni Loris a valle.
 Km 1 - Comune di Codigoro e Lagosanto
- 3.4 TRATTO DI MASSAFISCAGLIA (corso principale)
 dal ponte della strada provinciale Ferrara-Comacchio, località Massafiscaglia, alla confluenza con il ramo Vecchio della "Risvolta di Thieni"
 Km. 1 - Comune di Massafiscaglia
- 3.5 TRATTO DI MIGLIARINO MIGLIARO
 dall'imbocco con il Canale Navigabile Migliarino Portogaribaldi all'abitato di Migliaro, ponte sul corso del Volano a valle.
 Km. 5 - Comune di Migliarino e Migliaro
- 3.6 TRATTO RISVOLTA DI CONA (vecchio corso del Po di Volano)
 dalla confluenza con il corso principale del Volano, in località Contrapò a monte
 Km 1 - Comune di Ferrara
- 3.7 TRATTO RISVOLTA DI FOSSALTA (vecchio corso del Volano)
 dall'imbocco con il nuovo corso del Volano a valle sino allo sbocco nel medesimo in località Fossalta
 Km 2 - Comune di Ferrara
- 4) PO DI PRIMARO
 dalla Chiesa dell'abitato di Marrara a valle
 Km 1 - Comune di Ferrara
- 5) ASTA IDRICA "BURANA"
- 5.1 CANALE COLLETTORE BURANA
 - Fondo Pendaglia 400 mt a monte
 - Località Burana, mt. 200 a monte del ponte
 Mt.600 Comune di Bondeno
- 5.2 DIVERSIVO DI BURANA
 - Fondo Bollidora
 - Borgo Piretta
 - Fondo Tressa Borgo Punta
 - Zona Chiesa vecchia Scortichino
 - Cà Vecchia di Montemerlo a monte mt.200
 Km 1 - Comune di Bondeno

5.3 CANALE EMISSARIO DI BURANA

- dal confine con il territorio di Fe a monte per Km 1 (ponte Molinari)

- all'altezza della stazione ferroviaria di Senetica

Km 1,3 - Comune di Bondeno e Vigarano Mainarda

6) ZONE LACUSTRI SALMASTRE interne della costa adriatica

1) lago di Spina - Comacchio

2) Sacca di Bellocchio - Comacchio

3) Valle Fattibello - Comacchio

4) Valle Molino - Comacchio

5) Valli di Gorino - Goro

6) Valle Taglio della Falce - Mesola, Goro, Codigoro, Comacchio

7) CANALI E CORSI D'ACQUA SALMASTRA COLLEGATI CON IL MARE ADRIATICO

7.1 Canale Navigabile Migliarino Portogaribaldi dalla Chiusa Valle Iepri alla linea congiungente i punti più foranei dello sbocco a mare

Km 12 - Comune di Ostellato e Comacchio

7.2 Canale Logonovo tutto il corso Comacchio

7.3 Canale Guagino "

7.4 Canale delle vene "

7.5 Canale Bayon "

7.6 Canale Bellocchio "

7.7 Canale Foce "

7.8 Canale Emissario Guagnino "

7.9 Canale Pallotta "

7.10 Canale Vallette "

Canali sublagunari Fattibello "

Canali sublagunare Argine Ovest Fattibello "

Canale Taglio della Falce - dalla chiusa a mare a valle sino all'imbocco di Valle Taglio della Falce

Km 1 - Comune di Codigoro

ZONA B (Acque classificate di Cat. "B" per la pesca professionale e sportiva)

1) CANALE DELLE PILASTRESI COMUNE DI BONDENO

2) CANALE EMISSARIO DI BURANA

per i tratti non classificati di cat. "A" Comune di Bondeno e Vigarano Mainarda

- 3) *CANALE COLLETTORE DI BURANA*
per i tratti non classificati di cat. "A" Comune di Bondeno
- 4) *CANALE DIVERSIVO DI BURANA*
per i tratti non classificati di cat. "A" Comune di Bondeno
- 5) *CAVO NAPOLEONICO*
Comune di S. Agostino e Bondeno
- 6) *CANAL BIANCO*
Comune di Bondeno, Ferrara, Ro, Berra, Mesola, Goro
- 7) *PO DI VOLANO*
Diversivi e Risvolte
Tratti del corso nuovo e principale e delle Risvolte di Conathiene, Marozzo, non classificata di cat. A
- 8) *PO DI PRIMARO*
Tratto del corso non classificato di cat. "A"
- 9) *CANALE DI CENTO*
Comune di S. Agostino
- 10) *CANALE CEMBALINA*
Comune di Ferrara
- 11) *CANALE FOSSA FOCE*
Comune di Comacchio
- 12) *CANALE FOSSA MASI*
Comune di Ferrara, Masi Torello, Ostellato
- 13) *CIRCONDARIALE N.O. E S.E.*
Comune di Portamaggiore, Ostellato, Argenta e Comacchio
- 14) *CANALE NAVIGABILE*
dalla loc. Migliarino alla chiusa di Valle Lepri Km.30 - Comune di Migliarino, Ostellato e Comacchio
- 15) *CANALE MAESTRO*
Comune di Ostellato, Massafiscaglia, Codigoro e Migliaro
- 16) *COLLETTORE PRINCIPALE VALLE ISOLA*
Comune di Comacchio
- 17) *CANALE LEONE*
Comune di Jolanda di Savoia e Codigoro
- 18) *FOSSA LEVEZZOLA*
Comune di Ferrara, Copparo, Ro e Berra

- 19) COLLETORE ACQUE ALTE
Comune di Copparo, Iolanda, e Codigoro
- 20) CANALE GORO
Comune di Codigoro
- 21) CANALE MALEA
Comune di Codigoro
- 22) SCOLO BOLOGNESE
Comune di Ferrara, Portomaggiore e Argenta
- 23) FOSSA BENVIGNANTE TA-TB
Comune di Portomaggiore e Argenta
- 24) CANALE DIVERSIVO
Comune di Portomaggiore
- 25) CANALE LORGANA
Comune di Argenta
- 26) CANALE CONVOGLIATORE
Comune di Ostellato
- 27) FOSSA GAMBULAGA E CANALE ARRIVO CAMPO CECO
Comune di Portomaggiore, Masi Torello e Ostellato
- 28) FOSSA SABBIOSOLA TB-TA
Comune di Portomaggiore e Argenta
- 29) CANALE BOICELLI
Comune di Ferrara
- 30) FOSSA BERTOLDA E BERTOLDA DI SCARICO
Comune di Ferrara e Ostellato
- 31) FOSSA DI PORTO
Comune di Ferrara, Portomaggiore e Voghiera
- 32) CANALETTE RIUNITE DI BENVIGNANTE E SABBIOSOLA
Comune di Portomaggiore
- 33) COLLETORE ACQUE BASSE
Comune di Codigoro
- 34) CONDOTTO FOSSARELLA
Comune di Codigoro
- 35) CANALE ANDIO
Comune di Ro e Copparo

- 36) CANALETTA DI BANDO
Comune di Argenta
- 37) COLLETORE DEL BOSCO
Comune di Mesola e Codigoro
- 38) CANALE BELLA
Comune di Codigoro
- 39) CANALE FOSCARI
Comune di Jolanda di Savoia
- 40) CAVAMENTO PALATA
Comune di Bondeno
- 41) CONDOTTO CONA-GUALDO ACQUE BASSE
Comune di Ferrara e Voghera
- 42) COLLETORE GENERALE TREBBA PONTI
*Dalla confluenza del Trebba con il ponte dell'Idrovora di Marozzo
Comune di Lagosanto*
- 43) CANALE SUSSIDIARIO
Comune di Argenta
- 44) CANALE BULGARELLO
Comune di Tresigallo, Migliaro, Migliarino e Massafiscaglia
- 45) CANALE ALLACCIANTE DI FELLONICA
Comune di Bondeno
- 46) COLLETORE PIOPPA
Comune di Goro
- 47) COLLETORE DI BERRA
Comune di Berra
- 48) CANALE BASTIONE
Comune di Massafiscaglia
- 49) CANALE CITTADINO
Comune di Bondeno e Ferrara
- 50) SCOLO NICOLINO
Comune di Ferrara
- 51) CANALE NAVIGLIO
Comune di Ferrara e Copparo
- 52) FOSSETTA VALDALBERO
Comune di Ferrara e Copparo

- 53) FOSSA DELLA VALLE
Comune di Argenta
- 54) COLLETTORE GRAMIGNE
Comune di Argenta
- 55) CANALE DOMINANTE GRAMIGNE
Comune di Argenta
- 56) CANALE S. NICOLO' MEDELANA
Comune di Ferrara, Masi Torello, Voghiera, Portomaggiore e Ostellato
- 57) COLLETTORE MEZZANO
Comune di Portomaggiore, Ostellato e Comacchio
- 58) COLLETTORE FOSSE
Comune di Argenta e Comacchio
- 59) SCOLO PRINCIPALE SUPERIORE
Comune di Poggiorenatico-Mirabello-S.Agostino
- 60) FIUME RENO
Limitatamente ai tratti o sponde ricadenti sotto la competenza di Ferrara.
Km.12 - Comune di Cento, S. Agostino, Poggiorenatico e Argenta
- 61) SCOLO PRINCIPALE INFERIORE
Comune di Ferrara
- 62) COLLETTORE TREBBA
Comune di Lagosanto
- 63) COLLETTORE DOMINANTE TESTA
Comune di Argenta
- 64) COLLETTORE GIRALDA
Comune di Codigoro
- ZONA "C" - Acque classificate di cat. "C" per la pesca sportiva con la sola canna.
Tutti i canali di bonifica non compresi nell'elenco della cat. "A" e della cat. "B";

PROVINCIA DI RAVENNA

Bacino idrografico del fiume Lamone

Zona ittica omogenea A:

EST: delimitazione fra acque marittime ed acque interne;

OVEST: dal confine sud della provincia di Ravenna lungo la S.S. 16, canale circondariale della saline inclusa S.S. 16, fino al Fosso Ghiaia, Canale Puglioli fino alla chiusa Rasponi, angolo sinistro Fiumi Uniti fino all'abitato di Ravenna, (Ponte nuovo) S.S. Romea Nuova fino all'argine destro del Fiume Reno, chiusa Volta Scirocco nel Fiume Reno margine sud; valli meridionali di Comacchio (comprese).

Zona ittica omogenea B

Tutte le acque superficiali comprese fra il confine ovest della zona ittica omogenea A e la S.S. 9 Emilia;

Zona ittica omogenea C

Tutte le acque superficiali comprese a sud della S.S. 9 Emilia;

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

Bacino idrografico del fiume Savio, Sorgenti Tevere, Fiume Rubicone e affluenti (Bacino Interprovinciale - Provincia di Ravenna)

1) Sono classificate di zona "A" le acque ricomprese entro i seguenti confini:

- a NORD OVEST: dal confine con la provincia di Ravenna nel tratto Montaletto a mare ed alla S.P.n.33 nel tratto compreso fra Montaletto e la carreggiabile sulla riva sinistra del fiume Pisciatello.
- a EST: dalla linea che delimita le acque interne dalle acque marittime, nel tratto compreso fra il confine con la Provincia di Ravenna e il confine con il Comune di Bellaria.
- a SUD: dalla carreggiabile sulla sponda sinistra del fiume Pisciatello fra la S.P.n.33 e la S.P.n.98; S.P.n.98 fino all'incrocio con la S.S.n.16 Adriatica fino al confine con il Comune di Bellaria.

2) Sono classificate di zona "B" le acque ricomprese entro i seguenti confini:

- a NORD OVEST: dalla località Collinello - S.P.n.83 - S.P.n.65 - S.P.n.51 fino all'incrocio della S.S.n.9 Emilia; S.S.n.9 Emilia - Superstrada E45 fino al confine con la provincia di Ravenna; confine con la Provincia di Ravenna

dal punto in cui incrocia la Superstrada E45 fino a Montaletto; dalla località Montaletto - SS.PP.n.33ter. e n.33 fino alla carreggiabile sulla sponda sinistra del fiume Pisciatello - S.P. n. 98 fino all'incrocio con la S.S.n.16 Adriatica.

- a EST: dalla S.S.n.16 Adriatica nel tratto fra l'incrocio con S.P.n.98 e la linea di confine dei Comuni di Bellaria - Igea Marina e Santarcangelo di Romagna fino alla S.S.n.9 Emilia.
 - a SUD: S.S.n.9 Emilia dal confine col Comune di Santarcangelo di Romagna fino a Cesena; Strada Comunale Cesena - S. Carlo, S.S.n.71 da S. Carlo a S. Vittore, S.P.n.51 per Diegaro - Strada Comunale per Collinello fino all'incrocio con la S.P.n.83 nel centro abitato di Collinello.
- 3) Sono classificate di zona "C" le acque ricomprese entro i seguenti confini:
- a NORD: dalla strada comunale che collega la località Collinello alla S.P.n.51, S.P.n.51 fino a S. Vittore; S.S.n.71 nel tratto S. Vittore - S. Carlo; Strada Comunale S. Carlo - Cesena fino all'incrocio con la S.S.n.9 Emilia, S.S. n. 9 Emilia da Cesena fino al confine con il Comune di Santarcangelo di Romagna.
 - a EST: dai confini dei Comuni di Santarcangelo di Romagna, Poggio Berni, Torriana Provincia di Pesaro e Urbino, nel tratto compreso fra i punti d'incrocio con la S.S.n.9 Emilia e la linea di confine fra i Comuni di Sarsina e Verghereto.
 - a SUD: dal confine con la Provincia di Pesaro e Urbino linea di confine fra i Comuni di Sarsina e Verghereto - S.P.n.135 Tavollicci - deviazione su strada attraversante Montriolo - spartiacque del fosso Valmaggio fino a Massa; Strada Massa - C. Poggio Ponte Molino della Para, proseguendo a valle attraverso le località Trecavoli fino a Donicilio; Strada Donicilio - Alfero deviazione sulla strada che scende a valle sulla sinistra del Torrente Para e si collega, in località Quarto, con la strada per Selvapiana; strada Selvapiana - Crocesanta - S. Piero in Bagno - Superstrada E45 - Sponda destra del fiume Savio fino all'altezza della S.S.n.71 - Uberto Casentinese per il passo dei Mandrioli; S.S.n.71 - attraverso le località Bagno di Romagna - S. Piero in Bagno - fino alla deviazione per Vessa; Vessa-Voltolla - Rullato - risalendo verso M. Bandirola fino all'incrocio con la S.P.n.95 - deviazione sulla strada per M. Altello fino alla località Cigno.

- a OVEST: dallo spartiacque del torrente Voltre - Rio Torre - e Rio Salso, dalla località Cigno - attraverso M. Altello - Pieve di Rivoschio - S. Matteo - M. Cavallo fino a Tessello; S.P.n.116 nel tratto Tessello - Collinello - S.P.n.83 - S.P.n.65 - S.P.n.51 fino all'incrocio con la S.S.n.9 Emilia; S.S.n.9 Emilia - superstrada E45 fino all'incrocio del confine con la provincia di Ravenna.
- 4) Sono classificate di zona "D" le acque ricomprese entro i seguenti confini:
 - a NORD: dai confini delimitanti a Sud della zona "C".
 - a SUD EST: dal punto di incontro dei confini dei Comuni di Sarsina, Verghereto e dalla Provincia di Pesaro - Urbino a Est, proseguendo lungo la linea di confine fino al punto di incontro con lo spartiacque del fiume Bidente di Pietrapazza.
 - a OVEST: dallo spartiacque del fiume Bidente di Pietrapazza e del fiume Bidente, nel tratto compreso fra il confine con la Provincia di Arezzo - attraverso la località Passo del Carnaio - S. Uberto - M. Aiola fino a Cigno.

Bacino idrografico dei Fiumi Uniti, Ronco - Bidente - Rabbi, Montone e affluenti (Bacino Inteprovinciale - Provincia di Ravenna)

- 1) Sono classificate di zona "B" le acque ricomprese entro i seguenti confini:
 - a NORD OVEST: dal confine con la Provincia di Ravenna nel tratto fra il punto di incontro con la superstrada E.45 e la località Converselle.
 - a EST: dalla località Collinello - S.P.n.83 - S.P.n.65 - S.P.n.51 fino all'incrocio con la S.S.n.9 Emilia; S.S.n.9 Emilia - Superstrada E.45 fino al confine con la Provincia di Ravenna.
 - a SUD: dalla località Collinello - S.P.n.83 - S.P.n.99 attraverso le località Polenta, Fratta Terme fino a Meldola; S.S.n.310 - S.P.n.72 - S.S.n.9ter, attraverso le località Para - Maratello - Cavalletto - Grisignano fino a S.Lorenzo in Noceto; S.P.n.57 - S.S.n.67 strada Comunale Castrocaro Terme - Converselle in confine con la Provincia di Ravenna.
- 2) Sono classificate di zona "C" le acque ricomprese entro i seguenti confini:
 - a NORD: dalla località Converselle in confine con la Provincia di Ravenna - strada comunale Converselle - Castrocaro T. - S.S.n.67 - S.P.n.57 fino a S. Lorenzo in Noceto; S.S.n.9ter - S.P.n.72 da S. Lorenzo in Noceto alla località Para; S.S.n.310 dalla Para a Meldola; S.P.n.99 e S.P.n.83, attraverso le località Fratta Terme, Polenta fino a Collinello.
 - a OVEST: dalla località Converselle in confine con la Provincia di Ravenna

- spartiacque del torrente Samoggia e del torrente Ibola attraverso la località; Spiandarolo - M. Casole - S. Stefano in Bosco - M. Pratella - S. Maria in Castello - fino al punto d'incontro con la S.P.n.22 nei pressi della località Pereta.
 - a EST: dallo spartiacque del torrente Voltre - Rio Torre e Rio Salso dalla località Collinello, attraverso le località Tessello - M.Cavallo - S. Matteo - Pieve di Rivoschio - M.Altello fino a Cigno; Cigno - S.P.n.76 fino a Civitella di Romagna; S.S.n.310 del Bidente - deviazione sulla strada per Buggiana; Buggiana - strada di collegamento con la S.P.n.96 - S.P.n.96 fino a S. Uberto; poderale S.Uberto - Case Le Trappole - incrocio con la S.P.n.26 Carnaio.
 - a SUD: dalla località S.Uberto - poderale per casa Le Trappole - S.P.n.26 per Monteguidi - ponte Valbona a valle località camporlandino; lato sinistro del fosso Valbona fino a Isola; S.P. n. 310 Isola - S.Sofia - strada per Camposonardo - Spescia - carreggiabile per M. Altaccio - linea di confine fra i Comuni di Galeata e Premilcuore fino alla confluenza del torrente Fantella con il fiume Rabbi; lato destro del Rabbi risalendo fino all'altezza della confluenza, sul lato sinistro, del fosso del Re - carreggiabile per Cà la Fossa - il Poggio - C.Croce del Monte - C. Monte Agu - S. Stefano - S.S. n. 67 risalendo fino a Portico di Romagna - strada per Querciolano - S.P. n. 22 nei pressi della località Pereta.
- 3) Sono classificate di zona "D" le acque ricomprese entro i seguenti confini:
- a NORD: dai confini delimitanti il Sud della zona "C".
 - a SUD EST: dalla località S.Uberto - spartiacque del fiume Bidente di Pietrapazza fino al confine con la Provincia di Arezzo; confine con la Provincia di Arezzo - confine con la Provincia di Firenze fino allo spartiacque del torrente Tramazzo nei pressi dell'incrocio fra le SS. PP. n. 86 e 55.
 - a OVEST: dal passo della S.P.n.22 con lo spartiacque del torrente Tramazzo, risalendo lungo lo spartiacque stesso attraverso la località M. Freddo - M. Collina fino ai confini con la Provincia di Firenze nei pressi dell'incrocio fra le SS. PP. n. 86 e 55.

Bacino idrografico del fiume Lamone ed affluenti (Bacino Interprovinciale - Provincia di Ravenna)

- 1) Sono classificate di zona "C" le acque ricomprese entro i seguenti confini:
- a NORD OVEST: dai confini con la Provincia di Ravenna e di Firenze fra le località Converselle e M. Monsignano.
 - A SUD EST: della strada M. Monsignano ai confini con la Provincia di Firenze - incrocio con la S.P.n.20; S.P.n.20 fino alla località Convento - strada consorziale per S. Maria in Castello - spartiacque torrente Ibola e torrente Samoggia attraverso le località M. Pratella - S. Stefano in Bosco - Spiandara fino a Converselle ai confini con la Provincia di Ravenna.
- 2) Sono classificate di zona "D" le acque ricomprese entro i seguenti confini:
- a NORD EST: dalla strada M.Monsignano, in confine con la Provincia di Firenze, incrocio S.P. n. 20; S.P. n. 20 fino alla località Convento - strada consorziale per S. Maria in Castello - spartiacque del torrente Tramazzo fino al confine con la Provincia di Firenze.
 - A SUD OVEST: dal punto d'incontro dallo spartiacque del torrente Tramazzo con il confine della Provincia di Firenze - linea di confine della Provincia di Firenze fino alla località M. Monsignano.

CIRCONDARIO DI RIMINI

Bacino idrografico del Marecchia, Uso, Conca, Marano e affluenti

ZONA A

Dal confine nord del Circondario di Rimini, Bellaria a mare della S.S. n. 16 fino all'intersezione con la linea ferroviaria Bologna-Ancona e di questa a mare fino al confine sud del circondario di Rimini - Cattolica;

ZONA B

A monte della zona A da un lato, ai due estremi confini del Circondario di Rimini (Provincia di Forlì e Provincia di Pesaro) e all'interno i seguenti confini: dal confine Nord del Circondario di Rimini lato Provincia di Forlì lungo la S.S. n. 9 fino a Santarcangelo di Romagna; da Santarcangelo di Rom. fino a Ospedaletto S.P. n. 49, da Ospedaletto a Scacciano S.P. n. 50; da Scacciano a S.Andrea in Casale attraversando il fiume Conca fino a S. Giovanni in Marignano S.P. n. 18; da S. Giovanni in Marignano fino al confine con la Provincia di Pesaro S.P. n. 58.

ZONA C

A monte della zona B fino ai confini con le Province di Forlì e Pesaro.

2) che la presente deliberazione regionale sia pubblicata per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Deliberazione della Giunta regionale - N.ro 1773/1994 - del 10/5/1994

ART. 23 - L.R. 22/2/93, N. 11
“DIRETTIVE INERENTI L'ORGANIZZAZIONE
DELLA ATTIVITA' AGONISTICA”

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che l'art.23 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 11, prevede che le attività agonistiche organizzate dalle Associazioni dei pescatori sportivi devono attenersi ai regolamenti nazionali ed internazionali approvati dal CONI;
Considerato che il medesimo art.23 prevede altresì che modalità diverse di effettuazione di gare di pesca sportiva proposte dalle Associazioni piscatorie devono essere approvate dalle Amministrazioni Provinciali, in conformità alle direttive regionali;

Preso atto dell'importanza sociale sotto il profilo sportivo e dell'occupazione del tempo libero dell'attività agonistica;

Ritenuto quindi necessario definire in modo preciso le diverse competenze dell'Ente pubblico e del volontariato nella definizione di un rapporto che si esplica nell'erogazione di un servizio pubblico ai cittadini su beni pubblici quali devono intendersi le acque interne;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Pesca e Incremento della pescosità nelle acque interne per quanto riguarda la regolarità tecnica e la legittimità della presente deliberazione, ai sensi della circolare del Presidente della Giunta regionale prot. n. 9567 del 7 dicembre 1992;

Dato atto, inoltre del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Produzioni Agricole in merito alla legittimità e alla regolarità tecnica della deliberazione medesima, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;

A voti unanimi e palesi
delibera

- 1) Le attività agonistiche in Emilia-Romagna organizzate dalle Associazioni piscatorie con modalità diverse dai regolamenti nazionali ed internazionali approvati dal CONI devono attenersi alle seguenti direttive regionali:

- a) L'attività agonistica deve essere organizzata dalle Associazioni piscatorie di cui all'art. 3 della L.R. 11/93;
 - b) Nei campi di gara permanenti e temporanei quando non sono in svolgimento gare l'esercizio della pesca è libero;
 - c) I partecipanti alle competizioni devono essere soci della Associazione piscatoria organizzatrice ed essere in regola con le norme sanitarie previste per le competizioni agonistiche delle leggi statali;
 - d) Le Associazioni piscatorie devono presentare ai competenti servizi provinciali il calendario annuale delle gare per ottenere il benestare che verrà rilasciato previa verifica della conformità dello stesso alle direttive provinciali e regionali;
 - e) Le Associazioni agonistiche cureranno che il campo di gara presenti effettive condizioni di sicurezza per i concorrenti. In particolare dovranno essere esclusi dalla gara i tratti ove siano presenti conduttori elettrici ed in ogni caso la distanza minima dal posto gara al conduttore dovrà essere di almeno 30 m.;
 - f) Gli organizzatori sono tenuti a fare osservare ai concorrenti l'obbligo a non lasciare sul posto di gara rifiuti di qualsiasi genere; a riguardo devono essere utilizzati contenitori idonei alla raccolta differenziata dei rifiuti;
 - g) Le Associazioni piscatorie devono individuare e rendere pubbliche le modalità d'uso e la delimitazione di ogni campo di gara, nonchè assumersi l'onere dei compiti di vigilanza che si rendono necessari;
- 2) Le Amministrazioni Provinciali nel concedere i campi di gara in gestione dovranno emanare le seguenti direttive alle quali gli organizzatori dovranno attenersi:
- definire il numero massimo di pescatori ammissibili per ogni gara, in rapporto alle caratteristiche del campo gara nonchè alla sua collocazione territoriale (parco, extraparco,.....);
 - indicare le modalità di ripopolamento con particolare attenzione alle misure del pesce da immettere ed alle condizioni sanitarie dello stesso, da verificarsi con appositi controlli dei competenti uffici veterinari dell'USL;
 - precisare il quantitativo di pasturazione pro-capite ammesso, con eventuali restrizioni rispetto alle indicazioni della deliberazione regionale n. 3544 del 27 luglio 1993, tenendo conto della collocazione territoriale dei campi di gara nonchè di eventuali norme dispositive delle autorità competenti per

- scopi sanitari o idraulici;
- stabilire gli indirizzi circa la congruità degli oneri relativi alle iscrizioni e alla partecipazione alle gare di pesca.
- 3) L'inosservanza a quanto previsto dalla presente deliberazione, oltre alle sanzioni previste al comma 9 dell'art. 23 della L.R. 11/93, comporta l'impossibilità da parte della società organizzatrice di ottenere l'autorizzazione ad organizzare gare per un periodo di due anni.
 - 4) Le Amministrazioni Provinciali sono tenute a divulgare e a dare ampia diffusione a quanto sopra disposto al fine di una corretta e puntuale applicazione.
 - 5) La presente deliberazione della Giunta Regionale sarà pubblicata per esteso sul B.U. della Regione Emilia-Romagna.

DELIBERAZIONE GIUNTA PROVINCIALE
DEL 17/3/1994 PROT. GEN. N. 13558
“L.R. 22 FEBBRAIO 1993 N.11 - ART. 24 COMMA 4
PESCA A PAGAMENTO
ADEMPIMENTI A CARICO DELLA PROVINCIA.”

La Giunta provinciale

Premesso che la L.R. 22 febbraio 1993 n. 11 “Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia Romagna” all’art. 24 delega ai Comuni competenti per territorio il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della pesca a pagamento, subordinando, i relativi prelievi, all’osservanza delle limitazioni di quantità, misura, numero e periodi di pesca indicati dalla Provincia;

tenuto conto che l’esercizio della pesca a pagamento è consentito esclusivamente in laghetti o specchi d’acqua, appositamente delimitati, situati all’interno di proprietà private;

considerato che l’esercizio di tale attività ha un carattere prettamente ricreativo rivolto alla pronta pesca attivata a scopo di lucro;

considerato altresì che eventuali limitazioni introdurrebbero elementi di disturbo, senza una reale valenza sulla tutela e salvaguardia dei processi produttivi che tali limitazioni sono volte a perseguire, fatta eccezione per i limiti di misura, peraltro riconducibili essenzialmente ad un fattore puramente sportivo ed educativo nei riguardi dell’utenza peschatoria;

attesa pertanto l’opportunità di subordinare gli esercenti attività di pesca a pagamento alla sola limitazione di misura degli esemplari offerti alla cattura nei termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3544 del 27/7/1993, di attuazione della L.R. n. 11/93;

visto il favorevole parere espresso dal Dirigente del Servizio sotto l’aspetto tecnico;

visto il favorevole parere espresso dal Segretario Generale sulla legittimità dell’atto;

richiamata in fine la deliberazione della Giunta Regionale n. 5463 del 9/11/1993, riportante l’elenco delle specie ittiche di cui è consentita l’immissione per l’esercizio della pesca a pagamento;

A voti unanimi espresso nelle forme di legge,

delibera

- 1) di non determinare, nei confronti degli esercenti attività di pesca a pagamento, alcuna limitazione di quantità, di numero e periodo di pesca;
- 2) di vincolare, gli esercenti medesimi, ad offrire alla cattura esemplari di specie ittiche di misura non inferiore a quella ammessa dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 3544 del 27/7/1993, di attuazione della L.R. n. 11/93;
- 3) di subordinare, gli esercenti stessi, all'obbligo di rilasciare all'utenza un'attestazione scritta del pescato che ne legittimi la provenienza a fronte di eventuali controlli;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio pesca per il seguito di competenza.

In copertina:

Famiglia Ciprinidi - **Barbo comune** - *Barbus barbus plebejus*

Famiglia Ciprinidi - **Cavedano** - *Leuciscus cephalus cabeda*

Famiglia Salmonidi - **Trota fario** - *Salmo trutta fario*

Disegni tratti da:

Provincia di Forlì-Cesena - **Ricerche e Studi**

"Osservazioni preliminari sulla capacità ittiogenica delle acque interne della Provincia di Forlì"

Mensile dell'Amministrazione Provinciale di Forlì - n. 2 febbraio 1986

Finito di stampare nel febbraio 2003
Tipografia La Greca - Forlì
composizione grafica a cura del centro stampa della Provincia